

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 dicembre 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 422. Sentenza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico non trasformati in fondazioni - Disposizioni che prevedono la incompatibilità dell'incarico di direttore scientifico con l'incarico di direzione di struttura ed il numero e le modalità di individuazione dei componenti del comitato tecnico-scientifico - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte, limitatamente a tali previsioni - Estinzione del giudizio.

- Legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2, artt. 7, comma 2, e 9.
- Costituzione artt. 117, comma terzo, e 118; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico non trasformati in fondazioni - Direttore sanitario e direttore amministrativo - Cessazione dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età (e non del sessantacinquesimo, come previsto dalla legislazione statale) - Ricorso del Governo - Indebita incidenza sull'organizzazione e la gestione di servizi sanitari - Violazione di un principio fondamentale di legge statale in materia di «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2, art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo, in relazione all'art. 11, comma 3, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico non trasformati in fondazioni - Attribuzione alla Giunta regionale del controllo sulle attività di ricerca - Ricorso del Governo - Ingiustificata interferenza sull'attività di vigilanza affidata dalla normativa statale al Ministero della salute - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2, artt. 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo, in relazione all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288.....

Pag. 15

N. 423. Sentenza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico - Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento della prova di esame - Ricorso del Governo concernente disposizioni non menzionate nella deliberazione governativa - Inammissibilità delle questioni.

- Legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, art. 5, comma 3, aggiuntivo della legge della Provincia di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, e 4 sostitutivo della legge della Provincia di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, art. 45, comma 1.
- Costituzione, artt. 33 e 117; statuto Trentino-Alto Adige, art. 9; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico - Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento della prova - Ricorso del Governo - Riconduzione della disciplina impugnata alla materia delle «professioni» di competenza legislativa concorrente - Estensione di tale competenza alla Provincia di Bolzano, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Invasione della competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di «professioni» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

- Legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, art. 5, comma 2, aggiuntivo dell'art. 14 alla legge della Provincia di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, commi 1, 2, 3, 4, e 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; (Cost., art. 33, comma quinto; statuto Trentino-Alto Adige, art. 9).....

Pag. 22

N. 424. Sentenza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Professioni - Professioni sanitarie - Norme della Regione Campania - Definizione della figura professionale di musicoterapista e istituzione del relativo «registro professionale regionale» - Ricorso del Governo - Violazione dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di competenza concorrente delle «professioni» - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, di ulteriori norme inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime.

- Legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18, artt. 1, 2, comma 1, lettere a) e b), 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.....

» 26

N. 425. Sentenza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro e occupazione - Legge della Regione Marche - Norme per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica di alcune delle disposizioni impugnate - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 20, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma; d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Legge della Regione Marche - Rapporto di apprendistato - Previsione della necessità che la formazione teorica si svolga fuori dell'azienda, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di istruzione nonché lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, art. 17, comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere l) e n), e terzo; d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, comma 4, lettera a).....

» 29

N. 426. Sentenza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita per inabilità permanente - Cumulo delle inabilità da infortuni o malattie professionali successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 e di quelle conseguenti ad infortuni o malattie preesistenti - Esclusione - Denunciato eccesso di delega nonché lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto dell'assicurato ad ottenere mezzi adeguati alle esigenze di vita - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76.....

» 33

N. 427. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Indebita estensione della giurisdizione del giudice tributario in ordine all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa al calcolo della sanzione con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per irrazionalità e disparità di trattamento - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale e sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice remittente.

- D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 3, 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria

Pag. 38

N. 428. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi prodotti da conti correnti bancari e postali - Applicabilità nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG - Retroattiva estensione, con norma dichiaratamente interpretativa, ai rapporti sorti anteriormente al 1° luglio 1998 - Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza ed equità, nonché dell'affidamento del contribuente - Lamentata surrettizia introduzione di un'imposizione nuova rispetto alla normativa applicabile *ratione temporis* - Questione sollevata sulla base dell'erroneo presupposto secondo cui la disposizione censurata non sarebbe una norma di interpretazione autentica - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 14; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 23, 76, 77, primo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma

» 40

N. 429. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facoltà di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - *Jus superveniens* non influente sulla rilevanza della questione - Esclusione della necessità di restituzione degli atti.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facoltà di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - Eccepire difetto di rilevanza della questione per inapplicabilità della norma, *ratione temporis*, nel giudizio *a quo* - Eccezione attinente all'interpretazione della norma censurata e quindi al merito della questione - Reiezione.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facoltà di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - Asserita natura interpretativa di detta disposizione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva, della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Denunciato eccesso di delega - Questione proposta sulla base del duplice erroneo presupposto della natura interpretativa della norma censurata e dell'essere la stessa volta a dettare una nuova disciplina della esenzione dall'ICI - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.....

Pag. 46

N. 430. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione dell'insegnamento della lingua italiana a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca - Denunciato contrasto con le norme dello Statuto speciale, che prevedono l'obbligatorietà dell'insegnamento a partire dalla seconda o terza classe - Erronea interpretazione del parametro statutario - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64, art. 2-bis, inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 19 e 103; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 6, comma 2.....

» 51

N. 431. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Causa ostativa - Mancata previsione della subordinazione del divieto di rinnovo alla verifica in concreto della pericolosità sociale del soggetto - Denunciata lesione del principio della libertà personale nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 3, sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 4, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 4, 13, e 16.....

» 54

N. 432. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale - Principio dell'alternatività - Facoltà di opzione sul trasferimento o meno del ricorso in sede giurisdizionale - Scelta attribuita dal legislatore al ricorrente e a tutte le parti interessate.

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 8.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Impugnazione di un atto presupposto, connesso o collegato rispetto a quello censurato in sede giurisdizionale - Trasferimento, d'ufficio, del ricorso straordinario in sede giurisdizionale - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale, nonché lesione dei principi di tutela del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa - Richiesta di pronuncia additiva in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 98 e 113

Pag. 57

N. 433. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Rigetto in dibattimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Possibilità di riproposizione ad altro giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di eguaglianza, di imparzialità ed indipendenza del giudice - Eccezione di inammissibilità della questione per manifesta irrilevanza nel giudizio *a quo* - Reiezione.

Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Rigetto in dibattimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Possibilità di riproposizione ad altro giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di eguaglianza, di imparzialità ed indipendenza del giudice - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 556, comma 2, e 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111

» 61

N. 434. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia societaria - Processo con pluralità di parti - Comparsa di risposta del convenuto - Obbligo di notificazione agli altri convenuti nel medesimo giudizio - Mancata previsione - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 4 e 8.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma.

Società - Controversie in materia societaria - Processo con pluralità di parti - Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza - Impossibilità per gli altri convenuti di replicare alla modifica delle domande svolte dall'attore - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 4 e 8.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma

» 64

N. 435. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia societaria - Richiesta di fissazione dell'udienza notificata dal convenuto senza concedere alla controparte il termine per la replica - Facoltà dell'attore di dedurre prova contraria - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto al contraddittorio tra le parti in condizione di parità e del diritto di difesa - Questione carente di esposizione sull'individuazione del quadro normativo di riferimento e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo Pag. 66

N. 436. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (Controversie in materia di) - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Mancato espletamento dello stesso nel termine previsto - Prevista equipollenza all'esperimento del tentativo - Violazione del principio di ragionevole durata del processo - Facoltà del legislatore di imporre limitati vincoli all'esercizio del diritto di azione per la salvaguardia di interessi generali - Contraddittorietà dell'ordinanza di remissione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 410-bis, comma 2.
- Costituzione, art. 111, comma secondo » 68

N. 437. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Società commerciale - Infedeltà patrimoniale - Individuazione dei soggetti attivi del reato negli amministratori, nei direttori generali e nei liquidatori - Esclusione dei soci - Violazione del principio di ragionevolezza per disparità di trattamento rispetto alle persone formalmente investite di compiti di gestione - Richiesta di una pronuncia additiva *in malam partem* e difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. civ., art. 2634.
- Costituzione, art. 3 » 70

N. 438. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il delitto di ingiuria a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 65).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3 » 73

N. 439. Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni per violazione del codice della strada - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Misure sanzionatorie per l'affidamento di veicolo ad un soggetto con patente straniera scaduta di validità - Questione carente di esposizione sui fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 116, commi 12 e 13, e 136, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Pag. 74

N. 440. Sentenza 6 - 22 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavori pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Affidamento di lavori pubblici d'interesse regionale mediante procedura ristretta - Modalità di selezione dei candidati - Introduzione del criterio della migliore idoneità di localizzazione - Ricorso del Governo - Eccezioni di inammissibilità per erronea individuazione dell'oggetto delle censure, per insufficienza ed incompletezza della motivazione e per difetto di attualità dell'interesse a ricorrere - Reiezione.

Lavori pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Lavori pubblici di interesse regionale - Affidamento mediante procedura ristretta per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1.200.000 euro - Candidati in numero superiore a quello previsto dal bando - Criteri per la selezione di due terzi dei candidati alla licitazione - Introduzione del criterio della «migliore idoneità di localizzazione» - Irragionevole condizione posta all'ingresso nel territorio regionale di imprese provenienti da altre aree - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di incostituzionalità.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12, art. 26, comma 2, lettera c), modificato dalla legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2005, n. 19, art. 25.
- Costituzione, artt. 3, 97, e 120; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 2; trattato CEE, artt. 2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg. (Cost., art. 117, primo comma)

» 76

N. 441. Sentenza 6 - 22 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Legge della Regione Lombardia - Previsione della possibilità di detenzione di richiami vivi privi di anello di riconoscimento - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.

- Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, art. 26, comma 5, sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 19.
- Costituzione, artt. 97, 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo.

Caccia - Legge della Regione Lombardia - Previsione della possibilità di detenzione di richiami vivi privi di anello di riconoscimento - Deroga alla norma statale che vieta l'uso di richiami non identificabili mediante anello inamovibile - Violazione di uno standard di tutela uniforme della fauna valido per l'intero territorio nazionale - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, art. 26, comma 5, sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 19.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera s), in relazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 5; (Cost. artt. 97, 117, comma secondo, lettera l) e terzo)

» 80

N. 442. Ordinanza 6 - 22 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Registro dei Revisori contabili - Soggetti condannati per uno dei delitti previsti dalla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - Cancellazione automatica - Questione riferita a disposizione di natura regolamentare - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, art. 40, comma 2, lettera a).
- Costituzione, art. 3.

Professioni - Registro dei Revisori contabili - Soggetti condannati per uno dei delitti previsti dalla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - Denunciato contrasto con il principio di graduazione e proporzionalità delle sanzioni - Omessa esposizione del quadro normativo di riferimento - Impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, art. 8, comma 1, lettera c), numero 1.
- Costituzione, art. 3

Pag. 83

N. 443. Ordinanza 6 - 22 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva - Ammissione al beneficio - Preclusione per le persone condannate che abbiano subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di rieducazione della pena - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, in combinato disposto con la legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.....

» 85

N. 444. Ordinanza 6 - 22 dicembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione - Temporanea sospensione in favore delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, nonché del marito convivente - Richiesta di estensione della disciplina anche nei confronti di straniero extracomunitario, legato da relazione affettiva con donna in stato di gravidanza ed in attesa di permesso di soggiorno - Denunciata violazione dei diritti umani nonché dei principi di tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera d).
- Costituzione, artt. 2, 30, 31, e 32

» 87

N. 445. Ordinanza 6 - 22 dicembre 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 8 febbraio 2006 (dov. IV-*quater*, n. 123).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.....

» 90

N. 446. Ordinanza 6 - 22 dicembre 2006.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.....

Pag. 93

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 111. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Professioni - Norme della Regione Veneto - Discipline bionaturali per il benessere - Definizione di un elenco regionale delle discipline, sentito il Comitato di coordinamento regionale per le DBN - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

- Legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma 3.

Professioni - Norme della Regione Veneto - Discipline bionaturali per il benessere - Definizione della figura dell'operatore come colui che «opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona» - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

- Legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma 3.

Professioni - Norme della Regione Veneto - Discipline bionaturali per il benessere - Istituzione del Comitato di coordinamento regionale per le discipline bionaturali, competente alla valutazione delle discipline da inserire nell'elenco regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

- Legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma 3.

Professioni - Norme della Regione Veneto - Discipline bionaturali per il benessere - Corsi di formazione, istituzione del registro regionale degli operatori, promozione di intese interregionali, norme finali e transitorie - Ricorso del Governo - Inscindibile connessione con le norme specificamente censurate della stessa legge regionale - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, artt. 2, 4, 5, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, comma 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27

» 97

- N. 575. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 2006) della Corte d'appello di Messina del 21 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.....

Pag. 100

- N. 576. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 2006) della Corte d'appello di Messina del 28 aprile 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.....

» 104

- N. 577. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 2006) della Corte d'appello di Bologna del 9 marzo 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità delle nuove norme ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Lesione del principio di parità tra le parti - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio di parità tra le parti - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

Processo penale - Appello - Impugnazione della parte civile - Modifiche normative - Possibilità per la parte civile di proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto al danneggiato che abbia esercitato l'azione nel processo civile - Lesione del diritto di difesa - Lesione del principio di parità tra le parti.

- Codice di procedura penale, art. 576, comma 1, come sostituito dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.....

» 108

- N. 578. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) del Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Licata, del 6 maggio 2006.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie più gravi - Violazione del principio di colpevolezza - Lesione della libertà personale dell'imputato - Elusione di precedente giudicato della Corte costituzionale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter e comma 5-quinquies [sostituiti dall'art. 1, comma 5-bis e comma 6, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271].
- Costituzione, artt. 3, 13, 27 e 136.....

Pag. 114

- N. 579. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, del 4 aprile 2006.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Violazione della norma statutaria che attribuisce al T.A.R. Sicilia le controversie di interesse regionale.

- Decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, primo comma, e 125; Statuto della Regione Sicilia, art. 23

» 116

- N. 580. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, del 4 aprile 2006.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Violazione della norma statutaria che attribuisce al T.A.R. Sicilia le controversie di interesse regionale.

- Decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, primo comma, e 125; Statuto della Regione Sicilia, art. 23

» 122

N. 581. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, del 20 aprile 2006.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Violazione della norma statutaria che attribuisce al T.A.R. Sicilia le controversie di interesse regionale.

- Decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, primo comma, e 125; Statuto della Regione Sicilia, art. 23

Pag. 128

N. 582. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, dell'8 maggio 2006.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Violazione della norma statutaria che attribuisce al T.A.R. Sicilia le controversie di interesse regionale.

- Decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, primo comma, e 125; Statuto della Regione Sicilia, art. 23

» 135

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 422

Sentenza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico non trasformati in fondazioni - Disposizioni che prevedono la incompatibilità dell'incarico di direttore scientifico con l'incarico di direzione di struttura ed il numero e le modalità di individuazione dei componenti del comitato tecnico-scientifico - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte, limitatamente a tali previsioni - Estinzione del giudizio.

- Legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2, artt. 7, comma 2, e 9.
- Costituzione artt. 117, comma terzo, e 118; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico non trasformati in fondazioni - Direttore sanitario e direttore amministrativo - Cessazione dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età (e non del sessantacinquesimo, come previsto dalla legislazione statale) - Ricorso del Governo - Indebita incidenza sull'organizzazione e la gestione di servizi sanitari - Violazione di un principio fondamentale di legge statale in materia di «tutela della salute» - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2, art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo, in relazione all'art. 11, comma 3, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288.

Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico non trasformati in fondazioni - Attribuzione alla Giunta regionale del controllo sulle attività di ricerca - Ricorso del Governo - Ingiustificata interferenza sull'attività di vigilanza affidata dalla normativa statale al Ministero della salute - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2, artt. 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo, in relazione all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, 9, 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 marzo 2006, depositato in cancelleria il successivo 6 aprile ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Leopoldo di Bonito per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 30 marzo 2006, e depositato presso la cancelleria della corte il successivo 6 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questioni di legittimità costituzionale in via principale — in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione — degli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, 9, 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288).

1.1. — Premette il ricorrente — dopo aver sinteticamente ricostruito la natura e l'ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (cosiddetti «IRCCS») — che «la materia oggetto della legge regionale in questione è stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 2005».

Tale pronuncia, in particolare, avrebbe chiarito che i predetti istituti, pur non essendo soggetti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato *ex* art. 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione (trattandosi di enti non nazionali, bensì solo a «rilevanza nazionale»), possono comunque essere interessati da interventi del legislatore statale, atteso che — osserva ancora il ricorrente — «l'esigenza di garantire un'adeguata uniformità al sistema giustifica l'attrazione in capo allo Stato, in via di sussidiarietà, di funzioni che sono di competenza delle Regioni», a condizione che siano rispettate «adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni interessate» (sono citate, sul punto, *ex multis*, le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

È quanto, appunto, si è verificato — rileva ancora il Presidente del Consiglio dei ministri — nel caso di specie, giacché lo Stato non solo ha evocato «a sé certi poteri» (attraverso la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», ed il successivo decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»), ma ha anche dato vita — proprio ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo appena menzionato — ad un'intesa, raggiunta «con l'accordo Stato-Regioni del 1° luglio 2004», in ordine alle «modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli istituti» *de quibus*.

Orbene, la circostanza che le impugnate disposizioni della legge della Regione Lazio n. 2 del 2006 abbiano disatteso proprio taluni dei «principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nel d.lgs. n. 288 del 2003 e nel relativo Atto d'intesa», comporterebbe «la violazione, per un verso, dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, per altro verso, del principio di leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 118, primo comma, Cost.».

In particolare, sarebbe viziato da illegittimità costituzionale, in primo luogo, l'art. 7, comma 2, della predetta legge regionale. Esso, nel prevedere l'incompatibilità dell'incarico di direttore scientifico dell'istituto con quello di direttore di struttura, si porrebbe in contrasto con l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003 e con l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa, i quali si limitano a stabilire il carattere esclusivo dell'incarico di direzione scientifica, senza stabilire incompatibilità di sorta, la previsione delle quali, del resto, non potrebbe che spettare al legislatore statale, considerato che — ai sensi dell'art. 5 del già citato decreto legislativo — «il potere di nomina di tale soggetto spetta allo Stato». Né, d'altra parte, sarebbe da trascurare — sempre nella prospettiva dell'illegittimità dell'impugnata disposizione — il rilievo espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (è citato il parere della I sezione, n. 3744 del 15 novembre 2005), secondo cui il carattere esclusivo del rapporto di lavoro del direttore scientifico comporta unicamente l'incompatibilità di detto incarico «rispetto allo svolgimento di attività di natura assistenziale-ospedaliera ovvero universitaria, svolte all'esterno dell'istituto».

Del pari incostituzionale sarebbe, poi, l'art. 8, comma 3, della legge regionale, che fissa nel compimento del settantesimo anno (e non del sessantacinquesimo, come invece previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003) il limite di età il cui raggiungimento comporta la cessazione dagli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo.

Quanto al successivo art. 9, la sua illegittimità costituzionale deriverebbe dal contrasto con l'art. 15 dello schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli istituti *de quibus*. Infatti, la norma impu-

gnata stabilisce che il comitato tecnico-scientifico dell'istituto, presieduto dal direttore scientifico, sia composto da altri dieci membri nominati dal consiglio di indirizzo e verifica, otto dei quali (vi sono, infatti, due esperti esterni) debbono essere così individuati: quattro, tra i responsabili di dipartimento o i dirigenti di struttura complessa; due (dei quali uno eletto), tra il personale medico dirigente; uno eletto dal personale sanitario dirigente; uno eletto tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali. Per contro, il predetto art. 15, fissa in otto complessivi (più il direttore scientifico, che lo presiede) i membri del suddetto organismo, stabilendo che gli stessi siano così scelti dal comitato di indirizzo e di verifica: quattro, tra i responsabili di dipartimento; uno soltanto, tra il personale medico dirigente; uno, del pari, tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali; due, tra esperti esterni.

Infine, l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3, dell'impugnata legge regionale deriverebbe dal fatto che tali disposizioni attribuiscono alla giunta regionale il controllo sull'attività di ricerca degli istituti, in contrasto con l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003 (non censurato dalla Corte — rammenta il ricorrente — nella sentenza n. 270 del 1995). Ai sensi, infatti, di tale norma la verifica della coerenza tra la suddetta attività e il programma di ricerca sanitaria nazionale (di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421») compete al solo Ministero della salute.

1.2. — Su tali basi, pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso affinché la Corte dichiari costituzionalmente illegittime le norme suddette «per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. e le norme di principio statali contenute nel d.lgs. n. 288 del 2003 e conseguente atto di intesa 1° luglio 2004».

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 28 aprile 2006, limitandosi a richiedere — con riserva di articolare la propria difesa — che il ricorso venga respinto stante la sua inammissibilità ed infondatezza.

2.1. — Con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 10 ottobre 2006, la Regione Lazio ha meglio precisato le proprie difese.

2.1.1. — Essa ha inteso, preliminarmente, «specificare la natura e le caratteristiche degli IRCCS», nonché «ripercorrere le fasi della loro evoluzione normativa», segnatamente quella successiva all'avvenuta modifica del titolo V della Costituzione.

Nell'evidenziare, in particolare, la «duplicità di funzioni» (di assistenza e ricerca) che ha sempre caratterizzato gli istituti *de quibus*, nonché, conseguentemente, il loro assoggettamento ad «una disciplina speciale rispetto alla normativa generale in materia di assistenza sanitaria», la resistente ha posto in luce come, ai sensi del novellato testo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e secondo quanto precisato dalla sentenza di questa Corte n. 270 del 2005, debba ritenersi ormai certo che «lo Stato possiede una potestà normativa limitata alla determinazione dei principi fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento degli IRCCS, mentre la concreta regolamentazione attuativa afferisce alla competenza regionale».

Sottolinea, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale — sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002 — ha anche chiarito come, ai fini dell'esercizio della potestà legislativa di dettaglio spettante alle Regioni, non sia necessaria «la previa adozione dei principi generali in leggi statali nuove ed apposite», potendo essi trarsi da «leggi statali (anche non di cornice) già vigenti», essendo, per contro, «impedito allo Stato di adottare disposizioni di dettaglio, anche eventualmente ad efficacia suppletiva». In particolare, infatti, con la sentenza n. 303 del 2003, la Corte ha addirittura escluso che il legislatore statale possa dare vita a norme «di dettaglio “cedevoli” in materia di competenza concorrente», salvo il caso del tutto eccezionale della sussidiarietà «ascendente», conclusione — a dire della resistente — peraltro già desumibile dall'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2.1.2. — È, dunque, in tale complessivo contesto che si inserisce la disciplina, in particolare, dei cosiddetti IRCCS «non trasformati in fondazioni», quali sono — rammenta la resistente — quelli interessati dall'intervento del legislatore regionale del Lazio oggetto del presente giudizio.

Detti istituti, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, debbono essere disciplinati «con atto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni», organo, sottolinea la resistente, configurato — dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) — come «meramente consultivo, dunque ordinariamente privo di autonoma potestà normativa». È quanto, del resto, sarebbe stato affermato dalla stessa sentenza n. 270 del 2005, che qualifica,

proprio l'intesa intervenuta per la disciplina dei cosiddetti «IRCCS non trasformati», come «una modalità di determinazione, condivisa fra Stato e Regioni ed uniforme sull'intero territorio nazionale, di quali debbono essere le caratteristiche comuni di questa categoria residuale di istituti».

L'atto di intesa, dunque, posto in essere ai sensi del già richiamato art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, sarebbe «in quanto tale certamente privo di valore normativo», donde la necessità che detta intesa sia «recepita da un provvedimento normativo statale o (più correttamente, alla luce del riparto di competenze *ex* art. 117 Cost.) regionale ad essa conformi».

2.1.3. — Ciò premesso in termini generali, per quanto concerne specificamente le singole disposizioni censurate, la Regione Lazio esclude che possano ravvisarsi gli ipotizzati profili di illegittimità costituzionale.

2.1.3.1. — Con riferimento, in particolare, alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, la resistente rileva come la scelta — ivi contenuta — di precludere al direttore scientifico degli istituti *de quibus* l'assunzione (anche) dell'incarico di direttore di struttura, ovvero di ogni altro incarico di direzione, si presenta del tutto coerente con quel carattere della «esclusività» che — anche secondo il disposto della norma statale (art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003), che il ricorrente assume, invece, violata — connota il suo rapporto con l'istituto.

Né, d'altra parte, indicazioni contrarie sarebbe lecito trarre — a dispetto di quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri — dal parere reso il 15 novembre 2005 dal Consiglio di Stato, secondo cui, invece, «l'esclusività del rapporto del direttore scientifico» è stata prevista in modo «così chiaro e tassativo, da non poter tollerare eccezioni e temperamenti».

2.1.3.2. — In relazione, poi, alla doglianza che ha investito l'art. 8, comma 3, dell'impugnata legge regionale, la resistente rileva come il proprio intendimento sia stato solo quello di «uniformare la disciplina relativa alla durata del rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli IRCCS alle normative vigenti in materia, ed in particolare con quella relativa ai direttori generali», e segnatamente quelli delle ASL.

Osserva sul punto, inoltre, come già la legge (peraltro ormai abrogata) 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente) — in deroga a quanto previsto dall'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) — avesse consentito ai primari ospedalieri di ruolo, privi dell'anzianità necessaria per conseguire il massimo della pensione, di essere trattenuti in servizio fino al suo raggiungimento, e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Analogamente, l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha conferito ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche — non esclusi quelli delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale — la facoltà «di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età».

Conseguentemente, il disposto dell'art. 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che fissa a sessantacinque anni, per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, il limite massimo di età per il collocamento a riposo, si rivelerebbe «norma non ancora adeguata alle recenti disposizioni legislative che tendono ad innalzare l'età pensionabile», se non addirittura a liberalizzarla, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *a*), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria).

2.1.3.3. — Quanto, invece, alla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 9 dell'impugnata legge regionale, la resistente, nel rilevare come nulla sia specificamente previsto dal d.lgs. n. 288 del 2003, con riferimento al comitato tecnico-scientifico degli IRCCS non trasformati in fondazioni, nonché ribadita la propria legittimazione a disciplinare nel dettaglio la composizione di tale organo, evidenzia l'infondatezza di tale censura.

2.1.3.4. — Infine, la resistente nega che possano ritenersi costituzionalmente illegittimi gli artt. 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3, della medesima legge regionale n. 2 del 2006.

Essa pone in luce, in via preliminare, come il sistema dei controlli (sul quale incidono le disposizioni regionali *de quibus*) previsto per gli IRCCS — già disciplinato, in passato, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dal d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, recante «Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833)» — sia stato fatto oggetto di un intervento parzialmente «caducatorio» da parte della già ricordata sentenza della Corte n. 270 del 2005.

In particolare, tale pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 16, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, ritenendo non conforme a Costituzione l'esistenza di un sistema di controllo preventivo «sugli atti» esercitato da organi statali, confermando, invece, il controllo sugli organi degli IRCCS previsto dai commi 3 e 4 del medesimo art. 16 (non colpiti, difatti, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale).

È, dunque, in un simile contesto — nel quale la Corte (secondo quanto sarebbe stato riconosciuto dalla stessa Avvocatura generale dello Stato nel parere del 5 novembre 2005, allegato dall'odierna resistente alla sua memoria) avrebbe «specificamente censurato l'ampiezza ed eterogeneità dei compiti di vigilanza e di controllo riservati alle amministrazioni statali» — che si inseriscono le summenzionate disposizioni (artt. 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3) dell'impugnata legge della Regione Lazio.

In particolare, la prima di esse (la seconda, in realtà, si limita ad estendere la stessa previsione agli IRCCS già riconosciuti, per i quali sia in corso il procedimento di conferma del riconoscimento), fatte espressamente salve sia «la vigilanza del Ministro della salute» che il controllo sugli organi previsto dai già illustrati commi 3 e 4 dell'art. 16 del d.lgs. n. 288 del 2003, affida alla Giunta regionale il controllo sulle attività di ricerca di cui all'art. 8, del medesimo d.lgs. n. 288 del 2003.

Orbene, tale controllo presenta, secondo la resistente (a dispetto di quanto assume il Presidente del Consiglio dei ministri), carattere «ulteriore» rispetto a quello pure svolto dal Ministro della salute, ai sensi dell'art. 12-*bis* del d.lgs. n. 502 del 1992, ed avente come scopo la verifica della rispondenza delle attività di ricerca degli IRCCS al programma nazionale di ricerca sanitaria elaborato dal medesimo Ministro.

La non sovrapponibilità dei due controlli, costituendo quello regionale nulla di diverso, in fondo, da quella «attività di monitoraggio già prevista dall'ultima parte dell'art. 12-*bis*» del d.lgs. n. 502 del 1992, impedirebbe di ravvisare il denunciato profilo di illegittimità costituzionale.

3. — Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 6 novembre 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all'impugnativa degli artt. 7, comma 2, e 9, della predetta legge della Regione Lazio n. 2 del 2006.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto — in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione — questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, 9, 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288), per contrasto con i principi fondamentali della materia «tutela della salute», desumibili dal d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

2. — Assume, in particolare, il ricorrente che l'art. 7, comma 2, della predetta legge regionale, nel prevedere l'incompatibilità dell'incarico di direttore scientifico degli istituti *de quibus* con quello di direttore di struttura, si pone in contrasto sia con l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, sia con l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa intervenuto tra lo Stato e le Regioni a norma del medesimo decreto legislativo. Entrambi tali articoli, infatti, si limitano a stabilire il carattere esclusivo dell'incarico di direzione scientifica, senza prevedere incompatibilità di sorta.

Deduce, inoltre, il ricorrente Presidente del Consiglio che l'art. 8, comma 3, della stessa legge regionale, fissando nel compimento del settantesimo anno (e non del sessantacinquesimo, come invece previsto dall'art. 11, comma 3, del citato d.lgs. n. 288 del 2003) il limite di età, il cui raggiungimento comporta la cessazione dagli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso i medesimi istituti, viola, del pari, gli evocati parametri costituzionali.

Analogo vizio è prospettato con riferimento all'art. 9 della medesima legge regionale, poiché fissa il numero dei componenti del comitato tecnico-scientifico degli istituti, nonché le modalità per la loro individuazione, in modo difforme da quanto previsto dall'art. 15 dello schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (cosiddetti «IRCCS»), predisposto sempre di intesa tra Stato e Regioni.

Costituzionalmente illegittimi, infine, sarebbero anche gli artt. 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3, dell'impugnata legge regionale, visto che essi attribuiscono alla Giunta regionale il controllo sull'attività di ricerca degli istituti, in contrasto con l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, secondo cui la verifica della coerenza tra la suddetta attività e il programma di ricerca sanitaria nazionale «compete al solo Ministero della salute».

3. — Nel corso dell'udienza pubblica di discussione, il ricorrente ha ribadito la rinuncia parziale all'impugnazione proposta, già risultante dall'atto depositato presso la Cancelleria della Corte il giorno 6 novembre 2006.

4. — La rinuncia parziale effettuata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed accettata dalla Regione Lazio — che ha investito le censure indirizzate avverso gli artt. 7, comma 2, e 9 della legge della stessa Regione Lazio n. 2 del 2006 — comporta l'estinzione del giudizio *in parte qua*, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con la conseguenza che il *thema decidendum* risulta circoscritto alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto, da un lato l'art. 8, comma 3, e, dall'altro gli artt. 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3, della medesima legge regionale.

5. — Entrambe le questioni sono fondate.

5.1. — L'art. 8, comma 3, della legge regionale impugnata viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con un principio fondamentale — desumibile dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003 — attinente alla disciplina ordinamentale degli IRCCS e, dunque, alla materia della «tutela della salute».

La disposizione censurata, sebbene si presti ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (e in particolare, tra le altre, su quella dell'«ordinamento civile», attesa la natura privatistica del rapporto di lavoro intercorrente tra i dirigenti degli IRCCS e i predetti Istituti), deve essere ascritta, prevalentemente, all'ambito materiale della «tutela della salute». Facendo, difatti, applicazione del criterio — già utilizzato da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi nelle quali si è ravvisata una «concorrenza di competenze» — che tende a valorizzare «l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (sentenza n. 50 del 2005, nonché, con specifico riferimento proprio alla materia *de qua*, sentenza n. 181 del 2006), deve ritenersi che l'ambito materiale interessato, in prevalenza, dalla norma in esame sia, appunto, quello della «tutela della salute». Proprio il carattere apicale della posizione ricoperta dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, all'interno di organismi che sono istituzionalmente chiamati ad espletare attività assistenziali di ricovero e cura degli infermi, oltre che di ricerca scientifica bio-medica, rivela l'incidenza che la disciplina relativa alle modalità di cessazione da tali incarichi, per sopraggiunti limiti di età, esercita sull'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e, di riflesso, anche sull'efficienza degli stessi.

Da ciò consegue, quindi, che la regolamentazione del peculiare profilo oggetto di disciplina da parte della norma impugnata non può ritenersi rilevante solo rispetto allo svolgimento del rapporto intercorrente, *iure privatorum*, tra i dirigenti degli IRCCS e i medesimi Istituti, riguardando, piuttosto, proprio aspetti direttamente attinenti alla assistenza sanitaria. Di qui la necessità di una sua conformità a quanto previsto dal già citato art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, restando irrilevanti le normative richiamate dalla resistente nei suoi scritti difensivi in ordine sia al prolungamento del servizio fino al sessantasettesimo anno di età per i pubblici dipendenti al fine di conseguire il livello massimo di trattamento pensionistico, sia — più in generale — alla tendenza della più recente legislazione nel prevedere la elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo per i medesimi dipendenti pubblici.

5.2. — Fondata è, del pari, la censura che investe gli artt. 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3, della medesima legge regionale.

Relativamente ai controlli cui sono sottoposti gli IRCCS, con la sentenza n. 270 del 2005 questa Corte ha dichiarato (punto 17 del Considerato in diritto) la illegittimità costituzionale delle norme disciplinatrici dei soli controlli «preventivi» statali sugli atti degli IRCCS, caducando, entro tali limiti, i commi 1 e 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 288 del 2003 che li avevano previsti.

Conseguentemente, non è fondata la tesi, sostenuta dalla Regione nei propri scritti difensivi, che rinviene nella citata pronuncia il titolo di legittimazione dei predetti artt. 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3, della legge regionale impugnata.

Tali norme, e segnatamente la prima (la seconda, in realtà, si limita ad estendere la stessa disciplina agli IRCCS già riconosciuti, per i quali sia in corso il procedimento di conferma del riconoscimento), fatta formalmente salva la vigilanza del Ministro della salute (nonché — ma tale evenienza non assume particolare rilievo, ai fini che qui interessano — l'attività di controllo sugli organi dei medesimi Istituti), affidano alla Giunta regionale il controllo sulle attività di ricerca, di cui al citato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, che è svolto in sede ministeriale.

In tal modo, dunque, si dà vita ad un'indubbia interferenza sull'attività di vigilanza che la normativa statale affida al Ministero della salute, senza alcuna ragione giustificativa. In virtù, infatti, del collegamento tra l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003 (la norma espressamente richiamata dalla censurata disposizione regionale) e l'art. 12-*bis*, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il controllo del Ministro della salute sulle attività di ricerca degli IRCCS ha come scopo la verifica della loro rispondenza al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal medesimo Ministero.

Né, d'altra parte, per escludere, come fa la difesa della Regione, che le norme censurate diano luogo ad un'inutile «duplicazione» del controllo ministeriale può invocarsi l'argomento teso a dimostrare che quello contemplato dalle disposizioni in esame sia, in fondo, nient'altro che una specificazione della «attività di monitoraggio prevista dall'ultima parte dell'art. 12-*bis*» del d.lgs. 502 del 1992; attività, questa, che per certo continua ad essere di spettanza delle Regioni in rapporto ad atti di programmazione regionale.

Il monitoraggio di cui alla citata norma non investe, infatti, la rispondenza delle attività di ricerca degli IRCCS al programma nazionale (ciò che, del resto, non potrebbe essere, attesa la necessità di «centralizzare» una simile verifica, demandandola all'organo che ha elaborato il programma), bensì i risultati conseguiti, nell'ambito di ciascun servizio sanitario regionale, all'esito di quei singoli progetti dei quali ogni Regione abbia assunto, specificamente, la responsabilità della realizzazione.

Non è, quindi, condivisibile la tesi della Regione Lazio di legittimare su tali basi l'attività di vigilanza demandata alla Giunta regionale dagli artt. 13, comma 1, lettera *b*), e 14, comma 3, dell'impugnata legge regionale, i quali, pertanto, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288);

Dichiara estinto, per intervenuta rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, e 9 della medesima legge della Regione Lazio n. 2 del 2006, proposte — con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, ed al principio di leale cooperazione — dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 423

Sentenza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico - Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento della prova di esame - Ricorso del Governo concernente disposizioni non menzionate nella deliberazione governativa - Inammissibilità della questione.

- Legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, art. 5, comma 3, aggiuntivo della legge della Provincia di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, e 4 sostitutivo della legge della Provincia di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, art. 45, comma 1.
- Costituzione, artt. 33 e 117; statuto Trentino-Alto Adige, art. 9; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico - Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento della prova - Ricorso del Governo - Riconduzione della disciplina impugnata alla materia delle «professioni» di competenza legislativa concorrente - Estensione di tale competenza alla Provincia di Bolzano, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Invasione della competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di «professioni» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censure.

- Legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, art. 5, comma 2, aggiuntivo dell'art. 14 alla legge della Provincia di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3, commi 1, 2, 3, 4, e 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; (Cost., art. 33, comma quinto; statuto Trentino-Alto Adige, art. 9).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2005 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 dicembre 2005 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha, tra l'altro, sollevato, in riferimento all'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 33 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni).

Il ricorrente deduce che l'art. 5, comma 2, della predetta legge provinciale consentirebbe l'esercizio della professione di odontotecnico anche ad una figura professionale particolare, il maestro odontotecnico, il quale conseguiva tale titolo mediante il superamento di un apposito esame istituito e regolamentato su base provinciale. Sempre ad avviso del ricorrente, il comma 3 dello stesso articolo individuerrebbe, poi, i requisiti per l'accesso alla prova d'esame ed il comma 4 rimetterebbe ad una successiva deliberazione della giunta provinciale la definizione delle modalità di svolgimento della prova stessa e della composizione della commissione esaminatrice.

A parere del Presidente del Consiglio dei ministri tali disposizioni, per un verso violerebbero i limiti della competenza legislativa concorrente che spetta alla Provincia in materia di sanità ai sensi dell'art. 9 dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e, per altro verso, esorbiterebbero dalla competenza legislativa concorrente attribuita in materia di professioni alle regioni a statuto ordinario dall'art. 117, terzo comma, Cost., competenza che deve intendersi estesa alla Provincia autonoma di Bolzano, quale forma di autonomia più ampia, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

A quest'ultimo proposito, il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha affermato che, nella materia delle professioni, la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi sono riservate allo Stato.

Infine, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con la potestà legislativa esclusiva in materia di disciplina dei titoli di accesso alle professioni e delle prove dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale attribuita allo Stato dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

2. — Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

Ad avviso della Provincia, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri ha svolto deduzioni esclusivamente con riferimento al contenuto del comma 2 dell'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005, le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto ai commi 3 e 4 dello stesso art. 5 (i quali dettano norme in materia, rispettivamente, di installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali e di disposizioni transitorie relative ai servizi di spazzacamino), sarebbero inammissibili per carenza di motivazione.

Invece la questione relativa all'art. 5, comma 2, sarebbe infondata perché la norma impugnata atterrebbe alla materia dell'artigianato, rispetto alla quale la Provincia ha competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 8, n. 9, dello statuto speciale di autonomia. Infatti gli odontotecnici — secondo la difesa della Provincia — si limitano a preparare e vendere prodotti sanitari e non svolgono attività di assistenza sanitaria, come confermato dall'art. 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie), che vieta loro di compiere interventi diretti sul paziente.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni) in riferimento all'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 33 e 117 della Costituzione.

2. — L'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005 è composto di quattro commi, ognuno dei quali interviene sulla legge della Provincia di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3 (Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana), sostituendo articoli o introducendone di nuovi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 del predetto art. 5.

Precisamente, il comma 2 introduce, nella legge prov. Bolzano n. 3 del 1981, l'art. 14 intitolato «Esame di abilitazione per odontotecnici/odontotecniche»; il comma 3 introduce l'art. 15 intitolato «Installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali»; il comma 4 sostituisce il previgente art. 45 in tema di disposizioni transitorie in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione concernente l'attività dello spazzacamino.

3. — Tanto premesso, in via preliminare si rileva che il verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2005 nella quale è stata deliberata l'impugnazione della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005 riporta, in proposito, l'approvazione della proposta del Ministro per gli affari regionali la cui relazione, allegata al verbale medesimo, menziona esclusivamente il comma 2 dell'art. 5 della legge *de qua*.

Poiché l'oggetto dell'impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo (sentenza n. 338 del 2003), sono pertanto inammissibili le questioni sollevate nei confronti dei commi 3 e 4 dell'art. 5 della menzionata legge provinciale.

4. — L'ambito delle censure sottoposte validamente all'esame della Corte è in tal modo limitato all'art. 5, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005.

Tale norma introduce nella legge prov. Bolzano n. 3 del 1981 l'art. 14 che, a sua volta, risulta composto da cinque commi. Il comma 1 dispone che è autorizzato allo svolgimento della professione di odontotecnico anche chi consegua il titolo di «maestro odontotecnico» superando l'apposito esame provinciale. Il comma 2 individua le prove e le materie sulle quali deve essere svolto quell'esame. Il comma 3 stabilisce i requisiti di ammissione all'esame. Il comma 4 rinvia ad un'apposita delibera della Giunta provinciale per la normativa di dettaglio sull'esame e sulla composizione della commissione esaminatrice. Il comma 5 rinvia ad un emanando regolamento di esecuzione per le disposizioni transitorie.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri tali disposizioni eccederebbero i limiti della competenza legislativa concorrente che spetta alla Provincia in materia di sanità ai sensi dell'art. 9 dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, esorbiterebbero dalla competenza legislativa concorrente attribuita in materia di professioni alle regioni a statuto ordinario dall'art. 117, terzo comma, Cost. — competenza da intendersi estesa alla Provincia autonoma di Bolzano, quale forma di autonomia più ampia, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) — e contrasterebbero con la potestà legislativa esclusiva dello Stato contemplata dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Invece la Provincia riconduce la norma impugnata alla materia dell'artigianato sulla quale essa ha competenza legislativa ai sensi dell'art. 8, n. 9, dello statuto di autonomia speciale.

5. — La questione è fondata.

5.1. — L'art. 5, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005 dispone che il maestro odontotecnico è autorizzato ad esercitare l'attività di odontotecnico.

I contenuti di tale attività sono definiti dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie). Questi testi normativi qualificano l'odontotecnico come esercente una «arte ausiliaria delle professioni sanitarie» (si vedano, in particolare, l'art. 99 del r.d. n. 1265 del 1934 e l'art. 1 del r.d. n. 1334 del 1928) e la Corte ha già riconosciuto che le arti ausiliarie delle professioni sanitarie rientrano nella materia delle «professioni» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003).

Inoltre l'esercizio dell'attività dell'odontotecnico presuppone, non già la semplice iscrizione in un albo, bensì il superamento di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi e, a sensi dell'art. 99 del r.d. n. 1265 del 1934, l'attività medesima è oggetto di vigilanza da parte della pubblica amministrazione. Sono, questi, caratteri tipici delle professioni.

Infine, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 settembre 2005, n. 2005/36 — che stabilisce le regole in base alle quali ciascuno Stato membro riconosce, per l'accesso ad una professione ed al suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri — nell'Allegato II include

quella dell'odontotecnico tra le attività per il cui esercizio in Italia è richiesta una «formazione con struttura particolare», riconducendo quindi l'odontotecnico medesimo tra le qualifiche professionali di cui all'art. 11, lettera c), punto ii).

Si deve dunque concludere nel senso della riconduzione dell'odontotecnico nell'ambito delle professioni invece che in quello dell'artigianato.

5.2. — Lo statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano non contempla una competenza legislativa della Provincia nella materia delle professioni, materia che invece l'art. 117, terzo comma, Cost. inserisce tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente. Tale competenza concorrente si deve quindi intendere estesa alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Rispetto alla menzionata previsione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la Corte ha già affermato che sono riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005; n. 353 del 2003), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).

Dai rilievi svolti discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005, perché esso, disciplinando l'attività del maestro odontotecnico e le condizioni per l'acquisizione della relativa qualifica, definisce una nuova figura professionale ed incide così su di un ambito che rientra nella competenza legislativa dello Stato.

6. — Restano assorbite le censure di violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 670, del 1972 e dell'art. 33 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni);

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 4, della medesima legge della Provincia di Bolzano, sollevate, in riferimento all'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 33 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 424

Sentenza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Professioni - Professioni sanitarie - Norme della Regione Campania - Definizione della figura professionale di musicoterapista e istituzione del relativo «registro professionale regionale» - Ricorso del Governo - Violazione dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di competenza concorrente delle «professioni» - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, di ulteriori norme inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime.

- Legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18, artt. 1, 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera *b)*, 4, 5, 6, della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 21 dicembre 2005 e depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e «per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni», questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera *b)*, 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista).

Il ricorrente espone che, con la predetta legge, la Regione Campania ha disciplinato la nuova figura professionale del musicoterapista (art. 2, comma 1, lettera *b)*), stabilendo il relativo percorso formativo (art. 4), ed ha istituito il «registro professionale regionale del musicoterapista», definendo le procedure ed i requisiti richiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento della relativa iscrizione (artt. 5 e 6). Così facendo, tuttavia, la Regione avrebbe ecceduto dai limiti della competenza legislativa regionale previsti dall'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia concorrente delle professioni e, in particolare, delle professioni sanitarie.

Infatti, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la figura del musicoterapista (il quale avrebbe competenze in campo psicopedagogico, medico e musicale e svolge un tirocinio in strutture della riabilitazione con supervisione clinica) dovrebbe ritenersi compresa tra le professioni sanitarie e, quindi, afferente ad una materia nella quale, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato.

Infine il ricorrente, considerato che le disposizioni della legge della Regione Campania n. 18 del 2005 diverse da quelle oggetto di specifica censura si porrebbero in inscindibile connessione con queste ultime, chiede che l'illegittimità costituzionale sia estesa, in via consequenziale, anche alle restanti disposizioni della legge in esame.

2. — Nel giudizio si è costituita la Regione Campania che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.

Ad avviso della Regione la legge impugnata non violerebbe i limiti imposti alla potestà legislativa concorrente delle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost., perché la legge medesima, come risulterebbe dal comma 2 del suo art. 1, si limiterebbe a promuovere l'applicazione della disciplina della musicoterapia nell'ambito della funzione di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riferimento ai portatori di handicap ed ai soggetti disagiati. La legge, dunque, non regolamenterebbe l'attività in oggetto, bensì costituirebbe il fondamento legislativo ed il limite per futuri interventi di promozione dell'attività stessa, individuando i requisiti ed i presupposti per simili interventi.

Dall'esatta individuazione della finalità della legge discenderebbe, a parere della difesa regionale, anche l'inammissibilità della questione, perché il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri non conterrebbe la specifica indicazione dei motivi di illegittimità di tutte le disposizioni, ma solamente l'apodittica assunzione delle norme impuginate nell'ambito dei principi fondamentali della materia e l'affermazione della connessione delle residue norme con quelle specificamente censurate.

3. — In prossimità dell'udienza di discussione la Regione ha depositato una memoria nella quale sottolinea che, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, è stata promulgata la legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali). Tale nuova disciplina statale imporrebbe di distinguere due tipologie professionali: da un lato, quelle sanitarie (art. 1, comma 1) e, dall'altro, quelle degli «operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1» (art. 1, comma 2). Rispetto alle seconde la legge n. 43 del 2006 prevede la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili professionali. Ne conseguirebbe che il musicoterapista costituirebbe un profilo di operatore di interesse sanitario per il quale le Regioni sarebbero abilitate ad interventi legislativi anche più incisivi rispetto a quello effettuato con la legge impugnata.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e «per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni», questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista).

2. — La questione è fondata.

La legge regionale impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri definisce la musicoterapia come «attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse», avente quale scopo «lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualità della vita» (art. 1). Essa, inoltre, qualifica il musicoterapista come «un soggetto in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia» (art. 2); dispone che il musicoterapista svolge funzioni di prevenzione, di riabilitazione e socio-sanitarie (art. 3); istituisce, presso l'assessorato alla sanità della Regione Campania, «il registro professionale regionale dei musicoterapisti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato il corso per la formazione di musicoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio professionale di almeno trecento ore o un anno presso centri specializzati pubblici o privati, con supervisione clinica e di musicoterapia» (art. 5).

È evidente, pertanto, che la legge impugnata definisce un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, essendo il musicoterapista un soggetto che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici.

L'art. 117, terzo comma, Cost., include la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente e questa Corte ha più volte affermato che, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).

Da simili principi — enunciati anche in giudizi aventi ad oggetto, come quello presente, leggi regionali disciplinanti pratiche terapeutiche non convenzionali (sentenza n. 353 del 2003) — discende l'illegittimità delle disposizioni della legge Regione Campania n. 18 del 2005 impuginate dal Presidente del Consiglio dei ministri. In quanto ricadono tutte nel campo che, come si è detto, deve intendersi riservato allo Stato in forza dell'art. 117, terzo comma, Cost.

3. — Non si può pervenire a conclusione diversa, come sostenuto dalla Regione Campania, facendo leva sulla disciplina introdotta dalla recente legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali).

Pur tralasciando ogni considerazione circa l'effettiva rilevanza di questa legge nel presente giudizio di legittimità costituzionale, si osserva che essa, nel definire le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, stabilisce che tali sono «quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione» (art. 1, comma 1).

Resta così confermata l'illegittimità delle norme regionali impuginate, poiché il musicoterapista svolge funzioni che la stessa legge della Regione Campania n. 18 del 2005 qualifica di natura preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria e dunque, funzioni che presentano i caratteri che, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge n. 43 del 2006, sono propri delle attività espletate da coloro che esercitano professioni sanitarie.

4. — L'intera legge regionale in esame è inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente e pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche agli artt. 1, 2 comma 1, lettera a), e 3, non oggetto di impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista);

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, degli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 425

Sentenza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro e occupazione - Legge della Regione Marche - Norme per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica di alcune delle disposizioni impugnate - Rinuncia parziale al ricorso accettata della controparte - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 20, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *l*), e terzo comma; d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Legge della Regione Marche - Rapporto di apprendistato - Previsione della necessità che la formazione teorica si svolga fuori dell'azienda, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di istruzione nonché lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- Legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, art. 17, comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere *l*) e *n*), e terzo; d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, comma 4, lettera *a*).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 17, comma 4, 20, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'11 aprile 2005, depositato in cancelleria il 18 aprile 2005 e iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Angelo Pandolfo per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato l'11 aprile 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 17, comma 4, 20, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., nonché con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Premesso che specifici aspetti di tale ultima materia di competenza concorrente possono rientrare nella legislazione esclusiva statale — laddove riguardino, caso per caso, l'immigrazione (art. 117, secondo comma, lettera *b*), Cost.), la tutela della concorrenza (lettera *e*), l'ordinamento e l'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici (lettera *g*), l'ordinamento civile (lettera *l*), i diritti civili e sociali per i quali è necessaria una uniformità su tutto il territorio nazionale (lettera *m*), l'istruzione (lettera *n*), la previdenza sociale (lettera *o*) — il ricorrente prende in esame le singole norme impugnate ed in particolare l'art. 17, comma 4, che, regolando i profili formativi dei contratti di apprendistato, statuisce che «la formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda».

Aggiunge il ricorrente che i profili formativi di cui si tratta appaiono legati, ancor prima che alla materia della tutela del lavoro, a quella della istruzione nella quale, secondo l'art. 117, secondo comma, lettera *n*), Cost., esiste una competenza esclusiva dello Stato ad emanare norme generali, nonché a quella dell'ordinamento civile (lettera *l*), in quanto essi attengono a caratteristiche del contratto di lavoro e della qualifica lavorativa; di tal che la disposizione *de qua* inciderebbe — nel porre principi di carattere generale — in materia rientrando nella legislazione esclusiva dello Stato.

L'art. 17 contrasterebbe inoltre con l'art. 49, comma 4, lettera *a*), del d.lgs. n. 276 del 2003 — recante principi fondamentali in materia di legislazione concorrente, come tali vincolanti per la Regione — che prevede la possibilità di acquisire al termine del rapporto di lavoro una qualifica «sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale», senza porre alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalità con le quali la formazione viene svolta dall'apprendista.

1.2. — Si è costituita la Regione Marche la quale, premesso un diffuso richiamo alla sentenza n. 50 del 2005 di questa Corte, ha sostenuto la piena compatibilità delle norme impugnate sia con la ripartizione di potestà legislative prevista dell'art. 117 Cost., sia con le norme ordinarie di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, invocate dal ricorrente quale ulteriore parametro di illegittimità delle norme regionali. In particolare l'art. 17, comma 4, prevede che la formazione «teorica» da espletare nel corso del rapporto di apprendistato debba svolgersi prevalentemente fuori dell'azienda; la norma è censurata per contrasto con l'art. 49, comma 4, lettera *a*), del d.lgs. n. 276 del 2003, il quale però disciplina solo una delle diverse tipologie di apprendistato (quello professionalizzante). Secondo la Regione detta norma, al fine di non invadere le prerogative e le competenze riconosciute ai diversi soggetti coinvolti nella disciplina delle tre tipologie di apprendistato (per l'adempimento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante, per l'acquisizione di un diploma), si limita a predisporre, nei commi 1, 2 e 3, l'iter della definizione completa delle diverse discipline: essa regola le modalità di articolazione di uno specifico segmento della formazione — quella «teorica» — che non esaurisce l'intero percorso formativo da erogare nel corso del rapporto e cioè, secondo l'art. 49, comma 5, lettera *a*), del d.lgs. n. 276 del 2003, quell'insieme delle attività — sia di «formazione teorica» sia di «addestramento pratico» - che costituiscono la «formazione formale». La norma, in altri termini, interviene solo sulla «formazione teorica», ponendo come criterio minimale del relativo svolgimento quello della prevalenza quantitativa della formazione esterna all'azienda, senza incidere sulle modalità, i criteri, l'articolazione e la durata della «formazione formale» nel suo complesso, e senza disciplinare in alcun modo l'attività formativa che dovrà essere svolta all'interno dell'azienda. Una volta che non sia stata esclusa in radice la possibilità di svolgere attività formativa, utile al raggiungimento delle 120 ore minime previste, all'interno dell'azienda, nulla vieta al legislatore regionale di stabilire un criterio di prevalenza delle ore da svolgere all'esterno dell'impresa.

2. — Con nota depositata in data 28 marzo 2006, l'Avvocatura generale dello Stato ha prodotto copia della delibera del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, concernente la rinuncia parziale all'impugnazione di alcune disposizioni. In particolare, il ricorrente prende atto della sopravvenuta legge della Regione Marche 10 febbraio 2006, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 - «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»), e rileva la propria carenza d'interesse alle censure concernenti gli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 20, commi 2, 3 e 4, dovendosi così limitare l'impugnazione al solo art. 17, comma 4.

3. — Anteriormente a tale nota, la Regione Marche ha depositato ulteriore memoria difensiva nella quale, dopo aver specificato — quanto all'impugnazione dell'art. 17, comma 4 - che tale disposizione non è stata oggetto di modifiche ad opera della citata legge regionale n. 4 del 2006 - «in quanto la Regione ritiene sufficientemente chiara e ragionevole l'attuale formulazione, ai fini del superamento dello scrutinio di legittimità costituzionale» — osserva come proprio dagli artt. 49, commi 1, 4, lettera *a*), e 5 del d.lgs. n. 276 del 2003, si desuma il principio, tenuto fermo dalla norma censurata, secondo cui la formazione all'interno dell'azienda costituisce uno dei tratti tipici dell'apprendistato. Infatti, dalla legislazione nazionale si evince che la disciplina dell'apprendistato professionalizzante ingloba momenti di formazione formale esterna all'azienda e che la formazione esterna all'azienda è, in particolare, quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.

La legge regionale non entrerebbe, quindi, in conflitto con la legislazione nazionale, considerato che la collocazione all'esterno dell'azienda è una possibilità, ammessa espressamente dal d.lgs. n. 276 del 2003 e che, inoltre, la collocazione all'esterno è del tutto naturale quando la formazione è, in ossequio alla legislazione nazionale, espressamente finalizzata ad integrare il processo di qualificazione realizzabile nel lavoro e con l'addestramento sul lavoro. Del resto, l'art. 17, comma 4, della legge reg. n. 2 del 2005 non fissa un quantitativo minimo di formazione teorica, ma si limita a ribadire che essa deve svolgersi, peraltro in via prevalente e non esclusiva, all'esterno dell'azienda.

La Regione aggiunge poi che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato (con circolare 15 luglio 2005, n. 30) che spetta alle Regioni regolamentare l'articolazione della formazione formale che dovrà essere espletata nell'ambito del rapporto di apprendistato, previa intesa con le parti sociali, intesa che nella specie sarebbe stata raggiunta.

4. — Nell'imminenza dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in cui insiste nella richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della legge reg. Marche n. 2 del 2005, in quanto lesivo dell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione e, comunque, contrastante con i principi fondamentali posti in materia di tutela e sicurezza del lavoro dall'art. 49, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 276 del 2003. Secondo il ricorrente, allorché una norma regionale regoli aspetti della disciplina che riguardano specificamente il rapporto contrattuale e profili generali connessi alla valenza del titolo di studio, essa è illegittima, in quanto la regolamentazione degli stessi è rimessa al legislatore statale: ciò accadrebbe nella specie, perché la Regione, nell'imporre le modalità alle quali il rapporto deve uniformarsi, regolerebbe direttamente il contenuto del rapporto di lavoro dell'apprendista e, quanto meno indirettamente, il titolo di istruzione che ne consegue, aspetti entrambi estranei alla competenza legislativa regionale. Inoltre, per effetto della norma interposta, si verifica che al termine del rapporto il soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante possa conseguire una qualifica sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra-aziendale, senza che sia posta alcuna prescrizione specifica relativamente alle modalità di svolgimento della formazione stessa.

La circostanza che la legge statale ammetta espressamente, per l'apprendistato professionalizzante, la possibilità di una formazione extra-aziendale (per la determinazione delle cui modalità di svolgimento la Regione reclama una propria competenza esclusiva) non sarebbe sufficiente a giustificare un intervento del legislatore regionale che individui i termini di detta formazione in modo da incidere sostanzialmente sulle modalità di svolgimento della medesima nel suo complesso, riducendo in termini sostanzialmente insignificanti la formazione aziendale, sulla quale è pacifico che la Regione non può intervenire.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 17, comma 4, 20, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ma, essendo sopravvenuta la legge della Regione Marche 10 febbraio 2006, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio, n. 2 — «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro»), ha dichiarato di non aver più interesse a mantenere l'impugnazione ad eccezione della parte di questa rivolta contro la disposizione del citato art. 17, comma 4, rimasta identica anche a seguito delle sopravvenute modifiche, e ha depositato parziale rinuncia, accettata in udienza dalla difesa della Regione.

Per quanto concerne le questioni oggetto della rinuncia parziale, deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.

L'art. 17, comma 4, della legge n. 2 del 2005 della Regione Marche non è stato modificato dalla successiva legge della Regione Marche n. 4 del 2006. Tale norma è così formulata: «la formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda». Essa viene censurata con riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma, Cost., in quanto lesiva delle competenze statali in materia di ordinamento civile e di istruzione, nonché in riferimento all'art. 49, lettera a), del d.lgs. n. 276 del 2003, da considerare norma interposta — con riferimento alla materia tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente (ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., così implicitamente richiamato) — il quale prevede la possibilità per l'apprendista di acquisire al termine del rapporto di lavoro una qualifica «sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale senza porre alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalità con le quali la formazione viene svolta dall'apprendista».

2. — La questione non è fondata.

Come si è rilevato (con la recente sentenza n. 406 del 2006) su questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in merito a disposizioni della legge della Regione Toscana 21 febbraio 2005, n. 20, questa Corte — in sede di scrutinio di numerose disposizioni della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega a Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del d.lgs. n. 276 del 2003, impuginate da alcune Regioni — ha precisato che la disciplina dell'apprendistato è costituita da norme che attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di diversa attribuzione (esclusiva dello Stato, ripartita, residuale delle Regioni) e che alla composizione delle relative interferenze provvedono strumenti attuativi del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2005).

La Corte ha osservato, altresì, che, mentre la formazione da impartire all'interno delle aziende attiene precipuamente all'ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale, con interferenze però con altre materie, in particolare con l'istruzione, per la quale lo Stato ha varie attribuzioni: norme generali e determinazione dei principi fondamentali (v. anche sentenza n. 279 del 2005 nonché, da ultimo, sentenza n. 286 del 2006).

Alla stregua di tali rilievi, la Corte ha dichiarato non fondate le censure mosse dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Trento, allora ricorrenti, contro la normativa statale che stabilisce: a) la rimessione della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresenta-

tive sul piano regionale, nel rispetto di alcuni principi direttivi tra i quali, per quanto qui interessa, la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali (art. 49, comma 5, lettera a), del d.lgs. n. 276 del 2003); b) il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni (art. 49, comma 5, lettera b), dello stesso d.lgs. n. 276 del 2003); c) la regola per cui, ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative (art. 50, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 276 del 2003).

Va infine ricordato che l'art. 51, comma 1, del decreto n. 276 del 2003 dispone che «la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi d'istruzione e di istruzione e formazione professionale».

Da tali rilievi emerge che è la stessa legislazione statale ad attribuire alle Regioni compiti anche normativi in materia di definizione dei profili formativi, dei rapporti tra siffatti profili e la definizione della formazione, con riguardo all'eventuale ulteriore istruzione e in coerenza con il collegamento che il legislatore statale ha voluto stabilire tra lo svolgimento dei rapporti di lavoro a contenuto anche formativo e il settore dell'istruzione.

La disciplina statale, da un lato, per l'apprendistato professionalizzante prevede un monte ore minimo (centoventi ore) per la formazione interna ed esterna, senza distinguere tra queste; dall'altro, per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rimette alle Regioni «la regolamentazione e la durata dell'apprendistato (...) per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative».

Ora, va messo in evidenza che la disposizione censurata non modifica il monte ore complessivo di formazione, limitandosi a stabilire un generico criterio di prevalenza della formazione teorica (di competenza regionale) nel senso di un suo svolgimento all'esterno dell'azienda, peraltro in conformità a quanto notoriamente già avviene. Essa, pertanto, non impone, di per sé, alcuna limitazione al conseguimento della qualifica perseguita agli effetti lavorativi e del prosieguo dell'istruzione, sicché si deve concludere che il denunciato contrasto con i parametri evocati non sussiste e che la questione è, quindi, infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, 13, comma 3, 20, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della medesima legge della Regione Marche n. 2 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e n), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 426

Sentenza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita per inabilità permanente - Cumulo delle inabilità da infortuni o malattie professionali successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 e di quelle conseguenti ad infortuni o malattie preesistenti - Esclusione - Denunciato eccesso di delega nonché lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto dell'assicurato ad ottenere mezzi adeguati alle esigenze di vita - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo.
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144), promossi con ordinanze del 24 febbraio 2004 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Ottavio Daniele Pardossi e l'Inail e del 21 novembre 2005 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Giorgio Filippi e l'Inail, rispettivamente iscritte al n. 431 del registro ordinanze 2004 e al n. 55 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, edizione straordinaria del 3 giugno 2004 e nel n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione dell'Inail, di Giorgio Filippi e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Giorgio Antonini per Giorgio Filippi, Luigi La Peccerella per l'Inail e l'Avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio, promosso da Ottavio Daniele Pardossi — già titolare di rendita ragguagliata al 14 per cento di inabilità lavorativa, in conseguenza di un precedente infortunio sul lavoro verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144) — nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) per il conseguimento delle prestazioni assicurative dovute per un successivo infortunio sul lavoro subito il 31 maggio 2001, in esito al quale era residuata una menomazione della sua integrità fisica pari al 4,5 per cento, come tale inferiore al minimo indennizzabile ai sensi dell'art. 13 del citato d.lgs. n. 38 del 2000, il Tribunale di Pisa, rilevato che il secondo e terzo periodo del sesto comma di quest'ultimo articolo non consentono di proce-

dere ad una valutazione complessiva dei postumi conseguenti ad infortuni o malattie professionali disciplinati dal citato decreto legislativo con quelli conseguenti ad infortuni o malattie professionali verificatesi o denunciate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, ha sollevato, con ordinanza del 24 febbraio 2004, questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni, per violazione degli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., lamenta il rimettente che il legislatore delegato ha superato i limiti della delega di cui all'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): mentre questa affidava al Governo il preciso compito di estendere l'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ricomprendendovi la copertura del rischio «danno biologico», fermi restando i livelli di sicurezza sociale fino ad allora garantiti, di fatto si è realizzato un vero e proprio «intervento demolitore» del meccanismo già prefigurato dall'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) tutte le volte in cui — come nel caso in esame — la percentuale di inabilità riportata nell'infortunio successivo non sia idonea né a garantire un ristoro capitalizzato, perché inferiore al 6 per cento, né un incremento della rendita.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., osserva il rimettente che la previsione della franchigia di indennizzo da parte del legislatore delegato non è conforme al parametro evocato risolvendosi in una vera e propria ablazione del diritto ad ottenere i «mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

Secondo il giudice *a quo*, anche il parametro dell'eguaglianza tra cittadini risulterebbe leso dalla norma censurata, potendo accadere che, per patologie identiche, si abbiano trattamenti diversi, a seconda che la loro coesistenza si ponga a cavallo tra il vecchio e il nuovo regime, ovvero esclusivamente nel nuovo. In particolare, restano irragionevolmente penalizzati quei lavoratori le cui inabilità ricevono trattamento dalle due discipline, mentre per gli altri il meccanismo di calcolo è unicamente quello indicato dall'art. 80 del testo unico, riformulato nell'art. 13, comma 5, della legge n. 38 del 2000.

2. — Identica questione di legittimità costituzionale è stata sollevata — con riferimento alla medesima norma ed ai medesimi parametri costituzionali — dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 21 novembre 2005, nel corso di un giudizio promosso da Giorgio Filippi, già titolare di una rendita per «broncopatia» ragguagliata al 15 per cento di inabilità lavorativa, nei confronti dell'INAIL, per il conseguimento delle prestazioni assicurative dovute in dipendenza di una patologia asbestosica, di origine professionale, produttiva di un danno biologico nella misura del 5 per cento, denunciata in data posteriore al 25 luglio 2000.

In aggiunta alle argomentazioni già esposte dal Tribunale di Pisa, il rimettente osserva che il d.lgs. n. 38 del 2000 non ha modificato affatto il principio generale in tema di assicurazione antinfortunistica secondo cui, ove gli infortuni o le malattie si verifichino in tempi diversi, non si procede a più rendite, ma se ne eroga una sola, al fine di valutare globalmente la riduzione dell'attitudine lavorativa sulla base di un apprezzamento unitario di tutti gli esiti invalidanti, e ciò tanto nel caso in cui l'ulteriore evento lesivo abbia una valenza autonoma ai fini della costituzione della rendita, quanto nel caso in cui esso non raggiunga la soglia invalidante; principio che trova applicazione anche quando l'inabilità sia derivata in parte da infortunio sul lavoro e in parte da malattia professionale (art. 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965).

3. — In entrambi i giudizi si è costituito l'INAIL, concludendo per l'infondatezza della questione sotto tutti i profili prospettati.

Con riferimento al denunciato eccesso di delega, l'Istituto osserva che i principi e criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione vanno ricostruiti tenendo conto della disciplina complessiva e delle finalità che ispirano la delega, laddove il rimettente si è riferito alla sola lettera *s*) dell'art. 55, comma 1, della legge n. 144 del 1999, avulsa dal suo contesto. Nel caso di specie, la complessiva revisione del sistema di indennizzo prima vigente si poneva come imprescindibile presupposto logico-giuridico per il razionale esercizio della delega, al fine di evitare che una operazione meramente additiva producesse eccessi di indennizzo in alcuni casi, o vuoti di tutela in altri.

Ad avviso dell'Istituto previdenziale, la norma impugnata, a differenza di quanto previsto dall'art. 74 del testo unico del 1965, che poneva a fondamento del diritto alla rendita la perdita dell'attitudine al lavoro, commisura le prestazioni indennitarie al grado di accertata menomazione dell'integrità psico-fisica. D'altra parte, diverse sono anche le conseguenze — sotto il profilo della misura, della tipologia e dell'oggetto delle prestazioni indennitarie — delle distinte tipologie di postumi permanenti prese in considerazione dai due regimi. Ne consegue

che la situazione del soggetto colpito da due eventi lesivi ricadenti in diverso regime, e quindi portatore di inabilità disomogenee, non è sovrapponibile a quella del soggetto che sia stato colpito da più eventi lesivi ricadenti nello stesso regime.

4. — Si è costituito in giudizio uno dei due ricorrenti, Giorgio Filippi, il quale ha condiviso in pieno le motivazioni addotte dal Tribunale di Trieste.

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, invocando la declaratoria di inammissibilità, o, comunque, di infondatezza della questione.

L'Avvocatura erariale rileva che i nuovi criteri di calcolo degli indennizzi per inabilità permanente connessi al danno biologico non sono affatto confrontabili con quelli previsti dalla precedente normativa. L'unificazione delle inabilità — secondo l'interveniente — può avvenire solo a parità di parametri di calcolo e, conseguentemente, per eventi verificatisi in vigenza della nuova disciplina.

Secondo l'Avvocatura, lungi dall'eccedere l'ambito della delega, la norma impugnata si inquadra armonicamente nel nuovo sistema caratterizzato da una rimodulazione delle rendite e dell'ammontare dei premi che sono stati ricalibrati in vista della risarcibilità del danno biologico, scelta questa del tutto ragionevole e come tale insindacabile della Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. — I Tribunali di Pisa e di Trieste, con due ordinanze di identico contenuto, sollevano questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione — dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non consente di procedere ad una valutazione complessiva dei postumi conseguenti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali verificatisi o denunciati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 (Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella di indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) e di quelli intervenuti dopo tale data.

Secondo i rimettenti, la disposizione censurata violerebbe sia l'art. 76 Cost., per aver ecceduto i limiti fissati dalla legge di delega; sia l'art. 38, secondo comma, Cost., perché, attraverso l'introduzione di franchigie di indennizzo, avrebbe pregiudicato il diritto dell'assicurato ad ottenere i mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio o malattia professionale; sia l'art. 3, secondo comma, Cost., per aver irrazionalmente previsto, per medesime patologie conseguenti all'attività lavorativa, trattamenti diversi, a seconda che esse si manifestino a cavallo fra il vecchio e il nuovo regime, ovvero solo nel nuovo.

2. — In via preliminare, dev'essere disposta la riunione dei giudizi aventi ad oggetto la medesima questione.

3. — La questione non è fondata.

3.1. — Quanto al denunciato eccesso di delega, va rilevato, in via generale, che i principi e criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione vanno ricostruiti tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che hanno ispirato il provvedimento. Peraltro, l'art. 76 Cost. non impedisce l'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (sentenze n. 198 del 1998 e n. 117 del 1997).

In questa ottica, dev'essere considerato l'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Esso, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha indicato, alla lettera *s*), tra i principi ed i criteri direttivi, la previsione, nell'ambito del sistema di indennizzo e di sostegno sociale, proprio del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), «di un'adeguata copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi».

Orbene, considerato che l'originario sistema di calcolo dell'indennizzo per inabilità permanente erogato dall'Istituto, configurato dal d.P.R. n. 1124 del 1965, era modellato su parametri mutuati dal tradizionale mecca-

nismo di calcolo del danno patrimoniale, l'attuazione della delega, con l'introduzione della categoria del danno biologico nell'ambito indennitario, non poteva non comportare una profonda revisione del sistema complessivo delle prestazioni economiche da inabilità permanente.

Mentre, infatti, nel precedente sistema l'INAIL erogava prestazioni economiche riferite all'attitudine al lavoro che di fatto già comprendevano, in parte o per intero, il danno biologico, la nuova disciplina copre esplicitamente tale danno all'art. 13, precisando che «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato» (art. 13, comma 1). Il d.lgs. n. 38 del 2000, in coerente attuazione della delega, considera i rapporti della nuova normativa con le situazioni pregresse disciplinandoli compiutamente. È chiaro, quindi, che così facendo il legislatore non ha ecceduto i limiti della delega, ma ha solo dato ad essa uno sviluppo coerente.

3.2. — Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., è sufficiente osservare che la separata considerazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13, rispetto a quelli pregressi, è conseguenza di una ragionevole scelta discrezionale del legislatore e quindi rispettosa del principio di eguaglianza. L'obiettivo differenza dei parametri valutativi e delle conseguenze indennizzabili richiedeva un'articolazione che tenesse conto delle diversità ed al tempo stesso non lasciasse, nell'ambito di ciascuno dei diversi regimi, alcun vuoto di tutela (sul punto si veda la sentenza n. 71 del 1990, concernente la legittimità della mancata valutazione complessiva di più inabilità permanenti contratte in settori lavorativi diversi, rispettivamente industriali e agricoli, e ciò proprio in considerazione delle difformità esistenti nei due settori in termini sia di presupposti del rapporto assicurativo, sia di obblighi contributivi, nonché di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche in ciascuno dei contesti lavorativi).

La ragionevolezza della norma censurata va affermata con riferimento non soltanto alle opzioni di fondo poste a base del nuovo sistema, ma anche alla particolare disciplina, dettata dalla norma medesima, per le menomazioni preesistenti rispetto a quelle intervenute dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema.

In ordine a quest'ultimo aspetto, compatibile con il principio dettato dall'art. 3, secondo comma, Cost. deve considerarsi la diversa disciplina riservata agli eventi lesivi *ratione temporis*, atteso che il fluire del tempo costituisce elemento di per sé idoneo a differenziare le situazioni soggettive (v. *ex plurimis*, sentenza n. 342 del 2006).

Giova rammentare, del resto, che questa Corte, nel decidere una fattispecie analoga a quella in esame, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1993, n. 243, nella parte in cui individua, con decorrenza dal 1° giugno 1993, ai fini del riconoscimento del diritto a prestazioni e del calcolo della rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale in agricoltura, condizioni e parametri diversi da quelli previsti dalla precedente normativa (ordinanza n. 108 del 2002).

Dalla rilevata legittimità costituzionale della delimitazione temporale dell'applicabilità dell'art. 13, discende la non contrarietà a Costituzione del sesto comma della stessa disposizione nella parte in cui non prevede la possibilità di unificazione dei postumi di eventi ricadenti sotto il regime del d.P.R. n. 1124 del 1965 con quelli di eventi disciplinati dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000.

La scelta del legislatore trova spiegazione nella oggettiva impossibilità — nel caso contemplato dalla norma impugnata — di considerare unitariamente i postumi permanenti disomogenei, essendo valutati, gli uni, in termini di riduzione dell'attitudine al lavoro, e gli altri, in termini di menomazione dell'integrità psicofisica, con criteri necessariamente diversi tra loro (*cfr.* le tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, e le tabelle delle menomazioni per gli eventi disciplinati dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000).

3.3. — Quanto all'art. 38 secondo comma, Cost., si deve osservare che esso rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale temperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie. Del resto, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali non è ispirata al criterio della piena socializzazione del rischio, giacché il d.P.R. n. 1124 del 1965 circoscrive l'ambito della sua operatività in relazione sia all'aspetto oggettivo, che a quello soggettivo (sentenze n. 17 del 1995 e n. 310 del 1994).

In tale prospettiva l'adeguatezza della tutela assicurata dal d.lgs. n. 38 del 2000 dev'essere valutata tenendo presente l'innovazione legislativa nel suo complesso.

Sotto questo aspetto non può negarsi che la nuova disciplina è migliorativa rispetto al precedente regime, prevedendo essa non solo l'abbassamento del grado minimo indennizzabile dall'11 per cento al 6 per cento, ma anche l'estensione della copertura a tipologie di danni prima non contemplate, oltre ad una maggiore personalizzazione dell'indennizzo.

Parimenti non contrastante con il parametro costituzionale in esame, appare la disciplina particolare della valutazione delle inabilità preesistenti all'entrata in vigore del nuovo regime, in occasione di un nuovo infortunio o di una nuova malattia professionale.

In caso di evento lesivo posteriore al 25 luglio 2000 preceduto da altra menomazione già indennizzata, il nuovo sistema assicura una prestazione aggiuntiva ove la lesione posteriore sia di grado superiore al 5 per cento. In questa ipotesi, l'assicurato, oltre all'indennizzo in capitale o rendita, spettante ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, continuerà a percepire la rendita corrisposta ai sensi della disciplina precedente; rendita alla quale si applicheranno tutti gli istituti giuridici già previsti dal testo unico del 1965 (revisione, rivalutazione, quote integrative).

Se invece, la menomazione precedente non sia stata indennizzata, il danno biologico sopravvenuto sarà riportato non all'integrità psico-fisica completa, ma a quella ridotta per effetto della preesistente menomazione.

Da un simile quadro complessivo risulta dunque che la tutela approntata dal nuovo sistema non configge con il canone costituzionale invocato.

3.4. — In conclusione, la separata considerazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13, rispetto a quelli pregressi, costituisce una logica conseguenza di una razionale scelta discrezionale del legislatore, nel pieno rispetto degli artt. 76, 3 e 38 Cost., fondata sull'obiettivo differenza dei parametri valutativi e delle conseguenze indennizzabili ed articolata in modo tale da non lasciare, nell'ambito di ciascuno dei diversi regimi, alcun vuoto di tutela (si veda la sentenza n. 71 del 1990).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa e dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 427

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Indebita estensione della giurisdizione del giudice tributario in ordine all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa al calcolo della sanzione con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per irrazionalità e disparità di trattamento - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale e sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice remittente.

- D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 3, 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2002, n. 73, (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 17 febbraio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, nel procedimento tributario vertente tra WHITE E BLACK Distribuzioni Discografiche s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tortona, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Alessandria, con ordinanza in data 17 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), nel testo risultante dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), in relazione all'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, e, «in via subordinata», per violazione dell'art. 3 Cost.;

che il rimettente, premesso di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da una società avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 emesso dall'Agenzia delle entrate, ritiene di «eccepire d'ufficio» due motivi di incostituzionalità della norma richiamata;

che, innanzitutto, in forza del combinato disposto dell'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 e dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la designazione, da parte del legislatore, dell'Agenzia delle entrate quale ufficio competente alla irrogazione della sanzione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, determinerebbe la estensione della giurisdizione delle commissioni tributarie ad una materia estranea al processo tributario, quale sarebbe appunto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato cosiddetto «sommerso», in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione che, secondo l'insegnamento di questa Corte (sentenza n. 144 del 1998), porrebbero quale limite per il riordino delle giurisdizioni speciali quello di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza;

che, «in via subordinata», il rimettente eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 per violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che esso, nell'indicare come *dies a quo* del periodo cui commisurare la sanzione un termine fisso, e cioè il primo giorno dell'anno, determinerebbe disparità di trattamento in quanto prescinderebbe dalla durata effettiva del rapporto di lavoro irregolare;

che la Commissione tributaria ritiene *in re ipsa* la rilevanza delle questioni prospettate, in quanto il giudizio sulla legittimità della irrogazione della sanzione dipenderebbe comunque dalla «permanenza nell'ordinamento» dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito nella legge n. 73 del 2002;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione dal momento che questa sarebbe formulata in maniera del tutto generica e senza l'indicazione dell'oggetto e dei termini della controversia;

che — ad avviso dell'Avvocatura — inammissibile sarebbe anche la censura riguardante la giurisdizione del giudice tributario, dal momento che questa Corte, con sentenza n. 144 del 2005, ha affermato che, pur in presenza di contrasti giurisprudenziali, la competenza del giudice tributario «non appare implausibile»;

che, con ordinanza 10 febbraio 2006, n. 2888, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esaminato analoga questione, affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario;

che, osserva ancora l'Avvocatura, tale conclusione appare ragionevole in quanto si tratta di sanzioni connesse a violazioni che «presentano un collegamento oggettivo con obblighi (anche) fiscali cui l'impresa soggiace»;

che, peraltro, l'accertamento e la contestazione delle violazioni avvengono al termine di un procedimento di verifica condotto applicando le medesime norme procedurali sugli accertamenti di imposta, stante il rinvio al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), operato dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 12 del 2002;

che, secondo l'Avvocatura, la censura relativa al contrasto con l'art. 3 Cost. sarebbe, infine, manifestamente inammissibile e comunque infondata, essendo la stessa già stata accolta dalla Corte con la sentenza n. 144 del 2005.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione, questa Corte, con sentenza n. 144 del 2005, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 3, comma 3, decreto-legge n. 12 del 2002, convertito nella legge n. 73 del 2002, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione;

che, successivamente, è intervenuto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, sostituendo i commi 3 e 5 del medesimo;

che il nuovo testo dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 prevede, per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione, la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, stabilendo altresì che «l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata»;

che il vigente comma 5 attribuisce la competenza ad irrogare la suddetta sanzione alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza di entrambe le questioni dal medesimo sollevate, alla luce del mutato quadro normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1154

N. 428

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi prodotti da conti correnti bancari e postali - Applicabilità nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG - Retroattiva estensione, con norma dichiaratamente interpretativa, ai rapporti sorti anteriormente al 1° luglio 1998 - Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza ed equità, nonché dell'affidamento del contribuente - Lamentata surrettizia introduzione di un'imposizione nuova rispetto alla normativa applicabile *ratione temporis* - Questione sollevata sulla base dell'erroneo presupposto secondo cui la disposizione censurata non sarebbe una norma di interpretazione autentica - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 18 febbraio 1999, n. 28, art. 14; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 23, 76, 77, primo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), promosso con ordinanza del 4 ottobre 2005 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel giudizio vertente tra il Comune di Milano e l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Milano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario di appello — riguardante il ricorso proposto dal comune di Milano avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso della ritenuta effettuata a titolo di imposta da vari istituti di credito, ai sensi dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sugli interessi maturati nel corso dell'anno 1996 sui depositi, titoli e conti correnti intestati all'AMSA - Azienda Municipalizzata per i Servizi Ambientali (all'epoca priva di personalità giuridica distinta da quella del Comune di Milano) —, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con ordinanza del 4 ottobre 2005, pervenuta alla Corte costituzionale il 20 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 76, 77, primo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), recante la rubrica «Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale», nella parte in cui si applica al testo dell'art. 26, quarto comma, «ultimo periodo» (*recte*: terzo periodo), del d.P.R. n. 600 del 1973, anche nella formulazione anteriore alla sostituzione di detto art. 26 operata, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

che, per il giudice rimettente, il citato art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente anteriormente al 1° luglio 1998 ed applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di causa — nel prevedere l'applicazione, in sostituzione dell'ordinaria imposizione sul reddito delle persone giuridiche, della suddetta ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale «a titolo di acconto», nei confronti di quanti sono soggetti all'imposta ordinaria, nonché «a titolo d'imposta, nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso» —, riguarderebbe soltanto i soggetti incisi e quelli esenti dall'IRPEG e non i soggetti esclusi dall'imposta;

che, sempre per il giudice *a quo*, tale interpretazione sarebbe l'unica possibile alla luce dei criteri e principi dettati dalla legge di delegazione in base alla quale era stato emanato il predetto d.P.R. n. 600 del 1973, cioè dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria);

che infatti, ad avviso della Commissione tributaria regionale, l'art. 10, secondo comma, numero 5, di tale legge di delegazione — disponendo l'applicazione della menzionata ritenuta nei confronti dei soggetti incisi od esenti dall'imposta e consentendo al legislatore delegato la previsione di «particolari ritenute» solo per redditi corrisposti a non residenti — imporrebbe di interpretare il citato art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 nel senso che la ritenuta a titolo d'imposta è applicata soltanto nei confronti dei «soggetti esenti» dall'IRPEG e di quelli non residenti («in ogni altro caso»), non anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta;

che, ad avviso del rimettente, tale interpretazione sarebbe confermata dal rilievo che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1974 (data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 600 del 1973) ed il 31 dicembre 1990, la legislazione tributaria non prevedeva soggetti esclusi dall'IRPEG, ad eccezione dello Stato, in quanto sia l'art. 2, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), sia, successivamente, l'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), indicavano come non «soggetti all'imposta» esclusivamente gli organi e le amministrazioni dello Stato;

che infatti — sottolinea il giudice *a quo* — la non soggezione all'imposta è stata prevista per i comuni (e per altri enti pubblici) soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1991, a seguito della modifica apportata al suddetto art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 dall'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403;

che, proprio in considerazione della indicata sopravvenuta esclusione dall'IRPEG dei comuni e di altri enti, il legislatore — secondo il medesimo giudice — avrebbe delegato il Governo, con l'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a rivedere la disciplina dell'imposta sui redditi di capitale, al fine di fornire una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito e di prevedere «norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale»;

che, come afferma il rimettente, l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, in vigore dal 1° luglio 1998, in attuazione di detta legge di delegazione, ha sostituito l'art. 26, quarto comma, terzo periodo,

del d.P.R. n. 600 del 1973, introducendo per la prima volta, con «norma di chiusura» («ed in ogni altro caso»), la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi e sui redditi di capitale anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG;

che pertanto, a parere della Commissione tributaria regionale, un problema interpretativo dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 — in ordine all'applicabilità della ritenuta a titolo d'imposta anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG — si è posto solo a decorrere dal 1° luglio 1998, a seguito dell'entrata in vigore del menzionato art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997 e della menzionata «norma di chiusura»;

che la Commissione tributaria osserva che, in riferimento al suddetto problema interpretativo ed in presenza di contrastanti soluzioni ermeneutiche fornite al riguardo dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, il legislatore ha emanato il censurato art. 14 della legge n. 28 del 1999 (entrato in vigore il 9 marzo 1999), al fine di imporre una interpretazione autentica dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo all'epoca vigente, ed ha perciò statuito che quest'ultima disposizione, per quanto attiene all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, «deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche»;

che — rileva ancora il rimettente — la costante giurisprudenza di legittimità, in contrasto con l'origine e la funzione di detta norma interpretativa, attribuisce a quest'ultima una efficacia retroattiva senza limiti temporali, ritenendola applicabile non soltanto al testo dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente al 9 marzo 1999 (data di entrata in vigore della norma censurata), ma, con riguardo ai rapporti tributari ancora in corso, anche a quello vigente anteriormente al 1° luglio 1998;

che, invece, il giudice *a quo* riconosce la natura genuinamente interpretativa del denunciato art. 14 della legge n. 28 del 1999 e la sua legittimità costituzionale (quale accertata anche dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 174 del 2001 e n. 313 del 2002) solo in riferimento al testo del citato art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente a decorrere dal 1° luglio 1998;

che il medesimo giudice nega, conseguentemente, la natura interpretativa dello stesso articolo 14, del quale afferma, invece, la natura innovativa e retroattiva, in riferimento al testo dell'art. 26 del d.P.R. n. 600, vigente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 ed il 30 giugno 1998 ed applicabile nel giudizio principale;

che infatti, ad avviso della Commissione tributaria, la previsione, contenuta nella norma censurata, dell'obbligo di effettuare la ritenuta a titolo di imposta anche nei confronti dei soggetti «esclusi» dall'IRPEG, ivi compresi i comuni, non rientrerebbe tra i significati attribuibili alla disposizione applicabile nel giudizio *a quo*;

che per il rimettente, alla stregua di tali premesse e con riguardo esclusivamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 ed il 30 giugno 1998, la norma denunciata si porrebbe in contrasto: *a)* con l'art. 3 Cost., per violazione dei principi della ragionevolezza, dell'equità e del legittimo affidamento, perché attribuirebbe alla disposizione oggetto di «interpretazione autentica» un significato non compatibile con il testo normativo e pertanto, per effetto di tale sua efficacia innovativa e retroattiva, lederebbe i diritti già acquisiti dal contribuente, a suo tempo certo di essere escluso dall'imposta; *b)* con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché interpreterebbe «capziosamente» l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, attribuendogli un significato ed un contenuto del tutto estranei ai principi e criteri direttivi posti dalla legge di delegazione dello stesso art. 26 (cioè dagli artt. 9, numero 3, e 10, secondo comma, numero 5, della legge n. 825 del 1971); *c)* con l'art. 23 Cost., perché, simulando una natura interpretativa e dissimulando l'effettivo intento di introdurre retroattivamente un nuovo prelievo, con effetti surrettiziamente abrogativi *ex tunc* dell'originaria disciplina della ritenuta a titolo di imposta, contravverrebbe alla fondamentale esigenza di certezza del diritto insita nell'evocato parametro e nel principio di irretroattività della legge, previsto, in generale, dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e, specificamente per le norme tributarie, dall'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente); *d)* con gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., perché, pur qualificandosi come «norma interpretativa», non sarebbe diretta a chiarire una questione giuridica, né a dirimere dubbi interpretativi e neppure rispetterebbe le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario ed il principio costituzionale del diritto di difesa, ma sarebbe diretta solo ad indurre i giudici tributari a respingere le domande di rimborso delle ritenute a titolo di imposta sugli interessi, applicate nei confronti degli enti locali esclusi dall'IRPEG;

che, infine, la Commissione tributaria regionale afferma la rilevanza della sollevata questione, ribadendo che, nella specie, la ritenuta applicata a titolo imposta nei confronti dell'AMSA riguarda gli interessi maturati nell'anno 1996;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto la dichiarazione di infondatezza della sollevata questione, con riferimento a tutti i parametri evocati, perché la norma denunciata non è in contrasto: *a)* con gli artt. 3 e 23 Cost., in quanto ha natura interpretativa e non travalica i limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza, tenuto conto sia del contenzioso formatosi e dei contrasti interpretativi sorti successivamente all'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto-legge n. 310 del 1990, sia del fatto che l'esclusione o l'esenzione da imposta non sono sintomo di mancanza di capacità contributiva, sia dell'assenza (proprio in relazione al predetto contenzioso) di un legittimo affidamento degli enti locali circa la non imponibilità dei predetti redditi da capitale; *b)* con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto è stata posta con legge formale e non con decreto legislativo delegato; *c)* con gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., in quanto la sua natura di norma interpretativa non contrasta né con il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge, né con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie;

che si è costituito in giudizio il Comune di Milano, chiedendo l'accoglimento della sollevata questione e deducendo: *a)* che la modifica dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, apportata dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997, ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1998 e non ha, perciò, efficacia retroattiva; *b)* che la norma denunciata — in quanto ritenuta applicabile non solo alla predetta disposizione del citato art. 26 vigente alla data di entrata in vigore della legge interpretativa, ma anche a quella vigente anteriormente al 1° luglio 1998 — viola l'art. 3 Cost., perché esplica una irragionevole efficacia retroattiva all'infinito e perché, prevedendo la ritenuta d'imposta anche nei confronti di soggetti esclusi dall'IRPEG, non solo contraddice la scelta del legislatore di considerare quei soggetti privi di capacità contributiva, ma, in violazione delle più elementari regole di affidamento, prescinde altresì da quel collegamento tra presupposto ed obbligo d'imposta richiesto dalla Corte costituzionale per la legittimità costituzionale delle norme retroattive di tassazione; *c)* che la portata innovativa della norma censurata, per il periodo anteriore al 1° luglio 1998, contrasta con l'autoqualificazione della norma stessa come di «interpretazione autentica» e viola, perciò, l'art. 23 Cost.; *d)* che il denunciato art. 14 della legge n. 28 del 1999 viola gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché è diretto ad «interpretare» una norma delegata (l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973) in modo contrastante con i principi e criteri direttivi posti dalla norma delegante (cioè dalla legge n. 825 del 1971), secondo i quali la ritenuta a titolo di imposta non può applicarsi ai soggetti esclusi dall'IRPEG, come i comuni; *e)* che la norma denunciata viola anche gli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., perché risulta emanata al fine non già di chiarire una questione giuridica o di dirimere dubbi interpretativi, ma solo di influenzare il giudizio dell'interprete sulle istanze di rimborso relative ad interessi maturati anteriormente al 1° luglio 1998 e di far così illegittimamente cancellare il correlativo onere gravante sullo Stato.

Considerato che la Commissione tributaria regionale della Lombardia dubita, in riferimento agli artt. 3, 23, 76, 77, primo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, della legittimità dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), recante la rubrica «Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale»;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata — nel disporre che l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), deve intendersi nel senso che la suddetta ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale si effettua «anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche» — si porrebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, là dove pretende di «interpretare autenticamente» il testo dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del citato d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore alla sostituzione di tale testo operata, con effetto dal 1° luglio 1998, dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

che, per la Commissione tributaria regionale, il terzo periodo del quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente anteriormente al 1° luglio 1998, deve interpretarsi nel senso che l'indicata ritenuta a titolo di imposta si effettua solo nei confronti dei soggetti «esenti» dall'IRPEG e non nei confronti di quelli esclusi, come — sempre secondo la Commissione tributaria — dovrebbero considerarsi i comuni a seguito della

modifica apportata all'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con effetto dal 1° gennaio 1991, dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, il quale li ha, per la prima volta, considerati «non soggetti all'imposta»;

che tale interpretazione sarebbe l'unica coerente con i principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega della riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, i quali limitano l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta ai «soggetti esenti» dall'IRPEG (art. 10, secondo comma, numero 5);

che, a parere del rimettente, la sostituzione del testo dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera del citato art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, emanato in attuazione della legge di delegazione 23 dicembre 1996, n. 662, pur avendo lasciato pressoché immutata la lettera del terzo periodo del quarto comma dell'indicato art. 26, avrebbe tuttavia comportato un radicale mutamento normativo, perché avrebbe reso applicabile ai comuni la ritenuta sui redditi di capitale a decorrere dal 1° luglio 1998, data dell'entrata in vigore di detta norma sostitutiva;

che infatti, ad avviso del giudice *a quo*, il nuovo testo dell'art. 26 va considerato come una delle «norme di chiusura» che, in forza della citata legge di delegazione n. 662 del 1996, il Governo ha emanato al fine di assoggettare per la prima volta ad IRPEG «ogni provento derivante dall'impiego di capitale» (art. 3, comma 160);

che pertanto, sempre per il giudice *a quo*, essendo questa la sopravvenuta finalità del terzo periodo del quarto comma del citato art. 26, l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG, come i comuni, sarebbe consentita, appunto, solo dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 461 del 1997, e cioè dal 1° luglio 1998;

che da tali premesse il rimettente deduce la natura non interpretativa, ma innovativa e retroattiva, del denunciato art. 14 della legge n. 28 del 1999, nella parte in cui questo è ritenuto applicabile al testo dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente anteriormente al 1° luglio 1998 e, conseguentemente, assume che tale applicabilità — affermata con numerose pronunce dalla Corte di cassazione, tanto da costituire diritto vivente — violerebbe gli evocati parametri costituzionali, perché: *a*) lederebbe i diritti già acquisiti dal contribuente; *b*) si porrebbe in contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla originaria legge di delegazione, in base alla quale è stato emanato lo stesso art. 26, cioè con gli artt. 9, numero 3, e 10, secondo comma, numero 5, della legge n. 825 del 1971; *c*) contravverrebbe ai principi di certezza del diritto e di irretroattività della legge; *d*) sarebbe diretta esclusivamente ad indurre i giudici tributari a respingere le domande di rimborso delle ritenute a titolo di imposta sugli interessi applicate nei confronti degli enti locali esclusi dall'IRPEG;

che la questione è manifestamente infondata;

che il rimettente muove dalla immotivata ed erronea premessa, comune a tutte le proposte censure, secondo cui gli enti pubblici, compresi i comuni, che l'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 dichiara «non soggetti all'imposta» sul reddito delle persone giuridiche, sono da qualificare, univocamente e necessariamente, come soggetti esclusi dall'imposta e, pertanto, non possono essere annoverati tra i «soggetti esenti» dalla medesima imposta, per i quali il quarto comma, terzo periodo, dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo in vigore dal 29 marzo 1975 al 30 giugno 1998, dispone l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta («Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta»);

che, invece, la circostanza che il citato art. 88, come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, abbia dichiarato tali enti «non soggetti all'imposta», con decorrenza dal 1° gennaio 1991, non comporta che essi debbano ritenersi esclusi dall'imposta;

che, al riguardo, il giudice rimettente avrebbe dovuto considerare che i comuni, fino al 31 dicembre 1990, erano soggetti passivi dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. n. 917 del 1986, e che soltanto dal 1° gennaio 1991 sono stati considerati non più soggetti all'imposta per effetto del menzionato art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 310 del 1990;

che pertanto, in base alla definizione di «esenzione» già accolta da questa Corte — secondo cui l'esenzione tributaria concreta «una ipotesi di agevolazione concessa a soggetti che ordinariamente sarebbero sottoposti all'obbligazione tributaria» e che non lo sono solo in quanto sussistono specifiche ragioni agevolative fondate su valori componibili con il principio di capacità contributiva —, il giudice *a quo* avrebbe dovuto ritenere non implausibile che il vigente art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 si possa interpretare nel senso che i comuni, a decorrere dall'anno 1991, sono «soggetti esenti» e non esclusi dall'imposta (ordinanze n. 174 del 2001 e n. 313 del 2002, le quali, proprio con riguardo a fattispecie in cui i redditi erano stati percepiti in data successiva al 1° gennaio 1991 ed anteriore al 1° luglio 1998, hanno altresì individuato nell'intento agevolativo perseguito dal legislatore la *ratio* della non imponibilità dei redditi di capitale percepiti dai comuni);

che, per quanto sopra detto, il giudice rimettente erra nel negare che tra le interpretazioni del testo del quarto comma, terzo periodo, dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente anteriormente al 1° luglio 1998 vi può essere quella secondo cui la suddetta ritenuta è applicabile nei confronti dei comuni in quanto soggetti «esenti» dall'IRPEG e, di conseguenza, erra anche nell'affermare che solo il nuovo testo di tale disposizione può essere inteso nel senso che la ritenuta a titolo di imposta è ad essi applicabile;

che, dati i contrasti interpretativi sorti in ordine alla qualificazione dei comuni, successivamente al 1° gennaio 1991, come soggetti esenti o esclusi dall'IRPEG, la censurata norma risolve detti contrasti, chiarendo, con interpretazione autentica, che tali enti — siano essi considerati esenti od esclusi dall'imposta — vanno ricompresi tra quelli, «non soggetti all'imposta», nei cui confronti è applicabile la suddetta ritenuta;

che l'errore in cui è incorso il rimettente nel negare la natura interpretativa della norma denunciata è sufficiente per dichiarare la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che, dunque, la denunciata norma di interpretazione autentica: *a)* quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., non lede alcun affidamento dei contribuenti, data l'obiettivo incertezza dell'interpretazione del quarto comma, terzo periodo, dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973; *b)* quanto alla dedotta violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., non si pone in contrasto con tali parametri, sia perché, essendo contenuta in una legge ordinaria e non in un decreto delegato del Governo, non può costituire attuazione di una legge di delegazione, sia perché, oltretutto, si limita ad imporre «» — come già osservato — l'applicazione di una delle possibili varianti di senso plausibilmente attribuibili alla formulazione letterale della citata legge di delegazione e del correlativo decreto delegato di attuazione (legge n. 825 del 1971; d.P.R. n. 600 del 1973); *c)* quanto alla dedotta violazione del principio di irretroattività della legge, con riferimento all'art. 23 Cost., non è illegittima, perché non sussiste alcun principio di irretroattività della legge tributaria fondato sull'evocato parametro, né hanno rango costituzionale — come più volte affermato da questa Corte — l'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e l'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*ex plurimis*, sentenza n. 376 del 1995, ordinanza n. 216 del 2004); *d)* quanto, infine, alla dedotta violazione degli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., non interferisce sull'esercizio della funzione giudiziaria, perché pone una disciplina generale ed astratta sull'interpretazione di una norma e, quindi, si colloca su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale delle norme a singole fattispecie e perché, comunque, l'incidenza di una norma interpretativa sui giudizi in corso è fenomeno fisiologico (sentenze n. 376 del 2004 e n. 26 del 2003) e non vietato dai parametri evocati (*ex plurimis*, sentenza n. 229 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 76, 77, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 429

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facoltà di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - *Jus superveniens* non influente sulla rilevanza della questione - Esclusione della necessità di restituzione degli atti.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facoltà di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - Eccepite difetto di rilevanza della questione per inapplicabilità della norma, *ratione temporis*, nel giudizio *a quo* - Eccezione attinente all'interpretazione della norma censurata e quindi al merito della questione - Reiezione.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facoltà di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - Asserita natura interpretativa di detta disposizione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva, della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Denunciato eccesso di delega - Questione proposta sulla base del duplice erroneo presupposto della natura interpretativa della norma censurata e dell'essere la stessa volta a dettare una nuova disciplina della esenzione dall'ICI - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettera i).
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76, e 77.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle

detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all'art. 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), promosso con ordinanza del 30 maggio 2005 dalla Corte di cassazione, nel giudizio tributario vertente tra il comune di Sassuolo e la s.p.a. Immobiliare Sportiva Sassolese, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Immobiliare Sportiva Sassolese, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel corso di un giudizio riguardante l'avviso di rettifica della dichiarazione resa ai fini dell'ICI per l'anno 1997, emesso dal comune di Sassuolo per due unità immobiliari di proprietà di una società per azioni, ha sollevato, con ordinanza depositata il 30 maggio 2005, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all'art. 7 comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione;

che il giudice *a quo* premette che: *a*) gli immobili oggetto dell'avviso di rettifica erano stati concessi in locazione dalla società per azioni proprietaria a un ente non commerciale (nella specie, un'associazione sportiva) e dallo stesso utilizzati; *b*) la locatrice non aveva corrisposto l'ICI, ritenendo sussistenti i presupposti cui il citato art. 7, comma 1, lettera *i*), del d.lgs. n. 504 del 1992 subordina l'esenzione da tale imposta;

che, osserva il rimettente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo applicabile *ratione temporis* nel giudizio principale), soggetti passivi dell'imposta sono il «proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi», e, in base al richiamato art. 1, comma 2, «presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa»;

che, prosegue la Corte rimettente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *i*), del d.lgs. n. 504 del 1992, sono esenti dall'ICI «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni» (enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222»;

che, secondo il giudice *a quo*, alla stregua di tale normativa — e come affermato in precedenti pronunce dalla stessa Corte di cassazione —, l'esenzione è prevista solo a favore degli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c*), del predetto decreto del Presidente della Repubblica, a condizione che essi utilizzino direttamente l'immobile per lo svolgimento delle suddette attività;

che, in tale contesto, è intervenuto il censurato art. 59, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i comuni possono stabilire che la suddetta esenzione «si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, questa disposizione impone di interpretare la norma di agevolazione, nel senso che l'esenzione spetta al soggetto passivo d'imposta alla sola condizione che l'immobile sia direttamente utilizzato da un ente non commerciale per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 7, comma 1, lettera *i*), del d.lgs. n. 504 del 1992;

che la «rilettura» di quest'ultima disposizione, imposta dall'art. 59, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. n. 446 del 1997, sarebbe tuttavia irragionevole e, perciò, costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost., in quanto l'esenzione, nel caso di locazione di immobile, verrebbe riconosciuta anche a soggetti passivi d'imposta che non solo non svolgono direttamente le attività ritenute meritorie dalla norma di agevolazione, ma percepiscono anche un canone dal conduttore e così manifestano una specifica capacità economica;

che sarebbe, inoltre, violato l'art. 23 Cost., in quanto il potere di restringere o ampliare la portata delle esenzioni dall'imposta, riconosciuto ai comuni dal citato art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, non rispetterebbe la riserva di legge in materia di prestazioni imposte;

che risulterebbero violati anche gli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega, perché con l'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo era stato delegato a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti nonché a regolamentare le fonti delle entrate locali, per quanto attiene alle fattispecie imponibili e ai soggetti passivi, ma non anche a dettare deroghe all'applicazione dell'ICI;

che si è costituita in giudizio la società per azioni contribuente, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, ovvero infondata;

che la parte privata contesta la premessa interpretativa dalla quale muove l'ordinanza di rimessione e afferma che, ai fini della fruizione della esenzione, è sufficiente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, la natura di ente non commerciale dell'utilizzatore diretto dell'immobile;

che, per la contribuente, la disposizione censurata costituirebbe una norma che attribuisce ai comuni «la facoltà di restringere [...] l'area dell'esenzione», consentendo loro di accordare o negare in via regolamentare esenzioni tributarie;

che in ogni caso, osserva la difesa della parte privata, la questione è irrilevante, in quanto ha ad oggetto una norma inapplicabile nel periodo di imposta cui si riferisce l'avviso di rettifica impugnato;

che, con atto illustrato da successiva memoria, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, in particolare, anche la difesa erariale nega la natura interpretativa e l'efficacia retroattiva della norma censurata, perché questa si limiterebbe a consentire agli enti locali di applicare l'esenzione, per il futuro, ai soli fabbricati e, per il resto, a confermare la condizione, già richiesta dal diritto vivente, che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

che l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della questione, perché l'esenzione non potrebbe mai essere applicata in relazione ad immobili di proprietà, come nella specie, di una società per azioni;

che, nel merito, la stessa Avvocatura contesta la fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati: a) quanto agli artt. 3 e 53 Cost., perché il presupposto dell'imposizione rimane pur sempre il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e, comunque, perché la valutazione del legislatore sottesa al mutato apprezzamento delle modalità di utilizzo del bene non è sindacabile; b) quanto agli artt. 76 e 77 Cost., perché l'art. 3, comma 149, della legge n. 662 del 1996 contiene un'ampia delega alla revisione di tutte le fonti delle entrate locali; c) quanto all'art. 23 Cost., perché il potere delegato agli enti locali è comunque assoggettato a rigidi limiti.

Considerato che la Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, della legittimità dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421);

che, ad avviso del giudice *a quo*, il dubbio di legittimità deriva dal fatto che il censurato art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel prevedere la facoltà per i comuni di stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 «si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore», imporrebbe di mutare l'interpretazione precedentemente data dalla stessa Corte di cassazione al citato art. 7, secondo la quale l'esenzio-

ne spetta solo se il soggetto passivo di imposta abbia natura non commerciale e utilizzi direttamente l'immobile in una delle attività previste dal medesimo articolo (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di cui all'art. 16, lettera *a*, della legge 20 maggio 1985, n. 222);

che infatti, secondo la Corte rimettente, tale interpretazione restrittiva sarebbe impedita dall'art. 59, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale avrebbe natura di interpretazione autentica della suddetta disposizione agevolativa e, quindi, imporrebbe di intendere quest'ultima, nel senso che, per i periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della norma interpretativa, l'esenzione spetta al soggetto passivo d'imposta alla sola condizione che l'immobile sia direttamente utilizzato da un ente non commerciale per lo svolgimento delle attività di cui al citato art. 7 e, pertanto, anche nel caso in cui — come nella specie — il soggetto passivo d'imposta (sia esso un ente commerciale o no) abbia locato l'immobile ad un ente non commerciale per lo svolgimento di dette attività;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, l'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, così autenticamente interpretato dal sopravvenuto art. 59, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. n. 446 del 1997, violerebbe gli artt. 3 e 53 Cost., perché, nel caso di locazione del bene, l'esenzione dall'ICI viene attribuita al proprietario dell'immobile sulla base di requisiti che egli non possiede, in quanto non solo non espleta direttamente una delle attività ritenute meritorie dalla norma di esenzione, ma percepisce anche un canone dal conduttore e così manifesta una specifica capacità contributiva;

che inoltre l'art. 59, comma 1, lettera *c*), attribuendo ai comuni il potere «di restringere o ampliare la portata delle esenzioni dall'imposta», violerebbe la riserva di legge in materia di prestazioni imposte prevista dall'art. 23 Cost., nonché gli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega, perché con l'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo era stato delegato a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti nonché a regolamentare le fonti delle entrate locali, per quanto attiene alle fattispecie imponibili e ai soggetti passivi, ma non anche a dettare deroghe all'applicazione dell'ICI;

che, preliminarmente, deve escludersi la necessità di restituire gli atti al giudice rimettente per lo *ius superveniens* costituito dagli interventi normativi che, successivamente all'ordinanza di rimessione, hanno interessato l'art. 7, comma 1, lettera *i*), del d.lgs. n. 504 del 1992, quali, in particolare, l'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e l'art. 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248;

che dette sopravvenute disposizioni non influiscono sulla rilevanza della sollevata questione, perché entrambe riguardano esclusivamente il requisito oggettivo delle attività da svolgersi negli immobili ai fini dell'esenzione dall'ICI, profilo questo del tutto estraneo al giudizio *a quo*, il cui ambito è circoscritto dai motivi proposti con il ricorso per cassazione, i quali non attengono all'attività svolta negli immobili, ma unicamente alla sussistenza dei requisiti soggettivi della esenzione;

che, sempre preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità proposte dalla parte privata e dalla difesa erariale;

che la contribuente eccepisce il difetto di rilevanza della questione, perché l'art. 59, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. n. 446 del 1997 è entrato in vigore il 1° gennaio 1998 e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione nel giudizio principale, riguardante un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta dell'anno precedente;

che l'eccezione è infondata, perché il giudice rimettente muove dalla premessa, attinente al merito e non alla rilevanza della questione, della natura interpretativa e retroattiva della citata disposizione dell'art. 59, e perciò ritiene, coerentemente a tale premessa, che la questione sia rilevante, in quanto la censurata norma di interpretazione autentica viene considerata applicabile anche alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo*;

che la difesa erariale eccepisce che nel giudizio principale non potrebbe trovare applicazione la norma di esenzione, per essere il soggetto d'imposta una società per azioni, e cioè un soggetto escluso dall'applicazione del beneficio;

che anche tale eccezione va respinta, perché involge profili attinenti non già alla rilevanza, ma all'interpretazione della norma censurata e, quindi, al merito della questione;

che, nel merito, la questione risulta proposta sulla base del duplice erroneo presupposto che l'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997 introdurrebbe una norma di interpretazione autentica ed imporrebbe, per il passato, una interpretazione dell'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 diversa da quella affermata dalle pronunce della Corte di cassazione richiamate dal rimettente;

che dette premesse sorreggono l'assunto dell'ordinanza di remissione circa l'applicabilità nel giudizio principale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997 e consentono la prospettazione delle censure;

che tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo*, detta disposizione — che non si autoqualifica come norma di interpretazione autentica — non è finalizzata né a risolvere un obiettivo dubbio ermeneutico né ad introdurre retroattivamente una nuova disciplina dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992;

che il citato art. 59, comma 1, lettera c), ha il solo scopo di attribuire ai comuni, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti — e, perciò, di applicare l'ICI anche nei loro confronti —, ferma restando l'esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7;

che, pertanto, l'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che l'esenzione dall'ICI spetta per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significato riconosciutogli dalle pronunce della Corte di cassazione richiamate nell'ordinanza di remissione e quindi, sotto questo aspetto, non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell'esenzione;

che, dunque, dalla erroneità di entrambi i presupposti da cui muove il rimettente consegue la manifesta infondatezza della sollevata questione, in relazione a tutti i profili dedotti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 430

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione dell'insegnamento della lingua italiana a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca - Denunciato contrasto con le norme dello Statuto speciale, che prevedono l'obbligatorietà dell'insegnamento a partire dalla seconda o terza classe - Erronea interpretazione del parametro statutario - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64, art. 2-*bis*, inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 19 e 103; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, art. 6, comma 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-*bis* della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate-legge finanziaria 2004), promosso con ordinanza del 29 settembre 2005 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, sul ricorso proposto da K. E. ed altri contro la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avv. Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa — sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con ordinanza del 29 settembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-*bis* della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate-legge finanziaria 2004), per violazione degli articoli 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano);

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto la impugnazione di due provvedimenti della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano con i quali è stato introdotto, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, l'insegnamento obbligatorio della lingua italiana in tutte le prime classi delle scuole elementari in lingua tedesca;

che, in punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che gli atti impugnati sono stati emanati sulla base di quanto previsto dall'art. 2-*bis* della legge provinciale n. 64 del 1988, il quale prevede l'insegnamento obbligatorio della lingua italiana, nella misura di un'ora settimanale, a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca, di talché l'eventuale accoglimento della sollevata questione di costituzionalità determinerebbe l'illegittimità dei provvedimenti oggetto del giudizio principale;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* ritiene che detta norma provinciale contrasti con l'art. 19, primo comma, dello statuto speciale, nonché con la relativa norma di attuazione (art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 89 del 1983), nella parte in cui esse prevedono l'obbligatorietà dell'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari a partire dalla seconda o dalla terza classe;

che quindi, a parere del rimettente, tali norme farebbero espresso divieto di introdurre l'insegnamento in questione prima della seconda classe elementare, in quanto lo scopo del legislatore statutario sarebbe quello di «consolidare innanzitutto e soprattutto la conoscenza della madrelingua»;

che, sempre ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 103 dello statuto speciale, ai sensi del quale, per le modificazioni statutarie, si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali;

che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;

che, ad avviso della Provincia, la norma impugnata deve essere letta alla luce dei principi statutari della Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, dell'art. 2, che riconosce «parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono», salvaguardando le «rispettive caratteristiche etniche e culturali»;

che, pertanto, la previsione di cui all'art. 19, primo comma, dello statuto speciale dovrebbe essere interpretata, al contrario di quanto ritenuto dal TRGA rimettente, quale norma volta a garantire che l'insegnamento obbligatorio della seconda lingua abbia inizio «al più tardi» dalla seconda classe elementare;

che inoltre, la Provincia osserva che l'art. 9 del d.P.R. n. 89 del 1983 le riconosce il potere di adottare «le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico»;

che, in prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria insistendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la Provincia di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-*bis* della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004), per violazione degli articoli 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano);

che il rimettente ritiene che la norma censurata, prevedendo l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio della lingua italiana, nella misura di un'ora settimanale, a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca, contravverrebbe al divieto di iniziare tale insegnamento prima della seconda classe elementare, asseritamene sancito dall'art. 19, primo comma, dello statuto speciale e dalla relativa norma di attuazione di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 89 del 1983;

che, infatti, secondo il giudice rimettente, scopo della norma statutaria sarebbe quello di «consolidare innanzitutto e soprattutto la conoscenza della madrelingua»;

che, invero, la prospettazione della questione sollevata, nei termini indicati, si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 19 dello statuto di autonomia, atteso che la prescrizione secondo cui, nelle «scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, [...] è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua» non contiene alcun divieto di introdurre anticipatamente tale materia di studio;

che detta norma statutaria, evidentemente ispirata dalla finalità di favorire quanto più possibile l'integrazione fra i diversi gruppi linguistici esistenti in Trentino-Alto Adige, quale presupposto essenziale per la loro convivenza pacifica, è posta a presidio dell'obbligatorietà dell'insegnamento della seconda lingua, accanto allo studio della madre lingua, nelle scuole elementari;

che, coerentemente con tale finalità, l'art. 6 del d.P.R. n. 89 del 1983, dopo aver ribadito quanto stabilito dall'art. 19, primo comma, dello statuto, specifica che «l'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola», mentre il successivo art. 9 del d.P.R. n. 89 del 1983 riconosce alla Provincia il potere di individuare «i percorsi didattici più idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto»;

che, pertanto, alla luce di tali considerazioni, la norma impugnata non contrasta né con l'art. 19 dello statuto né con la relativa norma di attuazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 89 del 1983;

che, conseguentemente, non può ritenersi violato neanche l'art. 103 dello statuto, non venendo in considerazione alcuna modifica statutaria;

che, dunque, la questione è manifestamente infondata sotto tutti i profili evocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2004) sollevata, in riferimento agli artt. 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 431

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Causa ostativa - Mancata previsione della subordinazione del divieto di rinnovo alla verifica in concreto della pericolosità sociale del soggetto - Denunciata lesione del principio della libertà personale nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 3, sostituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 4, comma 1, lettera *b*).
- Costituzione, artt. 3, 4, 13, e 16.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sul ricorso proposto da G. C. contro il Ministero dell'interno, con ordinanza del 22 settembre 2005, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'annullamento di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di un cittadino extracomunitario, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189;

che il giudice *a quo* premette che il provvedimento di revoca oggetto del ricorso è stato emesso in quanto lo straniero risultava condannato, con sentenza del 27 novembre 2003 passata in giudicato il 23 gennaio 2004, per reati in materia di stupefacenti commessi il 5 dicembre 2002, e che il ricorso dovrebbe, allo stato, essere respinto siccome infondato;

che nel caso in esame, infatti, il provvedimento di revoca costituisce puntuale applicazione della normativa vigente, poiché tanto i fatti per i quali il cittadino straniero è stato condannato quanto la sentenza di condanna sono posteriori all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002;

che, secondo il remittente, rimane tuttavia da scrutinare la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 13 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto vieta l'ingresso o la permanenza dello straniero in Italia, senza alcuna verifica della sua concreta pericolosità;

che, a questo proposito, il t.a.r. pone a raffronto l'espulsione come misura di sicurezza, consentita dall'art. 15 del medesimo decreto n. 286 a condizione che sussista il requisito della pericolosità, ed il sistema delinato dalle norme censurate;

che detto confronto appare rilevante «perché l'espulsione amministrativa è configurata dalla legge come conseguenza inevitabile ed automatica dell'impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno», onde l'unica soluzione coerente con il sistema sarebbe quella di anticipare il giudizio sulla pericolosità sociale al momento in cui l'autorità amministrativa è chiamata a valutare i requisiti per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno;

che, nel caso, risulterebbe ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno una condanna a pena patteggiata per il reato di detenzione e cessione illecita di stupefacenti;

che questa Corte, con sentenza n. 58 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che obbligava il giudice penale, in caso di condanna per reati inerenti gli stupefacenti, a pronunciare, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione dello straniero, con un principio poi recepito dal legislatore nell'art. 15 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che da tanto deriva, secondo il remittente, l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e per disparità di trattamento, del combinato disposto delle norme censurate, poiché dall'impossibilità di ottenere un titolo di soggiorno deriva l'obbligo, per l'autorità amministrativa, di procedere all'espulsione senza alcun vaglio della pericolosità;

che, pur essendo diversi i due procedimenti, l'uno di carattere amministrativo e l'altro di carattere giurisdizionale, ciò non toglie che il risultato sia lo stesso, ossia l'espulsione; trattandosi, poi, di pena patteggiata, nel caso specifico lo straniero non potrebbe subire l'espulsione per via giudiziaria, atteso il dettato dell'art. 445 cod. proc. pen., il quale vieta l'irrogazione di misure di sicurezza in caso di patteggiamento della pena, mentre dovrebbe necessariamente subirla in via amministrativa, «vanificando così l'effetto premiale riconosciuto in sede giudiziaria»;

che, costituendo entrambi i tipi di espulsione misure che incidono sulla libertà personale, sussiste, secondo il t.a.r. remittente, una violazione dell'art. 13 Cost., parametro applicabile anche agli stranieri;

che, in riferimento all'art. 3 Cost., le censure si rivolgono nei confronti del cosiddetto «automatismo», in base al quale la commissione di reati anche lievi è legata alla revoca del permesso di soggiorno ed alla conseguente espulsione.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge n. 189 del 2002;

che il contrasto con gli evocati parametri risulterebbe, secondo il t.a.r. remittente, dal fatto che, mentre nel caso di condanna per reati inerenti agli stupefacenti il giudice penale può pronunciare, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione dello straniero solo a condizione di averne valutato in concreto la pericolosità sociale, altrettanto non avviene nel caso di specie, in cui il mancato rinnovo del permesso di soggiorno discende come conseguenza obbligatoria *ex lege* alla condanna per certi reati, con l'effetto automatico dell'espulsione

amministrativa, senz'alcuna possibilità di controllo della pericolosità, né da parte dell'autorità amministrativa né da parte del giudice amministrativo, in tal modo determinandosi una violazione della libertà personale e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza;

che la questione è priva di rilevanza nel giudizio *a quo* per le medesime ragioni a suo tempo poste a fondamento dell'ordinanza n. 9 del 2005 di questa Corte;

che il t.a.r., infatti, è investito dell'esame di un ricorso, con il quale un cittadino extracomunitario impugna il provvedimento di revoca del proprio permesso di soggiorno, emesso in quanto lo straniero risultava condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati in materia di stupefacenti;

che le argomentazioni poste dal remittente a fondamento della presunta illegittimità costituzionale delle norme censurate, pur essendo formalmente rivolte contro la disciplina della revoca del permesso di soggiorno, si dimostrano in realtà dirette a censurare l'automatismo espulsivo che consegue alla predetta revoca;

che, pertanto, il giudice *a quo* solleva una questione di legittimità costituzionale che esula dall'ambito del giudizio amministrativo in corso, com'è confermato dall'espressa menzione, tra le norme denunciate, dell'art. 13, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 286 del 1998 (v. sentenza n. 240 del 2006);

che la questione è, quindi, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 432

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale - Principio dell'alternatività - Facoltà di opzione sul trasferimento o meno del ricorso in sede giurisdizionale - Scelta attribuita dal legislatore al ricorrente e a tutte le parti interessate.

– D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 8.

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Impugnazione di un atto presupposto, connesso o collegato rispetto a quello censurato in sede giurisdizionale - Trasferimento, d'ufficio, del ricorso straordinario in sede giurisdizionale - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale, nonché lesione dei principi di tutela del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa - Richiesta di pronuncia additiva in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

– D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8 e 10.

– Costituzione, artt. 3, 24, 97, 98 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), promosso con ordinanza del 2 novembre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto da Paola Martinelli contro il Ministero dell'istruzione ed altri, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che con ordinanza del 2 novembre 2005 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), per assunta violazione degli articoli 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette che, con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, veniva adottato il regolamento recante le norme sulle modalità di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti degli insegnanti delle scuole medie e superiori;

che, con successivo decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, veniva dettata la disciplina di definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti;

che la ricorrente nel giudizio *a quo*, osserva il Tribunale rimettente, ha chiesto «l'inserimento nelle graduatorie permanenti delle classi di concorso A345 Lingua straniera (inglese), Media, della Provincia di Modena, e A346 Lingua e civiltà straniera (inglese), Superiori, sempre della Provincia di Modena, classificandosi rispettivamente al 27° ed al 26° posto, senza aver visto valutare il servizio svolto nelle scuole medie per la graduatoria nelle scuole superiori, nonché quello nella diversa lingua straniera insegnata, lamentandosi, quindi, di una mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto»;

che la ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato «spedito in data 13 settembre 2000», entrambi i decreti ministeriali n. 123 e n. 146 del 2000, deducendone la illegittimità perché gli stessi, nel disciplinare le modalità di attribuzione del punteggio da assegnare per il servizio svolto, non consentirebbero di valutare anche il servizio svolto nelle scuole medie per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole superiori, «viceversa, prevedendo (...) una separazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, tra le materie inglese e francese»;

che, con il ricorso giurisdizionale al Tribunale rimettente, la stessa ricorrente, che aveva proposto ricorso straordinario, ha impugnato le citate graduatorie permanenti A345 e A346, deducendone la illegittimità derivata dalla invalidità dei predetti decreti ministeriali e prospettando, conseguentemente, le medesime censure sopra riportate;

che, dopo avere sottolineato che nel giudizio *a quo* non si sono costituite né le Amministrazioni né le parti controinteressate intime, il Tribunale rileva come la definizione del giudizio innanzi allo stesso pendente dipenderebbe dall'esito dell'impugnativa proposta con ricorso straordinario;

che, in via preliminare, il giudice rimettente osserva come l'istituto della sospensione necessaria del giudizio *ex art. 295* del codice di procedura civile trovi applicazione, per giurisprudenza costante, anche nel processo amministrativo;

che tale sospensione presuppone che i giudizi pendenti innanzi a giudici diversi siano legati da un nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica, nel senso che la definizione della controversia pregiudiziale deve assumere valenza determinante per la decisione della causa pregiudicata;

che il Tribunale osserva, però, come questo istituto non possa essere utilizzato per la soluzione della questione ad esso sottoposta, attesa la natura amministrativa del ricorso straordinario (si citano la sentenza n. 254 del 2004 e l'ordinanza n. 357 del 2004 di questa Corte): si osserva, infatti, come la sospensione *ex art. 295 c.p.c.*, per potere operare, presuppone la pendenza di due procedimenti giurisdizionali;

che non sarebbe neanche possibile postulare l'applicazione analogica della predetta norma processuale, in quanto ciò comporterebbe l'introduzione «di una sorta di pregiudizialità di un ricorso amministrativo, sia pure di natura straordinaria davanti al Capo dello Stato, rispetto a quello giurisdizionale, più volte ritenuta incostituzionale dalla Corte costituzionale» (si cita la sentenza n. 42 del 1991);

che, inoltre, si aggiunge, applicando l'istituto della sospensione si determinerebbe una «preferenza del ricorso amministrativo su quello giurisdizionale», mentre, allo stato, è vigente il principio generale dell'alternatività «temperato dal principio della preferenza della sede giurisdizionale ove optino per quest'ultima sede le amministrazioni o i controinteressati intimati»;

che il giudice *a quo* osserva, altresì, come «la situazione si complica ulteriormente», allorquando la tutela cautelare sia chiesta soltanto innanzi al giudice amministrativo, «come è naturale in quanto spesso il pregiudizio per i destinatari dell'attività amministrativa diventa grave ed irreparabile nel momento in cui vengono posti in essere atti conclusivi del procedimento amministrativo»;

che in questo caso non sarebbe possibile svolgere un giudizio sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, atteso che «la illegittimità concerne l'atto presupposto impugnato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato da cui deriverebbe l'illegittimità derivata dei successivi atti consequenziali impugnati davanti al t.a.r.»;

che, svolta questa premessa, il Tribunale ritiene «che l'unica strada, conforme ai principi costituzionali, coerente con la necessità di una rapida definizione dei giudizi e con il principio della preferenza della sede giurisdizionale, sia quella di prevedere la trasposizione d'ufficio, davanti al giudice amministrativo, del ricorso straordinario al Capo dello Stato già pendente avverso gli atti presupposti, come nel caso in esame, quando siano proposte censure d'illegittimità derivata per gli atti consequenziali impugnati davanti al t.a.r.»;

che, per queste ragioni, il rimettente prospetta questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, nella parte in cui non prevederebbero tale trasposizione, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione;

che la questione sarebbe, secondo il giudice *a quo*, rilevante, in quanto al t.a.r. adito sarebbe impedita ogni decisione in ordine alla legittimità degli atti presupposti impugnati con ricorso straordinario «se non si ha una rimozione (ovvero un'integrazione) delle norme attualmente in vigore»;

che, in relazione alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente deduce, innanzitutto, la violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che, in particolare, si premette che l'art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971 consente ai controinteressati di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, mentre l'art. 8 dello stesso decreto stabilisce che «quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato»;

che, nel caso in esame, invece, né l'amministrazione né i controinteressati potrebbero esercitare l'opzione per la sede giurisdizionale per quanto concerne gli atti presupposti impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, essendo per loro scaduto il termine previsto dalla legge;

che ciò creerebbe «un regime differenziato che non appare giustificato dalla mera circostanza che gli atti presupposti siano stati impugnati in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato»;

che «ciò non può neanche giustificarsi con la scelta originaria della parte di utilizzare il rimedio alternativo del ricorso straordinario al Capo dello Stato in quanto, al momento dell'impugnativa dell'atto presupposto, non è sempre ipotizzabile la futura attività amministrativa e, quindi, la necessità di ulteriori future impugnative»;

che il Tribunale rimettente assume anche la violazione degli articoli 24, 97, 98 e 113 della Costituzione;

che, in particolare, si ritiene che l'attuale normativa, impedendo al giudice amministrativo di conoscere pienamente degli atti presupposti in sede amministrativa, non consentirebbe allo stesso di «decidere *cognita causa*»;

che, sul piano della tutela cautelare, ciò comporterebbe o che la stessa venga negata «determinando una carenza di tutela giurisdizionale, in violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione», ovvero che la stessa venga «automaticamente concessa rischiando di determinare il blocco dell'attività amministrativa in violazione del principio del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa, in violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione»;

che la normativa impugnata, oltre ad essere «irrazionale ed illogica in violazione del canone costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione», violerebbe anche gli articoli 24 e 113, in quanto determinerebbe la possibilità che nelle due differenti sedi giurisdizionali il giudizio possa avere esiti diversi o addirittura contrastanti, «nel senso che in una sede possono essere ritenuti fondati i vizi di legittimità dedotti avverso gli atti presupposti e nell'altra sede (...) ritenuti infondati nel momento in cui sugli stessi vizi il t.a.r. si pronuncia, sia pure con palese forzatura dell'attuale sistema, a seguito delle censure di illegittimità derivata»;

che, infine, si osserva come il fatto di non assicurare la concentrazione dei giudizi presenterebbe anche profili di illogicità ed irrazionalità, a ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione, «in quanto il sistema attuale, il quale consente che si possa pervenire a giudizi opposti o diversi sulla stessa questione nelle due differenti sedi, amministrativa e giurisdizionale, non appare perseguire alcuna utile finalità», essendo la stessa «il frutto soltanto di un mancato coordinamento del sistema e di una mancata previsione, non voluta, da parte del legislatore».

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), per violazione degli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione;

che il Tribunale rimettente ritiene, in particolare, che le norme impuginate violerebbero gli evocati parametri costituzionali, in quanto non contemplerebbero la possibilità per il giudice amministrativo di poter disporre d'ufficio il trasferimento in sede giurisdizionale dei ricorsi proposti al Capo dello Stato nei casi in cui, con il ricorso straordinario, sia stato impugnato un atto presupposto, connesso o collegato rispetto a quello censurato in sede giurisdizionale;

che, in via preliminare, occorre ricordare come il rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale si caratterizzi per la sussistenza del cosiddetto principio dell'alternatività (art. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971);

che questa Corte ha già avuto modo di ritenere non lesiva delle regole costituzionali, che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi lesi da un atto amministrativo, la facoltà per il ricorrente di optare per il rimedio di natura non giurisdizionale, atteso che l'esercizio di questa facoltà costituisce il risultato di una libera scelta, effettuata sulla base di una valutazione di convenienza con cui l'interessato decide di prescindere dalla garanzia della tutela giurisdizionale (sentenze n. 148 del 1982 e n. 78 del 1966);

che la medesima facoltà di scelta è assicurata dal sistema ai controinteressati e all'amministrazione non statale che ha emanato l'atto impugnato, i quali possono, attraverso una formale opposizione, optare per il trasferimento del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale ovvero restare nella sede straordinaria prescelta dal ricorrente (art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971), con ciò rinunciando alla stessa tutela giurisdizionale (sentenza n. 148 del 1982);

che, in definitiva, il rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale si caratterizza per la sussistenza di una facoltà di opzione attribuita dal legislatore alla libera determinazione di tutte le parti interessate e non del solo ricorrente;

che il giudice *a quo*, in sostanza, chiede che questa Corte introduca in via additiva, nel sistema, una nuova «norma», la quale dovrebbe consentire al giudice amministrativo, d'ufficio, di trasferire nella sede giurisdizionale il ricorso straordinario, nel caso in cui innanzi a sé sia stato impugnato un atto consequenziale rispetto a quello oggetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato;

che la questione così come prospettata è manifestamente inammissibile, in quanto l'intervento additivo sollecitato dal Tribunale remittente è sostanzialmente volto — senza, peraltro, indicare lo strumento processuale idoneo allo scopo — alla introduzione nel sistema di giustizia amministrativa di forme di coordinamento tra i due rimedi in esame, quello straordinario proposto avverso l'atto presupposto e quello giurisdizionale mosso nei confronti dell'atto applicativo, nei casi in cui vengano in rilievo atti legati da nesso di presupposizione, connessione o collegamento, attivabili, tra l'altro, mediante l'esercizio di poteri d'ufficio da parte del giudice;

che le concrete modalità di coordinamento tra i due rimedi potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, così come diversi potrebbero essere i presupposti e le condizioni in grado di giustificare il trasferimento ipotizzato dal giudice *a quo*, senza che nessuna di esse possa considerarsi costituzionalmente obbligata;

che la stessa previsione di poteri da esercitarsi d'ufficio, essendo fondata sul convincimento che dovrebbe essere comunque attribuita al rimedio giurisdizionale una preferenza sul ricorso straordinario, comporterebbe una incidenza sul sistema complessivo di disciplina dei rapporti tra i due rimedi;

che, pertanto, la soluzione, come prospettata dal giudice rimettente, richiederebbe per i motivi ora esposti, il necessario intervento del legislatore, il quale, nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrebbe optare eventualmente per una piuttosto che per un'altra forma di coordinamento, identificandone condizioni e presupposti, mediante una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. sentenza n. 298 del 1986);

che, in definitiva, dovendosi necessariamente riconoscere la sussistenza di spazi di valutazione normativa caratterizzati da una elevata discrezionalità legislativa, la questione sollevata si risolverebbe nella richiesta di un adeguamento a Costituzione che si presenta non a rime obbligate, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 433

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Rigetto in dibattimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Possibilità di riproposizione ad altro giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di eguaglianza, di imparzialità ed indipendenza del giudice - Eccezione di inammissibilità della questione per manifesta irrilevanza nel giudizio *a quo* - Reiezione.

Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Rigetto in dibattimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Possibilità di riproposizione ad altro giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di eguaglianza, di imparzialità ed indipendenza del giudice - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 556, comma 2, e 34, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 556, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 2 febbraio 2004, dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, iscritta al n. 432 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, edizione straordinaria del 3 giugno 2004;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che, con ordinanza del 2 febbraio 2004, il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, ha sollevato — con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto *in limine litis* la sua richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, possa rinnovare detta richiesta avanti ad un diverso giudice, investito del procedimento in forza dell'incompatibilità sopravvenuta del primo;

che nel giudizio *a quo*, condotto con rito monocratico a citazione diretta, si procede alla celebrazione del dibattimento dopo che il rimettente ha respinto, per ragioni non specificate, una richiesta condizionata di giudizio abbreviato, formulata dal procuratore speciale dell'imputato;

che il Tribunale premette come questa Corte, con la sentenza n. 169 del 2003, abbia ritenuto necessario che il provvedimento di rigetto della richiesta di accesso al rito abbreviato da parte del giudice dell'udienza preliminare non determini una definitiva preclusione, dichiarando conseguentemente l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che, nel caso appunto di rigetto della sua domanda, l'imputato potesse rinnovare quest'ultima prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, con eventuale celebrazione del rito speciale da parte del giudice dibattimentale;

che, secondo il rimettente, l'imputato perseguito mediante citazione diretta sarebbe privo di una garanzia analoga, in quanto, essendo la sua richiesta di giudizio abbreviato proponibile per la prima volta davanti al giudice dibattimentale, l'eventuale provvedimento di rigetto non potrebbe essere sindacato, da un diverso magistrato, nell'ulteriore corso del procedimento;

che il Tribunale rileva ulteriormente come questa Corte, a proposito dell'applicazione di pena su richiesta, abbia stabilito la necessaria incompatibilità a procedere al dibattimento del giudice che abbia respinto la richiesta delle parti per ragioni non formali, cioè attinenti al merito dell'imputazione (è citata in proposito la sentenza n. 399 del 1992);

che, a parere del rimettente, anche la mancanza di un'analoga previsione per il caso di rigetto *in limine litis* della domanda condizionata di giudizio abbreviato varrebbe a discriminare ingiustamente l'imputato perseguito mediante citazione diretta a giudizio;

che l'attuale disciplina, quindi, sarebbe inidonea ad assicurare per l'imputato due garanzie costituzionalmente dovute: la possibilità di proporre per una nuova valutazione la richiesta condizionata di giudizio abbreviato e l'esame della richiesta rinnovata da parte di un giudice diverso da quello che abbia assunto il provvedimento di rigetto;

che la normativa vigente si porrebbe in contrasto, in particolare, con l'art. 3 Cost. — data la sostanziale analogia di posizione tra colui che venga perseguito per citazione diretta e colui che sia chiamato in giudizio attraverso l'udienza preliminare — e con l'art. 24 Cost., non essendo accordata la possibilità «di riproporre avanti ad altro giudicante diverso da quello che si era formato un'opinione precostituita, la medesima istanza di giudizio abbreviato condizionato»;

che la disciplina in questione violerebbe anche i principi di imparzialità e indipendenza del giudice, riferiti dal rimettente agli artt. 25, 101 e 111 Cost., visto che gli stessi «rispondono all'esigenza di evitare che una valutazione di merito del giudice possa essere, o possa ritenersi condizionata dalla sua precedente attività processuale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 17 giugno 2004, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto manifestamente irrilevante nel giudizio *a quo*;

che infatti, secondo la difesa erariale, con il rigetto dell'istanza condizionata di giudizio abbreviato, il rimettente avrebbe «superato la questione oggetto del vaglio di legittimità costituzionale richiesto».

Considerato che il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, dubita — in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione — della legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto *in limine litis* la sua richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, possa rinnovare detta richiesta avanti ad un diverso giudice, investito del procedimento in forza dell'incompatibilità sopravvenuta del primo;

che, in via preliminare, non può condividersi l'eccezione di inammissibilità della questione formulata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto il giudice rimettente, prospettando la parziale illegittimità dell'art. 34 cod. proc. pen., sollecita una pronuncia i cui effetti inciderebbero su una disposizione immediatamente applicabile nel procedimento *a quo*, comportando l'incompatibilità del giudicante;

che, nel merito, la questione sollevata muove dalla constatazione che nel giudizio a citazione diretta non può trovare applicazione il meccanismo di «rinnovazione» della domanda già rigettata dal giudice delle indagini o dell'udienza preliminare, introdotto nell'ordinamento per effetto della sentenza di questa Corte n. 169 del 2003;

che, per altro, la continuità della fase in cui si innestano il provvedimento di rigetto e la conseguente celebrazione del giudizio di merito osta, di per sé, ad una emulazione del meccanismo di reiterazione della domanda;

che di tale situazione prende atto lo stesso giudice rimettente, il quale infatti sollecita, accanto ad un intervento additivo sull'art. 556, comma 2, cod. proc. pen., che introduca la possibilità di «rinnovazione» della domanda rigettata, una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, dello stesso codice, tale da collegare alla deliberazione del provvedimento negativo una sopravvenuta incompatibilità del giudice procedente, e dunque l'investitura di un diverso magistrato, avanti al quale detta «rinnovazione» sarebbe possibile;

che, a parere del giudice *a quo*, una variazione siffatta del quadro normativo attuerebbe anche la necessaria parificazione fra il trattamento dell'imputato che si veda respingere una richiesta condizionata di giudizio abbreviato e quello dell'imputato al quale venga negata l'applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen;

che tale prospettazione istituisce un accostamento ingiustificato tra la situazione in esame e quella, ben diversa, conseguente ad un provvedimento negativo del giudice dibattimentale sulla richiesta di patteggiamento (ordinanza n. 101 del 2002);

che, d'altra parte, la soluzione prospettata dal giudice rimettente condurrebbe all'assurda conseguenza di una catena potenzialmente infinita di provvedimenti di rigetto e di sopravvenute incompatibilità del giudice di volta in volta procedente: prova ne sia che, nello stesso procedimento di applicazione della pena su richiesta, l'incompatibilità del giudice dibattimentale che abbia rigettato la relativa domanda, ed il conseguente mutamento della persona chiamata all'ulteriore celebrazione del giudizio, non preludono ad una «rinnovazione» della richiesta di patteggiamento, la quale anzi risulta espressamente preclusa dalla legge (art. 448, comma 1, cod. proc. pen.);

che, alla luce dei rilievi che precedono, risulta del tutto fisiologica una eterogeneità dei meccanismi di sindacato sui provvedimenti che regolano l'introduzione dei riti speciali quando l'azione penale viene esercitata secondo modalità che consentono al pubblico ministero l'accesso diretto alla sede dibattimentale;

che la celebrazione del procedimento nelle forme ordinarie, per effetto del provvedimento negativo assunto *in limine litis* sulla richiesta di rito abbreviato, non esclude che debba essere valutato, in esito al giudizio, se sia legittima una commisurazione della pena senza la diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.;

che, infatti, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio secondo cui il fondamento della decisione preclusiva deve essere valutato in ogni successiva occasione nella quale il giudice determini o verifichi la quantificazione della pena, a partire dalla deliberazione della sentenza di condanna ad opera dello stesso giudice dibattimentale per proseguire, eventualmente, in fase di gravame;

che, dunque, risulta erroneo il presupposto interpretativo essenziale dell'ordinanza di remissione, e cioè che nel giudizio a citazione diretta l'ordinanza di rigetto della richiesta condizionata di giudizio abbreviato sarebbe sottratta ad ogni forma di sindacato, ed in particolare al vaglio di un giudice diverso da quello che l'abbia deliberata;

che, pertanto, le questioni proposte sono manifestamente infondate in relazione a tutti i parametri evocati dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 434

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia societaria - Processo con pluralità di parti - Comparsa di risposta del convenuto - Obbligo di notificazione agli altri convenuti nel medesimo giudizio - Mancata previsione - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 4 e 8.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma.

Società - Controversie in materia societaria - Processo con pluralità di parti - Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza - Impossibilità per gli altri convenuti di replicare alla modifica delle domande svolte dall'attore - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 4 e 8.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e successive modificazioni, promosso dal Tribunale di Torino, nel procedimento civile instaurato da P. C. nei confronti della Fintur s.p.a. ed altri, con ordinanza del 1° ottobre 2004, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 1° ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), «nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà della notifica, da parte del convenuto, della comparsa di risposta anche agli altri co-convenuti, i quali si trovano, pertanto, privati della possibilità di conoscere le difese svolte dal convenuto, di replicare ad esse e di dedurre eventuali mezzi istruttori, con conseguente lesione del diritto al pieno contraddittorio, lesione che risulta ancora più evidente allorquando i co-convenuti si trovino in posizione antitetica e confliggente tra di loro»; *b)* dell'art. 8 dello stesso d.lgs. n. 5 del 2003, «nella parte in cui non viene consentito agli altri convenuti di replicare alla modifica delle domande svolte dall'attore, a fronte della notifica dell'istanza di fissazione di udienza ad opera di altro convenuto», con conseguente lesione del loro diritto di difesa;

che, quanto alla prima delle suddette questioni, il remittente chiarisce come la rilevanza derivi dalla circostanza che, nella specie, l'attore, assumendosi mandatario di alcuni soggetti, li ha convenuti in giudizio, unita-

mente al suo sostanziale contraddittore, in qualità di coobbligati in solido rispetto alla propria pretesa creditoria, per vedere loro estesi gli effetti della richiesta sentenza, con il conseguente verificarsi di una situazione in cui alcuni convenuti si trovano in una posizione contrastante non solo con quella dell'attore, ma anche con quella di una parte chiamata in giudizio insieme con loro;

che, con riferimento alla seconda questione, il giudice *a quo* desume la rilevanza dal fatto che, a fronte dell'intervenuta modifica della domanda da parte dell'attore e del tempestivo deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza collegiale da parte di uno dei convenuti, gli altri convenuti sono stati privati della facoltà di replicare al suddetto mutamento della domanda;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui non prevede che, nel processo con pluralità di parti, ciascun convenuto debba notificare la propria comparsa di risposta a tutti gli altri convenuti, e dell'art. 8 dello stesso d.lgs. n. 5 del 2003, il quale, nell'ipotesi in cui uno dei convenuti abbia notificato l'istanza di fissazione dell'udienza, non consente agli altri convenuti di replicare alla modifica delle domande svolte dall'attore;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 (Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia) ha apportato significative innovazioni al d.lgs. n. 5 del 2003 proprio con riguardo al processo con pluralità di parti, modificando, fra l'altro, anche l'art. 8 attualmente censurato;

che, pertanto, appare opportuno restituire gli atti al giudice remittente per una nuova valutazione delle questioni alla luce dell'intervenuta modifica legislativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 435

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Società - Controversie in materia societaria - Richiesta di fissazione dell'udienza notificata dal convenuto senza concedere alla controparte il termine per la replica - Facoltà dell'attore di dedurre prova contraria - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto al contraddittorio tra le parti in condizione di parità e del diritto di difesa - Questione carente di esposizione sull'individuazione del quadro normativo di riferimento e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Torino nel procedimento civile instaurato da C. N. ed altra nei confronti della s.p.a. Banco di Brescia San Paolo CAB, con ordinanza del 4 febbraio 2005, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 4 febbraio 2005 pervenuta a questa Corte il 25 agosto 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), «nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta richieda — come è sua facoltà nell'ipotesi in cui non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili di ufficio — la fissazione di udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003»;

che il giudice remittente, esclusa la possibilità di una interpretazione conforme al dettato costituzionale della disposizione censurata (e, in particolare del comma 2 della medesima), atteso il relativo tenore letterale, osserva, quanto alla non manifesta infondatezza, come l'esclusione della suddetta facoltà — viceversa prevista dall'art. 184, primo comma, cod. proc. civ. — impedisca di dare piena attuazione al diritto al contraddittorio tra le parti in condizioni di parità e al diritto di difesa dell'attore;

che il giudice *a quo* desume la rilevanza dalle seguenti circostanze verificatesi nelle specie: *a)* la parte convenuta, con la propria comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto prove; *b)* la parte attrice, nella nota di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 5 del 2003, ha formulato prova contraria diretta e indiretta; *c)* la parte convenuta, nella propria memoria conclusionale, ha eccepito la decadenza della parte attrice dalla prova contraria;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, dopo aver rilevato come la fattispecie da cui è sorta la questione non sia stata puntualmente descritta dal remittente, ha concluso per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione medesima.

Considerato che il Tribunale di Torino in composizione collegiale ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta richieda, come è sua facoltà quando non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, la fissazione d'udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs n. 5 del 2003;

che il remittente ha omissso la compiuta descrizione della fattispecie controversa, limitandosi a riferire che la convenuta nella comparsa di costituzione ha dedotto prove, provocando poi, con la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, la decadenza degli attori dal potere di chiedere la prova contraria, con conseguente lesione del diritto di difesa degli attori e violazione del principio del contraddittorio;

che nell'ordinanza di remissione si afferma apoditticamente che la convenuta, non avendo proposto domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, aveva facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza;

che manca ogni argomentazione sui rapporti tra le norme regolatrici dell'istanza di fissazione dell'udienza nonché del controllo sulla relativa legittimità e quelle che stabiliscono le conseguenze processuali da essa prodotte;

che la motivazione dell'ordinanza è, pertanto, carente sia sotto il profilo della rilevanza sia riguardo alla individuazione del quadro normativo e al giudizio di non manifesta infondatezza;

che da tali carenze consegue la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 436

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (Controversie in materia di) - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Mancato espletamento dello stesso nel termine previsto - Prevista equipollenza all'esperimento del tentativo - Violazione del principio di ragionevole durata del processo - Facoltà del legislatore di imporre limitati vincoli all'esercizio del diritto di azione per la salvaguardia di interessi generali - Contraddittorietà dell'ordinanza di remissione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. civ., art. 410-*bis*, comma 2.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 410-*bis*, comma secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 30 dicembre 2005 dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Simonetto Willmer e la Sinergo s.r.l., iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che, nel corso di un processo intrapreso da un dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro per il risarcimento dei danni derivatigli da un infortunio sul lavoro, il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 30 dicembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-*bis*, comma secondo, del codice di procedura civile, in riferimento all'articolo 111, comma secondo, della Costituzione;

che il giudice *a quo* riferisce che il deposito del ricorso introduttivo del processo non è stato preceduto dall'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione in quanto, avendo la Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Treviso fissato l'espletamento del tentativo di conciliazione oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta, il lavoratore aveva comunicato che non sarebbe comparso perché, «trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412-*bis*» (art. 410-*bis* cod. proc. civ.);

che il giudice rimettente — ricardato che, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 276 del 2000), il tentativo obbligatorio di conciliazione legittimamente incide sul diritto di azione, con un «impedimento obbiettivamente limitato e non irragionevole», in quanto mira a soddisfare l'interesse generale ad evitare un sovraccarico dell'apparato giudiziario ed a favorire la possibilità di un soddisfacimento più celere dei diritti fatti valere in giudizio attraverso la composizione preventiva della lite — osserva che la tutela di superiori interessi pubblici non può tradursi in un mero differimento temporale dell'esercizio della giurisdizione sulla domanda giudiziale, e cioè consentendo che, trascorso il tempo della sospensione, la parte sia comunque affrancata dal praticare un previo tentativo di conciliazione;

che, pertanto, non sarebbe manifestamente infondata — per violazione dell'art. 111, comma secondo, Cost. laddove stabilisce che la legge assicura la ragionevole durata di ogni processo — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-*bis*, comma secondo, cod. proc. civ., in quanto tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 412-*bis*, comma primo, cod. proc. civ., impone, senza possibilità di interpretazioni adeguatrici, di considerare legittima la condotta della parte che abbia omissso di espletare il tentativo di conciliazione perché convocata dalla Commissione di conciliazione ad oltre sessanta giorni dalla richiesta;

che, secondo il giudice rimettente, se la *ratio* della disposizione è quella di consentire all'interessato una rapida presentazione del ricorso in sede giurisdizionale, evitando il pregiudizio derivante da una intempestiva convocazione da parte della Commissione di conciliazione, non sarebbe consentito omettere completamente l'esperimento del tentativo di conciliazione, se non a prezzo della compromissione degli interessi generali che quella norma dovrebbe presidiare;

che è intervenuto nel giudizio, con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione in quanto, alla luce della sentenza costituzionale n. 276 del 2000, la dilazione *sine die* dell'esercizio dell'azione giudiziale nell'attesa dell'effettivo espletamento del tentativo di conciliazione, oltre ad essere assolutamente illogica ed irrazionale, finirebbe per confliggere proprio con il principio, richiamato dal giudice *a quo* e sancito dall'art. 111, comma secondo, Cost., della ragionevole durata di ogni processo;

che, infatti, la norma censurata, col consentire il differimento dell'esercizio dell'azione giudiziale in nome di condivisibili interessi generali, ma solo entro il termine certo e perentorio, del tutto ragionevole, di sessanta giorni dalla richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, costituirebbe il punto di armonico contemporaneo di tutti gli interessi in gioco;

che, diversamente opinando, «la pur commendevole finalità deflattiva delle controversie in materia di lavoro [...], se dilatata irragionevolmente oltre ogni certo limite temporale, finirebbe per tradursi, con ogni probabilità, in denegata giustizia, in spregio ai principi costituzionali di certezza dei rapporti giuridici e di ragionevole durata di ogni processo, che proprio il rimettente assume [...] violati».

Considerato che il Tribunale di Treviso dubita, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 410-*bis*, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che, nel processo del lavoro, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412-*bis* cod. proc. civ.;

che la questione è manifestamente inammissibile alla luce di quanto enunciato proprio dalla sentenza n. 276 del 2000, richiamata dal rimettente, la quale ha ribadito il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, che il legislatore può imporre condizioni all'esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all'esercizio del diritto stesso;

che la pretesa del rimettente, secondo la quale «gli interessi generali» dovrebbero comunque prevalere impedendo l'esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione non sia stato effettivamente espletato, non solo è contraddittoria rispetto al parametro costituzionale evocato, ma si risolve nel contrapporre una propria soggettiva valutazione al bilanciamento di interessi, operato dalla legge, che questa Corte ha più volte ritenuto non solo consentito, ma imposto dai valori costituzionali implicati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 437

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Società commerciale - Infedeltà patrimoniale - Individuazione dei soggetti attivi del reato negli amministratori, nei direttori generali e nei liquidatori - Esclusione dei soci - Violazione del principio di ragionevolezza per disparità di trattamento rispetto alle persone formalmente investite di compiti di gestione - Richiesta di una pronuncia additiva *in malam partem* e difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. civ., art. 2634.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2634 codice civile, promosso con ordinanza del 10 maggio 2004 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Pier Paolo Cimatti ed altra, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, a seguito dell'opposizione proposta, quale «persona offesa» dal reato, dal socio di minoranza di una società di capitali avverso la richiesta del pubblico ministero di archiviare un procedimento penale promosso nei confronti di due persone indagate per i reati di cui agli artt. 2634 del codice civile (Infedeltà patrimoniale) e 640 del codice penale (Truffa), ha sollevato — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 2634 cod. civ., nella parte in cui «esclude, dal novero dei soggetti attivi del reato, i soci»;

che, riferisce il rimettente, a seguito di un esposto presentato dal socio di minoranza di una società a responsabilità limitata, erano stati iscritti nel registro degli indagati per i suddetti reati l'amministratore, socio della stessa società, e sua madre, titolare di una quota, che, unita alla partecipazione detenuta dal figlio, raggiungeva la maggioranza del capitale sociale;

che, secondo quanto affermato nell'esposto — prosegue il rimettente —, l'amministratore, pur avendo un interesse in conflitto con quello della società, aveva concesso in affitto alla madre un bene sociale, «in spregio alla situazione finanziaria della società e senza alcuna garanzia sulla durata e sulla percezione delle entrate, a causa del tipo di attività e della facoltà di recesso concessa al «conduttore»»;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, la notizia di reato era stata iscritta nel registro degli indagati senza l'indicazione del concorso esterno della socia, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nel reato di infedeltà patrimoniale ascritto all'amministratore e che, pertanto, detta socia doveva ritenersi «astrattamente responsabile» del reato «a titolo proprio, e non di concorso»;

che tuttavia, osserva il rimettente, il citato art. 2634 cod. civ. esclude dal novero dei soggetti attivi del reato il socio che, pur versando in conflitto di interessi e concorrendo a deliberare un atto di disposizione dei beni sociali, non riveste la carica di amministratore, direttore generale o liquidatore della società;

che, per il giudice *a quo*, tale esclusione della responsabilità penale dei soci sarebbe irragionevole, «in quanto discrimina la condotta di chi «concorre a deliberare» un atto di disposizione di beni sociali rivestendo

una carica amministrativa [...] rispetto a quella di chi», essendo anch'egli portatore di un interesse in conflitto con quello della società, «egualmente concorre a deliberare un atto di disposizione» di tali beni, «valendosi della titolarità di quote sociali»;

che, osserva ancora il giudice *a quo*, la disposizione che disciplina l'impugnabilità delle delibere sociali per conflitto di interessi (art. 2373 cod. civ.) individua quale ipotesi tipica di tale conflitto la «deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano [...] un interesse in conflitto con quello della società», sicché non si comprenderebbero «le ragioni per le quali la tutela penale del conflitto di interessi nel diritto societario sia così irrazionalmente disgiunta dai relativi fondamenti posti in campo civile»;

che, ad avviso del rimettente, posto che «il fattore scatenante del conflitto di interessi giuridicamente rilevante è l'incidenza dell'interesse personale sul patrimonio sociale e la possibilità di controllare una società», dovrebbe ritenersi che «anche, e soprattutto, i soci (quando hanno o concorrono a formare la maggioranza del capitale nelle società con scopo di lucro) vanno considerati e sanzionati quali soggetti che possono interferire nella gestione sociale (ossia, «concorrere a deliberare» atti sociali)»;

che, secondo il giudice *a quo*, la procedibilità a querela della persona offesa — «ossia [...] della società» —, prevista dall'art. 2634 cod. civ., comporterebbe un ulteriore aspetto di irragionevolezza della norma che esclude i soci dai soggetti attivi del reato, in quanto l'amministratore, legale rappresentante della società danneggiata, potrebbe proporre querela solo nei confronti di se stesso, quale soggetto attivo del medesimo reato;

che tuttavia, osserva il giudice per le indagini preliminari, a detta irragionevolezza potrebbe avviarsi «forzando il tenore letterale dell'art. 2634 cod. civ.» e ritenendo «legittimato a proporre querela anche il singolo socio», alla stregua di una interpretazione di tale articolo prospettata nel giudizio *a quo* e che ha dato luogo ad una «questione [...] pure aperta»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità della questione, perché il rimettente non ha indicato le ragioni che lo hanno indotto a non trasmettere gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione a titolo di concorso nel reato, come gli era consentito dall'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale;

che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile anche perché volta ad introdurre una nuova categoria di soggetti attivi in una fattispecie di reato proprio, in contrasto con il principio di stretta legalità delle figure incriminate, desumibile dall'art. 25 Cost.

che, nel merito, la questione concernente la mancata inclusione del socio tra i soggetti attivi del reato di cui all'art. 2634 cod. civ. sarebbe comunque manifestamente infondata, perché spetta solo al legislatore stabilire quali comportamenti illeciti meritano di essere sanzionati sul piano penale;

che in ogni caso, prosegue l'Avvocatura, non risponde al vero che il possesso di quote sociali influisce sulla gestione della società in misura pari o maggiore di quanto influisca la titolarità della carica sociale di amministratore, poiché è l'amministratore ad occuparsi della gestione sociale, con l'unica eccezione delle delibere che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci, e pertanto deve ritenersi ragionevole la scelta legislativa di considerare l'infedeltà dell'amministratore come un fatto idoneo a pregiudicare l'interesse sociale in misura maggiore del conflitto di interessi in cui versi un socio in occasione delle delibere assembleari;

che, ad avviso della difesa erariale, sarebbe parimenti infondata anche la questione concernente la previsione della procedibilità a querela del suddetto reato e la conseguente impunità dell'amministratore, paventata dal giudice *a quo*;

che infatti, per la difesa erariale, l'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. può proporre querela nei confronti dell'amministratore infedele, il quale può anche essere revocato mediante una delibera dei soci;

che inoltre, sempre per l'Avvocatura dello Stato, posto che la norma censurata configura un reato di danno, non può escludersi che i singoli soci siano persone offese dal reato, in ragione della diminuzione del valore della loro quota di partecipazione sociale subita in conseguenza del danno patrimoniale cagionato alla società dall'amministratore infedele e che, quindi, gli stessi soci siano titolari del diritto di querela.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2634 del codice civile, nella parte in cui irragionevolmente esclude dal novero dei soggetti attivi del reato di infedeltà patrimoniale i soci che, in conflitto di interessi con la società, concorrano in modo determinante a deliberare atti di disposizione del patrimonio sociale;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata — assoggettando a sanzione penale soltanto «gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale» — limita in

modo irragionevole i soggetti attivi del reato, perché esclude la punibilità del socio nel caso in cui questo, al pari dell'amministratore, concorra a deliberare un atto di disposizione di beni sociali in conflitto di interessi con la società;

che deve preliminarmente rilevarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Avvocatura generale dello Stato, il rimettente non ha sollevato alcuna questione di legittimità costituzionale riguardante la procedibilità a querela, anziché d'ufficio, del reato di cui all'art. 2634 cod. civ;

che inducono a tale conclusione i seguenti rilievi: a) nel dispositivo dell'ordinanza di remissione non vi è traccia di tale questione; b) nella motivazione della medesima ordinanza, la procedibilità del reato di infedeltà patrimoniale a querela dell'amministratore, quale rappresentante della società danneggiata, costituisce solo un argomento addotto a sostegno della necessità di rendere punibile anche la condotta di soci che non rivestano cariche sociali; c) il rimettente non solo osserva che la questione circa la legittimazione del singolo socio a proporre querela è stata già prospettata nel giudizio *a quo* e deve considerarsi ancora «aperta», ma addirittura qualifica espressamente il socio di minoranza come «persona offesa» dal reato, considerandolo, perciò, legittimato a proporre la querela e l'opposizione alla richiesta di archiviazione;

che la questione concernente la mancata inclusione del socio tra i soggetti attivi del reato di cui all'art. 2634 cod. civ. è manifestamente inammissibile sia per difetto di motivazione sulla rilevanza sia perché il rimettente richiede a questa Corte una pronuncia additiva *in malam partem* in materia penale;

che, quanto al primo motivo di inammissibilità, l'ordinanza è priva di motivazione in ordine alle ragioni per le quali, a fronte della richiesta di archiviazione di una notizia di reato e pur ritenendo possibile — nella specie — la configurazione del concorso esterno nel reato, il rimettente non abbia, come era sua facoltà, restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura penale, disponendo la formulazione dell'imputazione nei confronti della socia, a titolo di concorso nel reato proprio dell'amministratore;

che, quanto all'altro motivo di inammissibilità, osta all'esame nel merito della questione il secondo comma dell'art. 25 Cost., il quale — per costante giurisprudenza di questa Corte — nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore (*ex plurimis*, sentenze n. 394 del 2006; n. 161 del 2004; n. 49 del 2002; n. 580, n. 508 e n. 183 del 2000; n. 411 del 1995).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2634 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 438

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il delitto di ingiuria a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004 (doc. IV-*quater*, n. 65).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, relativa alla insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Stefano Stefani nei confronti dell'on. Daniele Apolloni, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, sezione IX penale, notificato il 3 marzo 2006, depositato in cancelleria il 17 maggio 2006 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato Stefano Stefani — imputato del reato di ingiuria ai danni dell'on. Daniele Apolloni — il Tribunale di Roma, sezione IX penale, con ordinanza depositata in data 30 maggio 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, assunta dall'Assemblea in data 4 febbraio 2004 (documento IV-*quater*, n. 65), con la quale è stato dichiarato che i fatti oggetto del processo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Considerato, in via preliminare, che l'atto introduttivo, notificato alla Camera dei deputati il 3 marzo 2006, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito prescritto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il 17 maggio 2006, vale a dire oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dal medesimo art. 26, comma 3;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (*cfr.*, da ultimo, le ordinanze n. 325 del 2006, nn. 327, 326 e 308 del 2005, n. 250 del 2004), tale deposito deve considerarsi tardivo, attesa la perentorietà del relativo termine;

che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione IX penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1165

N. 439

Ordinanza 6 - 19 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni per violazione del codice della strada - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Misure sanzionatorie per l'affidamento di veicolo ad un soggetto con patente straniera scaduta di validità - Questione carente di esposizione sui fatti di causa e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 116, commi 12 e 13, e 136, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 116, commi 12 e 13, e 136, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 21 dicembre 2005 dal giudice di pace di Monza nel procedimento civile vertente tra Carlos Manuel Argueta Mena e il comune di Sesto San Giovanni, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Udito nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, il giudice di pace di Monza, con ordinanza depositata il 21 dicembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità degli articoli 136, comma 6, 116, comma 13, e 116, comma 12, senza specificare quale sia la legge o l'atto avente forza di legge di cui tali articoli fanno parte;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che le norme denunciate «appaiono [...] censurabili sotto diversi profili», nella parte in cui prevedono: *a*) «l'applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo del soggetto che lo affida a persona la cui patente straniera è scaduta di validità e non invece al soggetto che lo affida a persona la cui patente italiana è scaduta di validità»; *b*) «misure sanzionatorie differenti nel caso in cui il veicolo venga affidato ad un soggetto con patente straniera scaduta di validità, residente in Italia da meno di un anno ovvero ad un soggetto con patente straniera scaduta di validità, però residente in Italia da più di un anno»; *c*) «l'applicazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo sia nel caso in cui il veicolo sia di proprietà del conducente sia nel caso in cui sia di proprietà di soggetto diverso»;

che, quanto alla rilevanza, il rimettente afferma che essa è evidente, perché dalla decisione della questione «dipende l'accoglimento o il rigetto del ricorso».

Considerato che il giudice di pace di Monza dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13;

che, pur non specificando il rimettente quale sia la legge o l'atto avente forza di legge di cui tali articoli fanno parte, è tuttavia agevole desumere dal contenuto dell'ordinanza e, in particolare, dall'indicazione numerica degli articoli denunciati nonché dall'uso di termini quali «veicolo», «patente», «conducente», che le censure riguardano norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il giudice *a quo* omette, però, di descrivere la fattispecie e di motivare sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni;

che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità delle questioni stesse (*ex plurimis*, l'ordinanza n. 339 del 2006).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: FLICK

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 440

Sentenza 6 - 22 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavori pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Affidamento di lavori pubblici d'interesse regionale mediante procedura ristretta - Modalità di selezione dei candidati - Introduzione del criterio della migliore idoneità di localizzazione - Ricorso del Governo - Eccezioni di inammissibilità per erronea individuazione dell'oggetto delle censure, per insufficienza ed incompletezza della motivazione e per difetto di attualità dell'interesse a ricorrere - Reiezione.

Lavori pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Lavori pubblici di interesse regionale - Affidamento mediante procedura ristretta per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1.200.000 euro - Candidati in numero superiore a quello previsto dal bando - Criteri per la selezione di due terzi dei candidati alla licitazione - Introduzione del criterio della «migliore idoneità di localizzazione» - Irragionevole condizione posta all'ingresso nel territorio regionale di imprese provenienti da altre aree - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di incostituzionalità.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12, art. 26, comma 2, lettera c), modificato dalla legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2005, n. 19, art. 25.
- Costituzione, artt. 3, 97, e 120; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 2; trattato CEE, artt. 2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg. (Cost., art. 117, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c) della legge della Regione Valle d'Aosta/- Vallée d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici – da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 novembre 2005, depositato in cancelleria il 14 novembre 2005 ed iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 4 novembre 2005, depositato il successivo 14 novembre, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c) della legge della Regione Valle d'Aosta/- Vallée d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici – da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 novembre 2005, depositato in cancelleria il 14 novembre 2005 ed iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2005.

timità costituzionale dell'art. 25 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici – da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1), in riferimento all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), agli artt. 3, 97, 117, primo comma, della Costituzione, «in relazione ai principi del Trattato CEE sulla tutela della concorrenza, sulla libera circolazione e sulla libertà di stabilimento» (di cui agli artt. 2, 3, 4, 39 e seguenti, 81 e seguenti del Trattato CEE) ed all'art. 120 della Costituzione.

2. — Il ricorrente premette che la disposizione impugnata sostituisce l'art. 26 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e stabilisce una nuova e completa disciplina per l'affidamento dei lavori pubblici regionali mediante procedura ristretta. Tale disposizione è censurata nella parte in cui dispone che, qualora, per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1. 200.000 euro, i candidati qualificati siano in numero superiore a quello previsto dal bando, fra i criteri ai quali l'amministrazione appaltante deve attenersi per operare la selezione di ingresso dei due terzi dei candidati alla licitazione vi è quello della «migliore idoneità di localizzazione, determinata in base tanto al valore assoluto tanto all'incidenza percentuale sull'organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all'obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell'INPS nell'anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara». Così disponendo, secondo la difesa erariale, la norma censurata: violerebbe il limite del rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali, che l'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta impone alla potestà legislativa primaria della Regione in materia di «lavori pubblici di interesse regionale»; determinerebbe un trattamento differenziato *ratione loci*, creando di fatto una barriera discriminatoria a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale, in palese contrasto con il principio della parità di trattamento di situazioni identiche e di uniformità di disciplina e di trattamento nei confronti degli operatori economici su tutto il territorio nazionale; contrasterebbe, infine, anche con il principio di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, non rispondendo ad alcuna esigenza tecnica o di concorrenzialità.

3. — Nel giudizio si è costituita la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

In via preliminare, la Regione eccepisce che il ricorso è inammissibile, in primo luogo, per erronea individuazione dell'oggetto, essendo indicata, nell'epigrafe del ricorso, come pure, ripetutamente, nel corso della motivazione dello stesso, come disposizione impugnata l'art. 26 della legge regionale n. 19 del 2005, inerente alla procedura negoziata, in luogo dell'art. 25 della medesima legge regionale, recante invece la contestata disciplina della cosiddetta procedura ristretta. Il ricorso sarebbe, inoltre, inammissibile sotto altri profili: per insufficienza ed incompletezza della motivazione, dal momento che, mentre nelle conclusioni dello stesso si chiede la caducazione dell'intero art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005, la motivazione risulterebbe invece incentrata esclusivamente su censure indirizzate ad una parte assai limitata di tale disposizione e cioè alla lettera c) del secondo comma della stessa disposizione; infine, per difetto di attualità dell'interesse a ricorrere, limitandosi la disposizione censurata a rinviare ad un atto successivo (deliberazione della Giunta regionale) la determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri individuati dalla legge.

Nel merito, la Regione sostiene che il ricorso è infondato, considerato che il censurato criterio della «idoneità di localizzazione», lungi dal determinare una barriera discriminatoria a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale, costituisce, piuttosto, criterio funzionale a consentire la valutazione della capacità effettiva dell'impresa di svolgere l'appalto in loco, ossia di trasferire ivi beni e personale se necessario, a nulla rilevando ove il concorrente abbia la sede e quale sia la sua nazionalità.

4. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe, ha ad oggetto l'art. 25 della legge della medesima Regione 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno

1996, n. 12 — legge regionale in materia di lavori pubblici — da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1), impugnato per violazione dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e degli artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120 della Costituzione.

La disposizione censurata stabilisce che, nell'affidamento di lavori pubblici di interesse regionale mediante procedura ristretta, qualora, per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1. 200.000 euro, i candidati qualificati siano in numero superiore a quello previsto dal bando, fra i criteri ai quali l'amministrazione appaltante deve attenersi per operare la selezione di ingresso dei due terzi dei candidati alla licitazione, vi è quello della «migliore idoneità di localizzazione, determinata in base tanto al valore assoluto tanto all'incidenza percentuale sull'organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all'obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell'INPS nell'anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara».

Tale norma, secondo il ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto determinerebbe un trattamento differenziato *ratione loci*, creando di fatto una barriera discriminatoria a danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale, in violazione del limite generale del rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali posto dallo statuto speciale in relazione alla competenza legislativa regionale primaria ivi riconosciuta in materia di «lavori pubblici di interesse regionale». Inoltre, violerebbe il principio della parità di trattamento di situazioni identiche e della uniformità di disciplina e di trattamento nei confronti degli operatori economici su tutto il territorio nazionale, nonché il principio di imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

2. — In linea preliminare, occorre valutare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione resistente in relazione alla dedotta erronea individuazione dell'oggetto delle censure, alla pretesa insufficienza ed incompletezza della motivazione ed al ritenuto difetto di attualità dell'interesse a ricorrere.

Dette eccezioni non sono fondate.

Dal tenore letterale del ricorso si desume, infatti, chiaramente che la norma oggetto delle censure è non già l'art. 26 della legge regionale n. 19 del 2005, erroneamente evocato nell'epigrafe del ricorso ed inerente alla cosiddetta procedura negoziata, ma l'art. 25 della medesima legge regionale, nella parte in cui ha introdotto il comma 2, lettera c) nell'art. 26 della legge regionale n. 12 del 1996, che contiene la disciplina della cosiddetta procedura ristretta per l'affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale di valore inferiore o pari a 1. 200.000 euro, disciplina alla quale si riferiscono tutte le censure.

Del pari emerge dalla motivazione del ricorso che le censure sollevate nei confronti del predetto art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 hanno ad oggetto la disposizione nella sola parte in cui individua il criterio della migliore localizzazione territoriale fra i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta, ove siano superiori al numero indicato dal bando.

Infondata risulta altresì l'eccezione di difetto di attualità dell'interesse a ricorrere. Il criterio della «migliore idoneità di localizzazione», oggetto di contestazione, è infatti espressamente indicato dalla norma censurata come uno dei criteri che l'amministrazione appaltante è tenuta ad applicare per operare la selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta.

3. — Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 è fondata, in riferimento all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, nonché agli artt. 3, 97 e 120 della Costituzione.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001). Da tale principio, «che vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che più volte è stato ritenuto applicabile all'esercizio di attività professionali ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998), discende anche «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell'Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001).

Nella specie, la norma censurata individua, fra i criteri di selezione dei due terzi dei candidati da ammettere alla procedura ristretta per l'affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale, selezione necessaria al fine di rispettare il numero di candidati indicato nel bando, anche quello della migliore idoneità di localizzazione, determinata sia in valore assoluto sia in relazione all'organico, cioè come rapporto tra numero totale di dipendenti e numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile. In tal modo, dunque, la norma stabilisce proprio una «condizione rivolta a frapporre barriere all'ingresso nel territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio medesimo» (sentenza n. 207 del 2001). Questa condizione non è infatti fondata su alcuna ragione tecnica, né può ritenersi ragionevolmente giustificabile in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione, in quanto è «ben possibile che anche imprese aventi sede e organizzazione stabile fuori del territorio regionale possiedano i requisiti tecnico-organizzativi necessari — e richiesti dalla normativa e dai bandi di gara — per assicurare un'efficiente esecuzione degli appalti» ed a nulla rileva il richiamo agli eventuali maggiori costi che tali imprese dovrebbero sostenere, poiché gli altri criteri di scelta del contraente individuati dalla legge «consentono comunque all'amministrazione di assicurarsi le prestazioni alle condizioni per essa più convenienti anche sotto il profilo economico» (sentenza n. 207 del 2001).

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c) della legge regionale 12 del 1996, come modificato dall'art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005, nella parte in cui introduce il criterio della «migliore idoneità di localizzazione», fra i criteri di selezione di due terzi dei candidati ammessi alla procedura ristretta per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 1. 200.000 euro.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c) della legge della Regione Valle d'Aosta/-Vallée d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 — legge regionale in materia di lavori pubblici — da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 441

Sentenza 6 - 22 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Caccia - Legge della Regione Lombardia - Previsione della possibilità di detenzione di richiami vivi privi di anello di riconoscimento - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione.

- Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, art. 26, comma 5, sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 19.
- Costituzione, artt. 97, 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo.

Caccia - Legge della Regione Lombardia - Previsione della possibilità di detenzione di richiami vivi privi di anello di riconoscimento - Deroga alla norma statale che vieta l'uso di richiami non identificabili mediante anello inamovibile - Violazione di uno *standard* di tutela uniforme della fauna valido per l'intero territorio nazionale - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

- Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, art. 26, comma 5, sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 19.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera s), in relazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 5; (Cost. artt. 97, 117, comma secondo, lettera l) e terzo).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia del 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Lombardia del 7 agosto 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26), promosso con ordinanza del 27 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da WWF Italia ed altri contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 923 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione del WWF Italia ed altri e della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia.

RITENUTO IN FATTO

1. — Con ordinanza del 27 luglio 2004, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la

protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Lombardia del 7 agosto 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26).

Premette il rimettente che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione della delibera della Giunta della Regione Lombardia con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione della legge sopraindicata e, in particolare, l'art. 12 del suddetto regolamento.

I ricorrenti nel giudizio a quo lamentano che tale norma regolamentare, nel dare attuazione all'art. 26 della legge regionale n. 26 del 1993, prevede, in contrasto con l'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio), la rimozione dell'anello numerato identificativo dei richiami vivi per l'esercizio venatorio, con il solo obbligo per il cacciatore di darne comunicazione alla Provincia e, per gli allevatori, di provvedere direttamente alla registrazione di tale operazione.

1.1. — In punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva che l'art. 12, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale n. 26 del 1993, prevede la possibilità di rimozione del suddetto anello inamovibile, di talché, a parere del rimettente, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale comporterebbe l'annullamento anche della disposizione regolamentare.

1.2. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente, dopo aver osservato che la disciplina relativa all'individuazione dei limiti entro cui è consentito l'esercizio venatorio rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, rileva che la norma impugnata si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 157 del 1992, che, proprio al fine di apprestare idonea tutela alla fauna, prevede l'inamovibilità dell'anello identificativo dei richiami vivi, impedendone in tal modo la cattura ed il commercio illeciti.

Il giudice *a quo* ritiene che la norma regionale impugnata violerebbe, altresì, l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, poiché la condotta di chi caccia con richiami privi di anello inamovibile rientra nella ipotesi di esercizio dell'attività venatoria con mezzi vietati, sanzionata penalmente dall'art. 30, lettera *h*), della legge n. 157 del 1992. La norma impugnata, quindi, nel rimuovere un divieto afferente a comportamenti suscettibili di sanzione penale, interferirebbe sulla astratta fattispecie penale la cui individuazione è riservata alla competenza del legislatore nazionale.

Infine, il rimettente ritiene che l'art. 26, comma 5, della legge regionale n. 26 del 1993 violerebbe anche l'art. 97 della Costituzione, poiché il sistema di controllo previsto dalla norma impugnata non garantirebbe la stessa tutela di quello previsto dalla legge n. 157 del 1992.

2. — Si sono costituite le associazioni WWF Italia, Legambiente e la Lega per l'abolizione della caccia, ricorrenti nel giudizio a quo, aderendo ai dubbi di costituzionalità sollevati dal rimettente.

3. — Si è costituita, altresì, la Regione Lombardia, resistente nel giudizio *a quo*, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e/o infondata.

3.1. — In via preliminare, la Regione osserva che la norma che consente la detenzione dei richiami vivi privi di anello identificativo è contenuta nell'art. 26 della legge regionale n. 26 del 1993, di talché il giudizio principale sarebbe inammissibile perché rivolto contro un atto legislativo.

3.2. — Nel merito la Regione rileva, quanto alla presunta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera *s*), e 97, della Costituzione, che la caccia rientra nella competenza normativa delle regioni essendo soggetta soltanto al rispetto degli standard minimi di tutela della fauna fissati dal legislatore nazionale che, nel caso di specie, risultano rispettati. In particolare, la Regione osserva che la norma impugnata non prevede una deroga al controllo mediante anello inamovibile dei richiami disposto dal legislatore nazionale, ma sostituisce questo con altro sistema parimenti in grado di garantire la tutela degli animali utilizzabili quali richiami vivi.

Anche la presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione sarebbe infondata, in quanto la norma impugnata prevede, in caso di sua inosservanza, l'applicazione delle sanzioni contenute nella stessa legge regionale n. 26 del 1993 che, sul punto, rinvia a quanto disposto dagli artt. 30 e 31 della legge n. 157 del 1992.

3.3. — In prossimità dell'udienza la Regione Lombardia ha depositato memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni contenute nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia dubita, in relazione agli artt. 97 e 117, commi secondo, lettere *l*) e *s*), e terzo della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della legge

della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Lombardia del 7 agosto 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26), nella parte in cui prevede che «I richiami vivi possono essere tenuti privi di anello. Per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la Provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore».

La norma impugnata, a parere del rimettente, sarebbe in contrasto con i parametri costituzionali evocati e, in particolare, con la legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che fissa il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica valido per l'intero territorio nazionale e, pertanto, riservato alla competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 311 del 2003 e n. 536 del 2002).

2. — La Regione Lombardia, resistente nel giudizio a quo, eccepisce, preliminarmente, il difetto di rilevanza della questione, assumendo che il rimettente avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il giudizio principale in quanto, in realtà, diretto contro un atto legislativo e, quindi, privo di incidentalità.

2.1. — L'eccezione va disattesa, in quanto prospettata su argomentazioni già valutate dal giudice del merito e dallo stesso non implausibilmente ritenute non fondate.

3. — Nel merito la questione è fondata.

L'art. 26 della legge regionale n. 26 del 1993, al comma 5, prevede la possibilità per i cacciatori di detenere richiami vivi privi di anello di riconoscimento, detenzione che è considerata legittima, per i richiami di cattura, sulla base della documentazione esistente presso la Provincia e, per i richiami di allevamento, sulla base della documentazione in possesso del cacciatore.

Tale disciplina si pone in contrasto con l'art. 5 della legge n. 157 del 1992, il quale prevede, al comma 7, che «È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia» e, al successivo comma 8, che la «sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire».

La norma statale sopra riportata, nel disciplinare le modalità di esercizio della caccia, fissa standard minimi e uniformi di tutela della fauna la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale *ex art.* 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (sentenza n. 313 del 2006).

Da ciò consegue che l'impugnata norma regionale nel consentire, seppure previa tenuta di apposita documentazione, la possibilità di rimuovere il suddetto anello introduce una deroga alla citata disciplina statale, deroga che contrasta con la finalità di tutela da quest'ultima perseguita, non potendosi in alcun modo ritenere fungibile il sistema di controllo previsto dall'art. 5 della legge n. 157 del 1992 con quello introdotto dal legislatore regionale.

4. — La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata comporta l'assorbimento di ogni ulteriore e diverso profilo di censura prospettato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SAULLE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 442

Ordinanza 6 - 22 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professioni - Registro dei Revisori contabili - Soggetti condannati per uno dei delitti previsti dalla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - Cancellazione automatica - Questione riferita a disposizione di natura regolamentare - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, art. 40, comma 2, lettera *a*).
- Costituzione, art. 3.

Professioni - Registro dei Revisori contabili - Soggetti condannati per uno dei delitti previsti dalla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - Denunciato contrasto con il principio di graduazione e proporzionalità delle sanzioni - Omessa esposizione del quadro normativo di riferimento - Impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, art. 8, comma 1, lettera *c*), numero 1.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile), e 8, comma 1, lettera *c*), numero 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) promosso con ordinanza del 22 settembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sul ricorso proposto da Bonazzi Paolo Giacinto contro il Ministero della giustizia, iscritta al n. 1019 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione di Bonazzi Paolo Giacinto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini per Bonazzi Paolo Giacinto e l'Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio

della funzione di revisore contabile), e 8, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che la prima disposizione prevede che è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili se non sussistono i requisiti individuati dal decreto legislativo, mentre la seconda stabilisce che non possono essere iscritti nel predetto registro coloro che hanno riportato condanna alla reclusione per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;

che davanti al Tribunale remittente pende un procedimento per l'annullamento del provvedimento con il quale il direttore generale del Ministero della giustizia ha disposto la cancellazione dal registro dei revisori contabili di persona condannata, con sentenza di «patteggiamento» ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, alla pena di undici mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i delitti di bancarotta fraudolenta e di ricorso abusivo al credito;

che, in punto di rilevanza, il remittente afferma che «soltanto una declaratoria di incostituzionalità della normativa in discorso può portare all'accoglimento del ricorso»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* sottolinea che le norme censurate prevedono l'irrogazione della sanzione della cancellazione dal registro dei revisori contabili in collegamento con la condanna alla reclusione, «comunque si atteggi questa e qualsivoglia ne sia la durata», senza alcun riferimento alla graduazione della pena stabilita nella sentenza di condanna, in ragione delle peculiarità della commissione del reato, con la conseguenza che, tutte le volte in cui un revisore contabile sia stato condannato alla pena della reclusione, «qualunque ne sia l'entità e indipendentemente dai fatti e comportamenti posti in essere nello specifico fatto di reato», la sanzione irrogabile sarà sempre la cancellazione dal registro professionale;

che, ad avviso del remittente, la statuizione dell'art. 8, comma 1, lettera c), numero 1, del d.lgs. n. 88 del 1992, richiamato dall'art. 40, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, contrasta con il principio di uguaglianza, atteso che, come già affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 40 del 1990), «l'automatismo di un'unica massima sanzione, prevista indifferentemente per l'infinita serie di situazioni che stanno nell'area della commissione di uno stesso grave reato», deve reputarsi inconciliabile «con il principio di uguaglianza, che, come esige lo stesso trattamento per identiche situazioni, postula un trattamento differenziato per situazioni diverse», con la conseguente inderogabile necessità che «il principio di proporzione, che è alla base della razionalità che domina il principio di uguaglianza, regoli sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto» (sentenze n. 158 e n. 40 del 1990);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della sollevata questione;

che si è costituito in giudizio il ricorrente del giudizio principale, che ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento della questione medesima.

Considerato che, per la parte in cui la questione sollevata ha per oggetto una disposizione di natura regolamentare (art. 40, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998), lo scrutinio di costituzionalità è precluso, poiché la giurisdizione del giudice costituzionale è limitata alle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 401 del 2006);

che, quanto alle censure relative all'art. 8, comma 1, lettera c), numero 1, del d.lgs. n. 88 del 1992, tale disposizione si limita ad individuare uno dei requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, mentre l'art. 9 dello stesso decreto legislativo ha per oggetto espresso la cancellazione dal registro in ragione dell'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, ed il successivo art. 10 prevede anche la cancellazione in conseguenza di fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti;

che, invece, il giudice remittente ha completamente omissso di esaminare tale quadro normativo, con la conseguenza che questa Corte non è posta nella condizione di valutare l'applicabilità dell'art. 8 censurato nel giudizio principale e, quindi, la rilevanza della questione sollevata (da ultimo, ordinanza n. 270 del 2006);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1186

N. 443

Ordinanza 6 - 22 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva - Ammissione al beneficio - Preclusione per le persone condannate che abbiano subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di rieducazione della pena - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.

- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, in combinato disposto con la legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 1 agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in combinato disposto con l'art. 58-*quater* della legge 25 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza del 13 febbraio 2006 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 febbraio 2006, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), e dell'art. 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevedono l'esclusione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena nei confronti dei soggetti cui è stata revocata una misura alternativa alla detenzione, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che il rimettente riferisce che, con ordinanza del 10 dicembre 2005, il Magistrato di sorveglianza aveva negato al condannato (la cui pena termina il 6 marzo 2007) la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge n. 207 del 2003;

che tale provvedimento era giustificato dal fatto che il 22 luglio 2004 il soggetto aveva subito la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale;

che il condannato ha proposto reclamo sostenendo di non aver beneficiato di alcuna misura alternativa alla detenzione, essendo stato l'affidamento revocato sin dal suo inizio, ed invocando la sentenza n. 278 del 2005 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003;

che la citata sentenza della Corte costituzionale ha determinato «l'abrogazione in toto» del citato art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 207 del 2003, con la conseguente possibilità ed, anzi, in presenza degli altri presupposti di legge, la doverosità, stante l'assenza di discrezionalità del Magistrato di sorveglianza nella concessione del beneficio, dell'accesso alla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena da parte di chi ha subito la revoca di una misura alternativa per «fatto colpevole»;

che, secondo il rimettente, la normativa risultante dalla predetta declaratoria di incostituzionalità risulta confliggente con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che sarebbe infatti irragionevole, e perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il sistema derivante dal combinato disposto dell'art. 58-*quater* della legge n. 354 del 1975 e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 207 del 2003, dal momento che la revoca della misura ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354 del 1975, da un lato, impedisce l'accesso, fra le altre misure alternative, a quella costituita dall'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 della stessa legge, e, dall'altro, impone la concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, misura, peraltro, più favorevole;

che detto sistema, inoltre, vanificherebbe la funzione rieducativa e di prevenzione speciale attribuita alla sanzione penale dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che, secondo il giudice *a quo*, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante dal momento che, ove venisse dichiarata l'incostituzionalità del combinato disposto delle norme censurate, il beneficio in esame, altrimenti concedibile sussistendo gli altri presupposti di legge, non sarebbe applicabile al caso di specie.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, della legge 1^o agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), e dell'art. 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede, come causa ostativa del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, la revoca di una misura alternativa alla detenzione, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza del sistema che si viene a determinare dal momento che, in caso di revoca di misura ai sensi dell'art. 51-*ter* della legge n. 354 del 1975, da un lato è impedito l'accesso, fra le altre misure alternative, a quella costituita dall'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 della stessa legge, e dall'altro si impone la concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, misura più favorevole; nonché dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché sarebbe vanificata la funzione rieducativa e di prevenzione speciale attribuita alla sanzione penale, in quanto ogni misura alternativa alla detenzione, accanto alla funzione di rieducazione, risponde all'esigenza «specialpreventiva» di impedire nuovi comportamenti illeciti attraverso la predisposizione di una griglia di prescrizioni più o meno cogenti, esigenza che sarebbe frustrata dalla concessione della sospensione condizionata della esecuzione della pena di cui all'art. 1 della legge n. 207 del 2003 al condannato che, proprio per avere violato quelle prescrizioni, abbia subito la revoca della misura alternativa;

che, successivamente alla proposizione della questione, questa Corte, con sentenza n. 255 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1^o agosto 2003, n. 207, nella parte in cui

non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata della pena detentiva al condannato sulla base di un giudizio di non meritevolezza del beneficio, per il contrasto dell'automatismo che si rinviene nella norma denunciata con i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena;

che, pertanto, va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce della predetta sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 255 del 2006 (negli stessi termini, *ex plurimis*, ordinanze n. 326 del 2006, n. 346, n. 229 e n. 206 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1187

N. 444

Ordinanza 6 - 22 dicembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione - Temporanea sospensione in favore delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, nonché del marito convivente - Richiesta di estensione della disciplina anche nei confronti di straniero extracomunitario, legato da relazione affettiva con donna in stato di gravidanza ed in attesa di permesso di soggiorno - Denunciata violazione dei diritti umani nonché dei principi di tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 2, 30, 31, e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), promosso con ordinanza del 12 ottobre 2005 dal giudice di pace di Genova, sul ricorso proposto da V.G.G.M. contro il Prefetto di Genova, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il giudice di pace di Genova, con ordinanza depositata il 12 ottobre 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da vincolo affettivo con una donna in stato di gravidanza;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Genova nei confronti di V.G.G.M., cittadino extracomunitario, in quanto questi, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, non aveva richiesto il permesso di soggiorno entro i termini di legge;

che il rimettente, in punto di fatto, rileva che il ricorrente risulta legato affettivamente, sulla base di una dichiarazione scritta dall'interessata, con una cittadina ecuadoriana in stato di gravidanza e in attesa del permesso di soggiorno per motivi di salute;

che, a parere del giudice *a quo*, l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), nel prestare tutela alla famiglia, prescindono dal fatto che la stessa sia fondata o meno sul vincolo del matrimonio;

che, secondo il rimettente, la norma impugnata violerebbe gli artt. 2 e 30 della Costituzione, in quanto impedirebbe l'esercizio del diritto fondamentale di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, nonché priverebbe di tutela e assistenza materiale il nascituro;

che l'art. 19, comma 2, lettera *d*), del d.lgs. n. 286 del 1998, sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 31 della Costituzione, che attribuisce allo Stato il compito di agevolare, nell'ambito della famiglia, l'istruzione e l'educazione dei figli;

che, ad avviso del rimettente, il decreto di espulsione impugnato violerebbe anche l'art. 32 della Costituzione, in quanto limita il dovere inderogabile di solidarietà connesso alla tutela del diritto alla salute;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

che l'esecuzione del provvedimento di espulsione, a parere della difesa erariale, non pregiudica il diritto-dovere del ricorrente di adempiere ai suoi doveri di padre del nascituro una volta che quest'ultimo, venuto al mondo, venga dallo stesso riconosciuto;

che, secondo l'Avvocatura, l'ordinamento non prevede situazioni soggettive tutelabili in capo al presunto padre, prima della nascita del concepito, «fino al punto di sottrarlo al trattamento sanzionatorio derivante dalla violazione di leggi»;

che, a parere della difesa erariale, in favore del ricorrente, in quanto convivente e non unito in matrimonio con la madre del nascituro, non si può invocare l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del d.lgs. n. 286 del 1998 sulla base della sentenza n. 376 del 2000, con la quale questa Corte, al fine di assicurare un'adeguata tutela alla famiglia, ha dichiarato illegittima la norma citata nella parte in cui non prevedeva il divieto di espulsione nei confronti del marito convivente con donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;

che, comunque, i valori dell'unità familiare e dell'interesse dei figli minori devono essere bilanciati con altri valori aventi uguale dignità costituzionale, quali quelli garantiti e protetti dalla normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale;

che, infine, la parte pubblica ritiene non applicabile al giudizio *a quo* la legge 8 marzo 2000, n. 52 [recte: n. 53] (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), che ha introdotto una disciplina a tutela della funzione genitoriale a prescindere dall'esistenza del rapporto di coniugio, attesa la presenza irregolare nel territorio dello Stato del ricorrente.

Considerato che il giudice di pace di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una donna in stato di gravidanza e in attesa del permesso di soggiorno, impedendo così a costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e morale;

che il rimettente, in altro procedimento, ha sollevato analoga questione dichiarata dalla Corte manifestamente infondata (ordinanza n. 192 del 2006);

che la Corte con l'indicata pronuncia ha affermato che l'art. 19, comma 2, lettera *d*), del d.lgs. n. 286 del 1998, non viola gli artt. 2 e 30 della Costituzione, in quanto la previsione della temporanea sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376 del 2000 di questa Corte, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare — e tanto meno è dato verificare nel giudizio *a quo* — nel caso di una relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati;

che, sempre con la medesima pronuncia, la Corte ha escluso che l'art. 19, comma 2, lett. *d*), del d.lgs. n. 286 del 1998, violi l'art. 32 della Costituzione, in quanto «le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri»;

che, come questa Corte ha già precisato, l'art. 31 della Costituzione è volto a salvaguardare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e non può, quindi, essere invocato in riferimento ad una situazione quale quella prospettata dal rimettente (sentenza n. 70 del 1999);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata in quanto nessuno dei parametri evocati risulta violato dalla norma impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: Bile

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 445

Ordinanza 6 - 22 dicembre 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 8 febbraio 2006 (dov. IV-*quater*, n. 123).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell'8 febbraio 2006 (doc. IV-*quater*, n. 123), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti della dott.ssa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 14 luglio 2006 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza — ricorso del 21 giugno 2006, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera, adottata nella seduta dell'8 febbraio 2006 (doc. IV-*quater*, n. 123), con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Maurizio Gasparri, rispetto alle quali pende un procedimento penale;

che il ricorrente espone che l'on. Maurizio Gasparri è imputato del delitto di diffamazione continuata a mezzo stampa, aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, per avere, mediante una serie di dichiarazioni rese alle agenzie ANSA e AdnKronos in data 25 gennaio 2005 e mediante un comunicato stampa del Ministero delle comunicazioni in data 6 febbraio 2005 «(il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto)», offeso la reputazione del magistrato Maria Clementina Forleo, in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano; che, in tali dichiarazioni, testualmente, affermava trattarsi di «una decisione incredibile, sconcertante e allarmante, fuori da ogni schema razionale, basata su una scelta ideologica. Oggi vive gente che si trova al di fuori dal mondo e che non si ricorda che c'è stato un evento terribile come l'11 settembre [...] il Governo deve valutare con urgenza l'emaneazione di norme che impediscano a giudici irresponsabili di lasciare a piede libero degli autentici terroristi [...] in ogni caso il CSM deve intervenire perché un magistrato che ha fatto queste cose è un pericolo per la sicurezza ed è una persona che non può svolgere quella funzione»;

che il Tribunale ricorrente richiama, inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le autorizzazioni a firma dell'on. relatore Lezza, nella quale, dopo una sommaria ricostruzione della vicenda — che aveva visto protagonista la dottoressa Forleo in relazione ad un procedimento da lei concluso, in sede di giudizio abbreviato, con l'assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo — si legge: «La maggioranza dei componenti ha ritenuto che tutta la vicenda debba essere ricondotta pienamente nel contesto del dibattito politico-parlamentare. Appare infatti persino superfluo ricordare che a partire dall'11 settembre 2001, il tema del terrorismo internazionale, è prepotentemente venuto alla ribalta politica in tutti i Paesi e i relativi Parlamenti, compreso naturalmente il nostro. Tanto risulta non soltanto dalle varie iniziative ed attestazioni di solidarietà con gli Stati Uniti, avutesi nell'immediatezza dei tragici attentati [...], ma anche dai tantissimi passaggi parlamentari relativi alla guerra in Iraq, ai finanziamenti della relativa spedizione di pace italiana, alle vicende del rapimento e della liberazione di Giuliana Sgrena e della connessa morte di Nicola Calipari [...] con riguardo specifico alla sentenza della dottoressa Forleo, va qui ricordato altresì che i deputati Paniz di Forza Italia e Cè della Lega Nord hanno presentato il 26 gennaio 2005 le interrogazioni, rispettivamente, n. 3-04133 e n. 3-04134, mentre il successivo 10 febbraio 2005 il deputato Fragalà dello stesso gruppo dell'on. Gasparri ha presentato l'interrogazione n. 4-12869 [...]. Tutti questi momenti parlamentari sono inconfutabilmente dimostrativi della rilevanza politica dell'argomento trattato dall'on. Gasparri e del loro nesso con le funzioni di competenza di un membro della Camera, nonché con l'esercizio relativo del diritto di cronaca politica»;

che il Tribunale di Roma afferma, in via preliminare, di ritenere ammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa e di riservare l'esame delle questioni attinenti alla natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni e nel comunicato in oggetto, all'esito della risoluzione del conflitto di attribuzioni;

che il Tribunale ricorrente espone che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'art. 68, primo comma, Cost., non concerne tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma soltanto quelle legate da «nesso funzionale» con le attività svolte «nella qualità» di «membro delle Camere» (sentenze n. 10 del 2000, n. 329 e n. 417 del 1999, n. 289 del 1998 e n. 375 del 1997); aggiunge che la Corte costituzionale ha anche precisato che, qualora le opinioni del parlamentare siano state espresse extra moenia, per individuare i limiti dell'applicabilità della prerogativa in questione, è necessario il collegamento funzionale tra i comportamenti tenuti dai parlamentari e l'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (sentenza n. 289 del 1998), da intendersi in senso restrittivo al fine di evitare che lo stesso si traduca in un privilegio ingiustificato e illimitato; osserva, inoltre, che la Corte costituzionale ha sottolineato come né la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, né la ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde, richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e l'opinione espressa in sede parlamentare (sentenze n. 347 del 2004, n. 521 del 2002 e n. 10 del 2000);

che il Tribunale, pertanto, ritiene che le dichiarazioni dell'on. Gasparri, oggetto di conflitto, non possano essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall'art. 68, primo comma, Cost. ed evidenzia, altresì, che le interrogazioni depositate sono tutte successive alle opinioni manifestate dal deputato e che, perciò stesso, non possono assolutamente essere considerate come riproduttive o divulgative di opinioni già espresse in sede istituzionale (sentenze n. 347 del 2004 e n. 289 del 1998);

che inoltre, secondo il Tribunale, non sembra ravvisabile una sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e quelle espresse in sede parlamentare, in quanto se, da un lato, «la mancata produzione da parte dei soggetti interessati degli atti parlamentari indicati non consente di effettuare alcuna valutazione in merito alla corrispondenza dei contenuti», dall'altro, la successione temporale degli avvenimenti consente tuttavia di escludere che le interrogazioni presentate dai deputati Paniz e Cè potessero avere ad oggetto la vicenda relativa alla mancata concessione di nulla osta all'espulsione dell'imputato del 3 febbraio 2005, cui si fa riferimento nel comunicato stampa del Ministero delle comunicazioni in data 6 febbraio 2005;

che, infine, il Tribunale rileva come manchi la necessaria corrispondenza di identità tra colui che richiede la tutela di cui all'art. 68, primo comma, Cost. e gli autori delle indicate interrogazioni parlamentari, identità richiesta dalla giurisprudenza costituzionale per il riconoscimento delle prerogative costituzionali;

che il Tribunale di Roma, sospeso il giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti della Camera dei deputati e ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., della condotta attribuita all'on. Gasparri e, conseguentemente, di annullare la delibera adottata nella seduta dell'8 febbraio 2006.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impugnata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che analogamente la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: Bile

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 446

Ordinanza 6 - 22 dicembre 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A).
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Fabrizio Cicchitto nei confronti della dott.ssa Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, depositato in cancelleria il 14 luglio 2006 ed iscritto al n. 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza – ricorso del 21 giugno 2006, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006 (doc. IV-ter, n. 17-A), con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Fabrizio Cicchitto, rispetto alle quali pende un procedimento penale;

che il ricorrente espone che l'on. Fabrizio Cicchitto è imputato del delitto di diffamazione continuata a mezzo stampa, aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, per avere, mediante una serie di dichiarazioni rese alla agenzia ANSA in data 25 gennaio 2005 (riprese dal quotidiano «Secolo d'Italia» del 26 gennaio 2005) ed in data 4 febbraio 2005 «(il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto)», offeso la reputazione del magistrato Maria Clementina Forleo, in relazione al provvedimento dalla stessa emesso in data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano; in tali dichiarazioni, il predetto deputato testualmente, affermava che «la sentenza di Milano rappresenta un colpo durissimo alla lotta al terrorismo, dà prospettive di impunità a quei fondamentalisti che tuttora lavorano in Italia per fare proselitismo [...] una sentenza così aberrante [...] determinata da una forte motivazione politica fondata sulla solidarietà con la resistenza irachena, tipica dei gruppi politici più estremi che evidentemente hanno trovato una sponda anche in qualche esponente della magistratura [...] è legittimo porsi l'interrogativo su quale ruolo stia svolgendo la dottoressa Forleo nei confronti della lotta al terrorismo»;

che il Tribunale ricorrente richiama, inoltre, il contenuto della proposta della Giunta per le autorizzazioni, a firma dell'on. relatore Mazzoni, nella quale, dopo una sommaria ricostruzione della vicenda — che aveva visto protagonista la dottoressa Forleo in relazione ad un procedimento da lei concluso, in sede di giudizio abbreviato, con l'assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo — si legge: «Sicuramente sono affermazioni forti, ma non si può negare il collegamento stretto e funzionale, per essere più tecnici, con il ruolo istituzionale e politico dell'on. Cicchitto. Egli è infatti deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia ed ha avuto più volte occasione di intervenire doverosamente in quest'aula e al di fuori di essa sugli argomenti gravissimi e delicatissimi legati alla minaccia del terrorismo internazionale [...]. L'interpretazione contenuta in quella sentenza è stata successivamente posta in discussione tant'è vero che tale decisione è stata anche annullata. Chiaramente ciò rappresenta un motivo aggiunto rispetto alla fondatezza dei rilievi formulati dall'onorevole Cicchitto, sebbene con espressioni forti, nei confronti della sentenza. Il riferimento alla dottoressa Forleo si può definire, nel caso di specie, solo casuale; le considerazioni che l'on. Cicchitto ha formulato sono chiaramente riferite ad un caso politico grave, di cui anche le aule parlamentari si sono ulteriormente occupate, promuovendo un intervento modificativo dell'articolo del codice penale richiamato nel processo che vedeva imputati i cinque extracomunitari, per precisare ed approfondire la nozione di reato di terrorismo»;

che il Tribunale di Roma afferma di ritenere ammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa e di riservare l'esame delle questioni attinenti alla natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni, all'esito della risoluzione del conflitto di attribuzione;

che tanto preliminarmente rilevato, il tribunale ricorrente espone che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'art. 68, primo comma, Cost., non concerne tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma soltanto quelle legate da «nesso funzionale» con le attività svolte «nella qualità» di «membro delle Camere» (sentenze n. 10 del 2000, n. 417 e n. 329 del 1999, n. 289 del 1998 e n. 375 del 1997); aggiunge che la Corte costituzionale ha anche precisato che, qualora le opinioni del parlamentare siano state espresse extra moenia, per individuare i limiti dell'applicabilità della prerogativa in questione, è necessario il collegamento funzionale tra i comportamenti tenuti dai parlamentari e l'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (sentenza n. 289 del 1998), da intendersi in senso restrittivo al fine di evitare che lo stesso si traduca in un privilegio ingiustificato e illimitato (sentenze n. 375 del 1997 e n. 148 del 1983); osserva, inoltre, che la Corte costituzionale ha sottolineato come né la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, né la ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde, richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e l'opinione espressa in sede parlamentare (sentenze n. 347 e n. 120 del 2004, n. 521 del 2002 e n. 10 del 2000);

che il Tribunale, pertanto, ritiene che le dichiarazioni dell'on. Cicchitto, oggetto di conflitto, non possano essere ricondotte ad uno degli atti previsti dall'art. 68, primo comma, Cost. ed evidenzia, altresì, che non è stato prodotto, né depositato, alcun atto parlamentare del quale le dichiarazioni costituirebbero divulgazione ovvero riproduzione;

che il Tribunale di Roma, sospeso il giudizio, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., della condotta attribuita all'on. Cicchitto e, conseguentemente, di annullare la delibera adottata nella seduta del 26 gennaio 2006.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impugnata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che analogamente la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il tribunale ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte

della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1190

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 111

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Professioni - Norme della Regione Veneto - Discipline bionaturali per il benessere - Definizione di un elenco regionale delle discipline, sentito il Comitato di coordinamento regionale per le DBN - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

- Legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, art. 1, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma 3.

Professioni - Norme della Regione Veneto - Discipline bionaturali per il benessere - Definizione della figura dell'operatore come colui che «opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona» - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

- Legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma 3.

Professioni - Norme della Regione Veneto - Discipline bionaturali per il benessere - Istituzione del Comitato di coordinamento regionale per le discipline bionaturali, competente alla valutazione delle discipline da inserire nell'elenco regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Denunciata lesione della potestà legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

- Legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma 3.

Professioni - Norme della Regione Veneto - Discipline bionaturali per il benessere - Corsi di formazione, istituzione del registro regionale degli operatori, promozione di intese interregionali, norme finali e transitorie - Ricorso del Governo - Inscindibile connessione con le norme specificamente censurate della stessa legge regionale - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, artt. 2, 4, 5, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, comma 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Contro il Presidente della giunta regionale del Veneto per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19 recante « Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali » pubblicata nel B.U.R. Piemonte n. 88 del 21 settembre 2006 in relazione all'art. 117, comma 3, Cost.

Giusta determinazione 23 novembre 2006 del Consiglio dei ministri, ricorre la deducente per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale Veneto 6 ottobre 2006, n. 19, siccome in contrasto con l'art. 117, comma 3 Cost., per i seguenti motivi.

I) Con la legge regionale in esame la regione Veneto, al fine di concorrere a determinare condizioni di miglioramento della qualità della vita mediante interventi di formazione degli operatori, individua le discipline bio-naturali.

L'art. 1, comma 4, definisce l'operatore di discipline bio-naturali come colui che opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità da parte di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona. La regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà provvedere alla definizione dell'elenco delle discipline bio-naturali (art. 1, comma 3).

La regione provvede ad affidare la formazione professionale degli operatori di discipline bio-naturali ad organismi accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 (art. 2, comma 2).

La giunta regionale stabilisce i livelli formativi per l'esercizio dell'attività degli operatori di cui trattasi che devono prevedere anche la conoscenza e l'addestramento alla comunicazione ed alla relazione con l'utente (art. 2, comma 3).

I corsi possono essere co-finanziati dalla regione che ne determinerà annualmente criteri e parametri di funzionamento (art. 2, comma 4).

È prevista la costituzione di un apposito Comitato di coordinamento con compiti consultivi e di proposta nei confronti della giunta regionale (art. 3). In particolare il Comitato valuta la validità delle discipline bio-naturali emergenti ai fini del loro inserimento nell'elenco di cui all'art. 1.

La legge prevede una frequenza obbligatoria ai corsi di formazione, con un tetto di assenze non superiori al 15 per cento delle ore complessive. Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d'esame, la cui composizione è definita dalla giunta regionale su proposta del comitato di coordinamento regionale per le discipline bio-naturali (art. 4, commi 1 e 2). All'allievo che supererà la prova verrà rilasciato un attestato di qualifica, requisito indispensabile per l'iscrizione al registro regionale degli operatori di discipline bio-naturali, istituito dall'art. 5 della legge in esame.

È prevista, presso la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, l'istituzione del Registro regionale degli operatori di discipline bio-naturali. La giunta regionale promuove, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese interregionali per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei (art. 6).

La giunta regionale quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e attività pregresse in relazione all'iscrizione degli operatori di discipline bio-naturali al registro sopra citato (art. 7, comma 1). I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bio-naturali (art. 7, comma 2).

L'art. 8 detta disposizioni per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge.

II) Tale legge, che regola «le discipline bio-naturali del benessere», pur omettendo di individuare esplicitamente le attività che di fatto intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, comma 3, Cost., nella materia concorrente delle professioni.

Ricorrono, infatti, i profili di illegittimità costituzionale già rilevati da codesta Corte costituzionale nelle sentenze n. 40/2006 e n. 424/2005 con riferimento ad analoghe leggi della Regione Piemonte e della Regione Liguria.

Le censure si rivolgono in particolare:

all'art. 1, comma 3, che prevede la definizione di un elenco delle discipline bio-naturali;

all'art. 1, comma 4, che definisce l'operatore in discipline bio-naturali come colui che «opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona»;

all'art. 3, comma 1, che istituisce un Comitato di coordinamento regionale per le discipline bio-naturali, cui compete, fra, l'altro, la valutazione delle discipline bio-naturali emergenti da inserire nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3.

Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato da codesta Corte costituzionale in materia di professioni (*cfr.* sentenze nn. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153/2006), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale, già vigente nella legislazione statale di riferimento, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, così come l'istituzione di nuovi e diversi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.

Peraltro codesta Corte ha recentemente esteso a tutte le professioni il suddetto principio fondamentale — affermato inizialmente con riferimento alle sole professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999) — identificandolo come vincolo «di ordine generale» alla produzione di legislazione regionale in materia di «professioni»: si richiama al riguardo il principio affermato nelle sentenze nn. 355 e 424 del 2005 secondo il quale «l'individuazione di una specifica tipologia o natura della “professione” oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza» ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.

Vale consolidata giurisprudenza costituzionale è stata recepita anche nel d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 nel quale è affermato il principio secondo cui spetta solo allo Stato (e non alle regioni) l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

A ciò si aggiunga che non vale a superare la presunta illegittimità della legge in esame il fatto che in essa venga esplicitamente specificato che le discipline bio-naturali non sono riconducibili alle «attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione fisica della popolazione erogate dal servizio sanitario nazionale» e che l'operatore in tali discipline «non prescrive farmaci e non utilizza metodiche specifiche della professione dello psicologo».

La legge infatti utilizza espressioni così ampie che potrebbe addirittura far ricadere nel proprio ambito attività curative per le quali non sussiste alcuna evidenza scientifica né alcun riscontro pratico tratto dall'esperienza, che garantiscono la loro efficacia e la loro non lesività per la salute (si pensi ad es., a pratiche come pranoterapia, o la riflessologia).

Ci si riferisce, in particolare, all'art. 1, comma 4, secondo cui l'operatore delle discipline bio-naturali può utilizzare «metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata»: l'espressione «elementi naturali» risulta talmente vaga da poter essere riferita a qualunque materia o sostanza rinvenibile in natura. mentre la successiva specificazione inerente alla verifica dell'efficacia, risulta priva di elementi utili a un comprendere in cosa effettivamente tale verifica consista.

Si tratta di vere e proprie norme in bianco, suscettibili di applicazioni e interpretazioni estensive, non ammissibili in materia delicata come quella della salute dell'individuo, per la quale il principio di prevenzione non può essere ignorato.

Per completezza espositiva, va segnalato che l'art. 1, comma 2, della recente legge n. 43/2006, sancisce la competenza delle regioni ad individuare e formare profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie. Si ritiene tuttavia, che gli operatori in discipline bio-naturali non possano rientrare nella previsione di cui all'art. 1 della legge sopra citata, in quanto gli operatori di cui alla legge in esame non si limiterebbero a porre in essere attività di carattere ausiliario rispetto a quelle dei professionisti sanitari, ma praticerebbero, direttamente e con una certa autonomia, attività di carattere curativo aventi a che fare con la tutela della salute.

Ciò avvalorata l'interpretazione della deducenza ritenendosi chiara l'intenzione del legislatore regionale di voler introdurre nel proprio ordinamento figure professionali che esulano dalla propria disciplina di competenza.

Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame (art. 2 e 4: disciplina dei corsi di formazione; art. 5: istituzione del registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali; art. 6, promozione di intese interregionali; art. 7: previsioni finali e transitorie inasprite all'applicazione iniziale della legge) si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate perché palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa, si ritiene che l'illegittimità costituzionale si estenda, in via consequenziale, anche a tali disposizioni, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 6 ottobre 2006 n. 19 (artt. 1 e 3 ed artt. 2, 4, 5, 6, 7, ai precedenti funzionalmente collegati) della regione Veneto, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.

Col presente ricorso notificato saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2006 e copia della legge regionale impugnata.

Roma, addì 30 novembre 2006

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giovanni Pietro DE FIGUEIREDO

N. 575

*Ordinanza del 21 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Romano Carmelo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma, c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico Ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Romano Carmelo in relazione agli artt. 3, 97, 111 secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Con sentenza emessa il 17 aprile 2002 il giudice monocratico del Tribunale di Messina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Romano Carmelo per mancanza di querela in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 614 c.p. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad introdursi clandestinamente all'interno dello studio di progettazione software point con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, in particolare forzando la persiana dello studio e rompendo il vetro della finestra. In Messina il 20 maggio 2001.

Ha proposto impugnazione il Procuratore della Repubblica, deducendo quale unico motivo la perseguibilità d'ufficio del tentativo di violazione di domicilio aggravato e chiedendo quindi la rinnovazione dell'istruzione con l'audizione dei testi.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 21 aprile 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/06 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma nei termini esposti.

Orbene, rileva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il 9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico — argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli Uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. sent. C.c. 26 marzo 2001 - aprile 2003 n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111 secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronunzia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, quarto comma c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere».

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla

norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'iter processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal potere-dovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (sent. C.c. n. 206/1997; sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea Costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istitu-

zionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 o.g. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 o.g. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 o.g. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale. Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 o.g. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quantomeno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della Giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compreso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (sent. C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impongono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111 secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 21 aprile 2006

Il Presidente: VITANZA

N. 576

*Ordinanza del 28 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Aspri Bruna*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p. come sostituito dall'art. 1, secondo comma della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento in assenza di sopravvenienza di nuove prove decisive, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui sancisce l'applicazione della norma novellata anche ai procedimenti in corso, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale a carico di Aspri Bruna in relazione agli artt. 3, 97, 111 secondo comma e 112 della Costituzione;

Sentite le parti;

OSSERVA

Con sentenza emessa il 26 gennaio 2001 il Giudice monocratico del Tribunale di Messina ha assolto Aspri Bruna dal reato di cui all'art. 648 c.p. in danno di Ferraro Carmelo perché il fatto non costituisce reato.

Ha proposto impugnazione il procuratore generale, il quale ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'imputata alle pene di giustizia deducendo che il giudice *a quo* aveva errato nel valutare il materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruzione dibattimentale, lasciando irrisolta la questione su chi aveva consegnato il titolo risultato rubato all'imputata ed, a tal fine, che chiesto, previa parziale riapertura del dibattimento, l'esame del Maresciallo Giuseppe Bisignani, che aveva svolto l'indagine o l'esame dell'imputata.

Fissato il giudizio di appello, all'udienza del 28 aprile 2006 il procuratore generale, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006 e delle limitazioni alla facoltà di appello derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di detta norma qualora le prove richieste non fossero state ritenute decisive ai fini del giudizio.

Orbene rileva questa Corte che le prove indicate dal p.g. non risultano concludenti ai fini della decisione in quanto, essendo stata l'imputata assolta per difetto dell'elemento psicologico del reato, nessun elemento probatorio decisivo potrebbe essere acquisito tramite la testimonianza dell'ufficiale di p.g. che ha condotto le indagini. Peraltro neppure l'esame dell'imputata, ancorché questa prestasse il consenso, si rilevarebbe decisivo per il giudizio.

Ciò premesso osserva questa Corte che l'art. 593 c.p.p. come novellato dall'art. 1, legge n. 46/2006 consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di impugnazione venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.v. c.p.p. per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e sempre che a dette prove sia riconosciuto il carattere della decisività. La norma prevede inoltre che, ove il giudice d'appello non ammetta in via preliminare la rinnovazione dell'istruttoria, il gravame deve essere dichiarato inammissibile. A questo punto alla parte appellante rimane soltanto la possibilità di proporre ricorso per cassazione entro il termine di giorni 45 dalla notifica dell'ordinanza. L'art. 8 della legge prevede che di tale rimedio le parti possano avvalersi anche nell'ipotesi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso della istruzione dibattimentale e di contraddittorietà o illogicità della motivazione, risultanti da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

Preliminarmente ritiene la Corte che la questione proposta dal procuratore generale sia rilevante nel presente giudizio, in quanto la legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il

9 marzo 2006, prescrive all'art. 10 che le nuove norme trovino applicazione anche ai procedimenti in corso, disponendo che l'atto d'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

Sussiste altresì la necessità che la questione sia risolta in via pregiudiziale poiché, avendo il pubblico ministero appellato la sentenza di primo grado limitandosi a censurarne il processo logico-argomentativo senza indicare nuove prove decisive per addivenire alla pronuncia di un diverso giudizio, dovrebbe essere adottata nel processo in corso ordinanza non impugnabile di inammissibilità del gravame.

Al riguardo va ribadito che compito di questa Corte di appello non è quello di esprimere un giudizio sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale, bensì soltanto quello di valutare se i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati non siano «manifestamente infondati», non siano cioè chiaramente insussistenti ovvero siano soltanto apparenti. Al di fuori di questa ipotesi la questione deve essere dichiarata «non manifestamente infondata» e va rimessa alla Corte costituzionale, alla quale compete la decisione sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge e quindi di stabilire se i dubbi di illegittimità costituzionale siano fondati o meno e se siano superabili con il richiamo ad altri principi di rango costituzionale non considerati da chi la questione ha sollevato.

Fatta questa premessa, reputa la Corte che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che prescrive che l'art. 593, secondo comma c.p.p. come novellato dall'art. 1, secondo comma della stessa legge si applichi anche «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima», debba ritenersi manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i profili prospettati dal procuratore generale.

Invero, non può essere condivisa l'argomentazione con cui è stata dedotta la contrarietà della norma transitoria con l'art. 97 Cost. In proposito la Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che «il principio del buon andamento della pubblica amministrazione — pur concernendo anche gli organi dell'amministrazione della giustizia — si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, risultando invece di per sé estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale» (v. Sent. C.c. 26 marzo/ 1° aprile 2003, n. 110 e l'ordinanza n. 370/2002 in essa richiamata).

Va disattesa anche l'argomentazione circa il presunto contrasto della norma transitoria con l'art. 111 Cost., essendo regola processuale ormai acquisita ed unanimemente condivisa quella della immediata operatività delle norme di carattere processuale e, quindi, della loro applicazione ai processi in corso.

Viceversa ritiene questa Corte che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, con riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.

Si ricorda che l'art. 111, secondo comma Cost. recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Il nuovo art. 593 c.p.p., con il prevedere al primo comma la possibilità del pubblico ministero e dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di condanna e al secondo comma la limitazione di tale diritto di appellare avverso le sentenze di proscioglimento solamente se il pubblico ministero o l'imputato appellante abbia chiesto una prova nuova e decisiva, solo apparentemente soddisfa l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale, atteso che in realtà è solo con riferimento al pubblico ministero che la limitazione di proporre gravame contro le sentenze assolutorie assume preponderanza e rilievo centrale, poiché all'imputato era già inibito dalla precedente normativa appellare sentenze di proscioglimento con formula piena.

Ma anche a prescindere da tale considerazione, è evidente che la parità che si è voluto realizzare con la norma in parola è soltanto apparente, avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento.

Peraltro, la soluzione adottata dal legislatore di temperare le conseguenze negative della nuova normativa con la previsione della possibilità di articolare rilevanti e decisivi mezzi di prova appare quasi irridente: non sfugge a nessuno come sia del tutto avulsa dalla realtà la possibilità che il pubblico ministero sia in grado di produrre, dopo la pronuncia di primo grado, una prova nuova e decisiva, capace di capovolgere la decisione assolutoria, non rinvenuta durante tutta la fase dedicata alle indagini preliminari e durante l'istruzione dibattimentale, e che ciò riesca a fare nell'arco ristrettissimo corrispondente ai termini di 15, 30 o 45 giorni concessi per l'impugnazione; non gli è infatti consentito prendersi un maggior lasso temporale, ritardando la richiesta di rinnovazione sino alla presentazione dei motivi nuovi a norma dell'art. 585, comma IV c.p.p., poiché la formulazione della richiesta di rinnovazione costituisce requisito di ammissibilità dell'atto di proposizione di appello, che ad essa si riduce.

Pertanto, va condivisa l'argomentazione del procuratore generale il quale ha rilevato che «poiché l'ipotesi della prova a carico nuova e decisiva sopravvenuta durante la decorrenza dei termini per l'impugnazione costituisce ipotesi praticamente inattuabile, l'aggiunta effettuata dal legislatore va ritenuta *tamquam non esset* e la norma regredisce alla formulazione già censurata dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle camere.

È di tutta evidenza, quindi, che il nuovo art. 593 c.p.p., impedendo sostanzialmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentendo invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna, ha finito con l'introdurre un rilevante squilibrio tra le parti.

Vero è che la Corte costituzionale ha avuto occasione di sottolineare che il principio della parità nel contraddittorio non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali delle parti (v. sentenza n. 165/2003 e n. 46/2005); ma è anche vero che della disparità eventualmente introdotta in deroga all'equilibrio imposto dalla norma costituzionale il legislatore è tenuto a dare una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza, la quale va valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone al principio del contraddittorio nella parità delle parti rispetto ad altro interesse preminente, costituzionalmente tutelato.

La disamina delle ragioni quali si evincono dai lavori preparatori non giustificano — ad avviso di questa Corte — il sacrificio del principio che assicura il giusto processo.

Non possono, infatti, essere invocate esigenze di accelerazione dell'*iter* processuale, risolvendosi la scelta legislativa nella evidente soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte processuale. Tale scopo il legislatore avrebbe potuto realizzare concretamente prevedendo la non impugnabilità di tutte le sentenze (di condanna o di proscioglimento) sia da parte del pubblico ministero che da parte dell'imputato, in tal modo abolendo totalmente il giudizio di appello.

Una simile scelta, infatti, condivisibile o meno, sarebbe stata compatibile con la Costituzione, la quale non garantisce un secondo grado del giudizio di merito, come evidenziato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 421/2001, e non avrebbe contrastato con l'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984, tenuto conto che la previsione di un tribunale superiore, cui fa riferimento la normativa europea, prescinde dalla necessità di un secondo giudizio di merito e resta rispettata con la previsione del ricorso per cassazione già presente nella Costituzione italiana (in tal senso sentenza della Corte costituzionale n. 288/1997).

Non ritiene poi la Corte che al fine di giustificare la scelta del legislatore si possa attribuire rilievo alla particolare posizione istituzionale del pubblico ministero all'interno del nostro ordinamento, caratterizzata dal poterdovere di ricercare in sede di indagini anche le prove favorevoli all'imputato e di operare una valutazione obiettiva degli elementi a carico dello stesso, che potrebbe indurlo a richiedere l'archiviazione o il proscioglimento.

Questi rilievi, invero, restano superati nella fase d'appello, la cui proposizione presuppone la determinazione del pubblico ministero di ottenere una sentenza di condanna nella maturata convinzione della sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato.

È quindi lo stesso sistema che esige che il processo mantenga una posizione di equilibrato contraddittorio tra le ragioni del pubblico ministero e quelle della difesa dell'imputato, in modo che nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Un'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia inteso mortificare e limitare in maniera del tutto irragionevole le funzioni della pubblica accusa si rinviene nell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, laddove continua ad essere riconosciuto alla parte civile il diritto di presentare appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, anche contro le sentenze di proscioglimento; mentre analoga facoltà viene negata al pubblico ministero, portatore non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale.

Ma l'irrazionalità della riforma raggiunge l'acme allorché continua a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di proporre appello in caso di condanna dell'imputato, al solo scopo di ottenere una pena diversa da quella comminata. In proposito è sufficiente richiamare le obiezioni espresse dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la prima versione della legge. Nell'occasione il Capo dello Stato ha rappresentato che «le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non debbono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione ... una ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».

Neppure manifestamente infondata s'appalesa la questione di costituzionalità del nuovo art. 593 c.p.p. con riferimento alla dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost.

Questo Collegio non ignora che in proposito la Corte costituzionale, dopo avere affermato con la sentenza n. 177/1971 che «il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisce una estrinsecazione ed un aspetto dell'esercizio dell'azione penale», ha modificato il proprio orientamento, ritenendo che siffatto potere non costituisce manifestazione dei poteri inerenti l'esercizio dell'azione penale (sent. C.c. n. 206/1997; sent. C.c. n. 110/2003).

A tale conclusione i Giudici delle leggi sono pervenuti attraverso l'esegesi stessa dei lavori preparatori della Carta costituzionale (resoconti delle sedute della Commissione c.d. dei settantacinque e resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente), nei quali non è dato rinvenire la benché minima traccia di un collegamento tra obbligo di esercitare l'azione penale e potere di impugnazione del pubblico ministero. Proseguendo in questo indirizzo la Corte costituzionale ha anche evidenziato che tutto il sistema delle impugnazioni penali, in particolare dell'appello, tanto sotto il codice abrogato quanto sotto quello vigente, depone nel senso che il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado, anche se in certe situazioni ne possa apparire istituzionalmente doveroso l'esercizio, non è riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale, come comprovato dai due istituti dell'acquiescenza alla sentenza e della rinuncia al gravame senza obbligo di motivazione, che mal si concilierebbero con una costruzione dell'impugnazione quale estrinsecazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Ciò che in questa sede viene auspicato è che la Corte costituzionale riveda la propria giurisprudenza sul punto.

Le prerogative e le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero sono definite e precisate negli artt. 73 e 74 o.g. e sono tenute presenti e più o meno espressamente richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 della Carta costituzionale in materia di giustizia.

È indubbio che quando l'art. 112 Cost. enuncia che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale faccia diretto riferimento alle funzioni a tale organo attribuite dai richiamati artt. 73 e 74 o.g. Alla stregua di tali norme il pubblico ministero ha, tra gli altri doveri istituzionali, quelli di vegliare all'osservanza delle leggi, di assicurare la pronta e regolare amministrazione della giustizia, di promuovere la repressione dei reati. Proprio in considerazione di tali precipue funzioni l'art. 112 Cost. gli fa obbligo di esercitare l'azione penale in piena autonomia ed indipendenza da ogni altro potere (art. 104 Cost.). Nel definire tale obbligo costituzionale l'art. 74 o.g. recita che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. È chiaro che tale norma opera una evidente distinzione tra inizio ed esercizio dell'azione penale ed è altrettanto chiaro che il primo termine si riferisce al momento dell'avvio dell'azione penale mentre il secondo attiene più propriamente al suo sviluppo durante l'intero iter processuale.

Pertanto, poiché lo stesso art. 112 Cost., cui l'art. 74 o.g. è direttamente collegato, obbliga il pubblico ministero ad «esercitare» l'azione penale, è quanto meno opinabile che tale dovere costituzionale sia limitato soltanto alla fase dell'avvio del procedimento e non investa invece tutto il processo, connotando e qualificando l'attività del pubblico ministero sino all'accertamento definitivo della verità o comunque sino alla riparazione dell'ordine giuridico violato. Ciò è tanto vero che il codice di rito prevede vari momenti di controllo afferenti l'esercizio dell'azione penale: basti accennare alle richieste di archiviazione non accolte o all'imputazione coatta ovvero al decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare pure a fronte di una richiesta di proscioglimento avanzata dallo stesso pubblico ministero. Ne deriva che, sebbene tale potere-dovere debba essere esercitato nel rispetto delle regole dettate dalle leggi processuali, esso, appunto perché promana direttamente dalla Costituzione e costituisce un'estensione dell'obbligo di repressione dei reati e del dovere di vigilanza sulla pronta e regolare amministrazione della Giustizia, intesa come valore costituzionalmente garantito, non può essere limitato e compreso secondo l'arbitrio del legislatore ordinario.

Al riguardo non è fuor di luogo ricordare che la Corte costituzionale, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma c.p.p., che preclude al pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, ha motivato il rigetto dell'eccezione di illegittimità di tale norma affermando che comunque «la sentenza di condanna costituisce la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione penale» (Sentenza C.c. n. 363/1991). Ne deriva la logica conseguenza che se la «pretesa punitiva» è stata disattesa da una sentenza di proscioglimento, contrastano con i principi costituzionali le norme che impediscono al pubblico ministero di esercitare le sue funzioni di controllo anche con lo strumento dell'appello.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente processo e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, secondo comma c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Messina, addì 28 aprile 2006

Il Presidente: MANGO

06C1169

N. 577

*Ordinanza del 9 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 2006)
emessa dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Ardizzoni Elvio*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità delle nuove norme ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Lesione del principio di parità tra le parti - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio di parità tra le parti - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.

Processo penale - Appello - Impugnazione della parte civile - Modifiche normative - Possibilità per la parte civile di proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto al danneggiato che abbia esercitato l'azione nel processo civile - Lesione del diritto di difesa - Lesione del principio di parità tra le parti.

- Codice di procedura penale, art. 576, comma 1, come sostituito dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Ardizzoni Elvio, nato a Ferrara il 24 dicembre 1961, imputato del delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso in danno di Buriani Stefano, in Ferrara l'8 aprile 1999.

Il tribunale di Ferrara ha assolto Ardizzoni Elvio dal delitto di omicidio colposo contestatogli con riferimento ad un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile, nel quale erano in corso i lavori di costruzione

di un lotto di villette e di posa in opera dei tubi in PVC destinati alle fognature. Ardizzoni era il gruista della ditta addetta alla costruzione degli edifici, ditta della quale è titolare Grimaldi Giancarlo. Buriani, la vittima, era socio dell'impresa che aveva ottenuto in appalto i lavori di posa in opera delle fognature.

Il giorno dell'incidente, un camion della ditta fornitrice dei tubi in PVC arrivò nel cantiere per consegnare a Buriani il materiale da quest'ultimo ordinato. Il conducente del camion, dopo aver parcheggiato, abbassò una delle sponde dell'automezzo per consentire lo scarico della merce, mentre Buriani chiese al gruista Ardizzoni di aiutarlo nell'operazione. Mentre questa era in corso, un pacco di tubi si aprì, a causa della rottura delle reggette di contenimento, ed un tubo, cadendo dall'alto, colpì Buriani alla testa, provocandone il decesso.

L'imputato ha sostenuto che, quando il fatto avvenne, egli aveva appena azionato il braccio della gru per metterlo in posizione sul carico e che, essendo la sua vista ostruita dalla sagoma del camion, egli non vide come l'incidente avvenne. Non ci furono testimoni oculari del fatto.

Il pubblico ministero ha ricostruito l'incidente secondo le indicazioni del proprio consulente tecnico, che ha addebitato l'incidente ad un'erronea imbracatura del pacco dei tubi da parte del gruista. Quest'erronea imbracatura avrebbe prodotto la rottura delle reggette di contenimento del pacco, nel momento in cui questo fu sollevato verso l'alto dal gancio della gru. La difesa, supportata dal proprio consulente tecnico, sostiene che le reggette si erano rotte durante il trasporto, a causa delle vibrazioni del camion e dell'instabilità del carico. Il pacco dei tubi si sarebbe aperto progressivamente da solo, una volta abbassata la sponda del camion e, poiché si trattava del pacco collocato sopra tutti gli altri, il tubo da esso fuoriuscito e caduto sul capo di Buriani avrebbe avuto sufficiente forza, precipitando, per cagionare alla vittima le lesioni mortali contestate. Secondo questa ricostruzione, dunque, l'incidente avvenne prima che la gru avesse agganciato il pacco dei tubi e l'imputato è estraneo a qualsiasi responsabilità.

Si è costituita in giudizio, quale parte civile, la signora Boschetti Roberta, moglie della vittima, che agisce in proprio e quale madre del figlio minore Buriani Nicola. Grimaldi Giancarlo, datore di lavoro di Ardizzoni, è stato citato in giudizio come responsabile civile.

All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale, sentiti i testi ed i consulenti tecnici delle parti, ha assolto l'imputato osservando che il consulente tecnico del pubblico ministero, nel corso dell'esame dibattimentale, non ha escluso che l'incidente potesse essersi svolto diversamente da quanto da lui, in precedenza, sostenuto; cosicché ne risulta rafforzata la plausibilità della ricostruzione dell'infortunio fornita dalla difesa. Nell'assumere questa decisione, il giudice ha disatteso la richiesta, pur avanzata dalla parte civile nel corso del dibattimento, di disporre una perizia sulle cause dell'incidente.

Contro la sentenza, hanno proposto appello il procuratore generale e la parte civile. Entrambi si sono doluti dell'assoluzione dell'imputato ed, il primo, ai fini penali, la seconda, per gli effetti civili, hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, previa parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con disposizione di una perizia per ricostruire la dinamica dell'infortunio.

Il processo d'appello, chiamato all'udienza del 20 gennaio 2006, è stato rinviato alla data odierna per un difetto di citazione del responsabile civile.

Nelle more, il Parlamento ha approvato, ed oggi entra in vigore, la legge 20 febbraio 2006, n. 46, sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Con memoria depositata fuori udienza in data 1º marzo 2006, il procuratore generale eccepisce l'illegittimità costituzionale delle modifiche introdotte dalla nuova legge agli artt. 593, commi 1 e 2, 606, comma 1, lett. e), c.p.p., nonché dell'art. 10, legge n. 46/2006. Risultano violati — ad avviso del procuratore generale — gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

All'odierna udienza, il procuratore generale ha insistito sulla preliminare questione di legittimità costituzionale presentata, rilevando profili di illegittimità costituzionale della nuova normativa anche rispetto all'art. 24 Cost. La parte civile si è associata alle questioni dedotte dal pubblico ministero ed ha sollevato, dal canto suo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p., come novellato, per violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost., in relazione alla lesione dei suoi diritti ad opera della nuova normativa. Il difensore dell'imputato ha chiesto di dichiarare irrilevanti e manifestamente infondate le questioni dedotte. Esse sarebbero irrilevanti perché, prima di affrontarle, questa corte dovrebbe decidere se ammettere, o no, la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, decidendo sulla richiesta di perizia degli appellanti; e manifestamente infondate perché, da un lato, la posizione dell'imputato e quella del pubblico ministero non sono omologabili, dovendosi evitare che lo Stato persegua ripetutamente e ostinatamente il fine di punire chi è già stato prosciolto una volta e, dall'altro, per-

ché la parità di condizioni tra le parti di cui all'art. 111 Cost. non significa anche parità di facoltà, tant'è che l'art. 443 c.p.p. stabiliva già delle limitazioni all'appello della pubblica accusa contro le sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato.

Ad avviso della corte, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., prospettata dal procuratore generale. Nel presente caso, infatti, anche se si dovessero applicare le norme della nuova disciplina della cui conformità alla Costituzione il procuratore generale dubita, la corte dovrebbe, comunque, limitarsi all'applicazione degli artt. 593 c.p.p. e 10, legge n. 46/2006, con declaratoria d'inammissibilità degli appelli, riguardando l'art. 606 c.p.p. i casi di ricorso alla Corte di cassazione.

Al contrario, le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dal procuratore generale, e la questione prospettata dalla parte civile sono rilevanti e non manifestamente infondate, nei termini e nei limiti che seguono. E, ciò, per le ragioni sostenute dalla pubblica e dalla privata accusa, e per le argomentazioni che il collegio ritiene di dover proporre, insieme ad esse, d'ufficio.

Andando per gradi, si osserva che il nuovo art. 593 c.p.p., prima che il Presidente della Repubblica presentasse alle Camere i propri rilievi d'incostituzionalità, si limitava a prevedere l'appellabilità, da parte dell'imputato e del pubblico ministero, delle sole sentenze di condanna, così escludendo, *ex adverso*, l'appellabilità delle decisioni di proscioglimento. Nella nuova stesura, queste ultime sono appellabili, ma nelle sole «ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva».

L'art. 10 della legge n. 46/2006 rende applicabili le modifiche introdotte alle norme del codice di rito anche ai procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore della legge. Il secondo comma della norma precisa che: «L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile». Il terzo comma concede quarantacinque giorni dall'ordinanza d'inammissibilità per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.

La rilevanza, nel presente caso, della questione di legittimità costituzionale di questi due articoli è palese. Gli appelli del procuratore generale e della parte civile sono stati proposti prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006.

Con riferimento al primo di questi gravami, si osserva che, se l'art. 10, comma 2, cit., deve interpretarsi nel senso che — per i processi in corso, con appello già presentato — l'impugnazione del pubblico ministero va, in ogni caso, dichiarata inammissibile (salva la possibilità di ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni), la corte dovrebbe dichiarare inammissibile l'appello proposto e non potrebbe giudicare nel merito. Ma anche se si accede ad una lettura, per così dire, coordinata tra il novellato art. 593 c.p.p. e l'art. 10, legge n. 46/2006, e si ritiene che si salvino gli appelli proposti dal pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, nelle ipotesi oggi previste dal secondo comma dell'art. 593, il risultato non cambia. Recita, infatti, quest'ultima norma che: «... il pubblico ministero (può) appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, c.p.p., se la nuova prova è decisiva». Tale ultima disposizione si riferisce ai casi di «prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado». Nel nostro caso, la perizia chiesta dal procuratore generale non è certo una prova «sopravvenuta o scoperta» dopo il giudizio di primo grado e, se anche ad essa si equiparano le prove richieste e ingiustamente non ammesse in primo grado (come ammette la giurisprudenza della Corte di cassazione) 1), è noto che il giudice di legittimità nega il carattere di «prova decisiva» alla perizia. Questa è una prova tipicamente «neutra», per le caratteristiche che le sono proprie, non essendo possibili prognosi sulle conclusioni del perito 2).

Si deve concludere che, se anche la corte ritenesse erronea la decisione del tribunale di escludere la perizia, data la presenza di pareri tecnici discordanti e di dichiarazioni dibattimentali del consulente del p.m. non univocamente valutabili come un ribaltamento delle proprie precedenti conclusioni; e se anche ritenesse la prova richiesta «assolutamente necessaria» ai fini della decisione (ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p.), non potrebbe, comunque, disporre la parziale rinnovazione del dibattimento, dando ingresso al giudizio d'appello. La prova in questione, infatti, non è qualificabile come prova «decisiva» a carico dell'imputato; non si può ritenerla una «prova tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale ... e da determinare ... una differente valutazione dei fatti e portare in concreto ad una decisione diversa» da quella assunta in primo grado 3).

1) *Cfr.*, in tal senso, Cass., sez. 6, sent. n. 7197 del 10 dicembre 2003, Rv. 228462, imp. Cellini; Conf.: n. 4882 del 1997 Rv. 208135, n. 11082 del 1999 Rv. 214334.

2) Tra le altre, *cfr.* Cass., sez. 4, sent. 4981 del 5 dicembre 2003, Rv. 229665, ric. p.g. in proc. Ligresti e altri. Conf.: Cass. n. 37033 del 2003 Rv. 228406; Cass. n. 17629 del 2003 Rv. 226809.

3) Tra parentesi le parole più significative della definizione di «prova decisiva» contenuta in Cass., sez. 6, n. 35122/2003.

Dunque, anche seguendo l'interpretazione meno rigorosa del secondo comma dell'art. 10 della legge n. 46/2006, la corte sarebbe costretta a dichiarare l'inammissibilità dell'appello della pubblica accusa.

Se, invece, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo il comma 2 dell'art. 593 novellato, nelle parti in cui limita l'appello dell'imputato e del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle sole ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, quando la nuova prova è decisiva, questo collegio potrebbe procedere allo scrutinio del gravame proposto dal procuratore generale, con eventuale ammissione della perizia richiesta.

Analogamente, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10, legge n. 46/2006, commi 2 e 3, nella parte in cui affermano l'inammissibilità degli appelli proposti dall'imputato e dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge ed escludono, in tali casi, il giudizio di merito di secondo grado, consentirebbe a questo collegio di vagliare la fondatezza dell'appello del procuratore generale e la necessità di dare corso alla prova richiesta.

Con riferimento all'appello della parte civile, la questione di legittimità costituzionale è altrettanto rilevante. L'art. 10 della legge n. 46/2006 nulla dice, espressamente, circa il regime transitorio di questo genere d'appello. Si deve, peraltro, rilevare che il novellato art. 576 c.p.p. (applicabile *ex art.* 10, comma 1, legge cit.), pur ammettendo l'impugnazione della parte civile, ha cancellato ogni riferimento al mezzo d'impugnazione. Sono state, infatti, abolite le parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», che in precedenza permettevano d'individuare nell'appello lo strumento con il quale la parte civile poteva dolersi del proscioglimento dell'imputato in primo grado. Così facendo, probabilmente contro la sua stessa volontà, ma secondo il tenore letterale e non equivoco della legge, ed in particolare dell'art. 568 c.p.p., il legislatore ha negato alla parte civile l'appello contro i proscioglimenti di primo grado, lasciandole, come unico mezzo d'impugnazione, il ricorso per cassazione. È, infatti, la legge che determina i casi in cui i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e che stabilisce il mezzo con cui impugnarli (art. 568 c.p.p.). Cosicché, data la mancanza di riferimento, nell'attuale articolo 576, ad uno specifico mezzo d'impugnazione, si deve necessariamente ricorrere alla clausola generale contenuta nell'art. 568, comma 2, c.p.p., secondo cui sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti in materia *de libertate* e le sentenze, salvo quelle ivi espressamente eccettuate.

In applicazione di questa nuova disciplina, la corte dovrebbe dichiarare inammissibile anche il ricorso in appello della parte civile. Diversamente, essa potrebbe giudicare di esso nel merito, se la Corte costituzionale dichiarasse l'illegittimità dell'art. 576, comma 1, c.p.p., come modificato, nella parte in cui sono state abolite le parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero»; così da ricreare il collegamento con l'appello della pubblica accusa, di cui si auspica — come visto — il ripristino attraverso la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2.

Così chiarita la rilevanza delle questioni di legittimità prospettate, si può passare allo scrutinio della non manifesta infondatezza di quella riguardante l'art. 593 c.p.p.

La corte ritiene che la questione sollevata meriti il vaglio del giudice delle leggi. Invero, la prima norma della Costituzione con la quale l'art. 593, comma 2, c.p.p., novellato, sembra porsi in contrasto, è l'art. 111. Questo precisa che la «giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». E che «ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

Questo collegio ha ben presente l'insegnamento della Corte costituzionale in materia di limiti all'appello del pubblico ministero contro le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato; insegnamento secondo il quale «il principio della parità fra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore⁴). Ma il giudice delle leggi non ha mancato di aggiungere che un eventuale diverso trattamento delle facoltà processuali — e, dunque, anche d'appello — del pubblico ministero per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una ragionevole motivazione proprio nella peculiare posizione istituzionale del p.m., o nella funzione ad esso affidata, o nelle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia⁵). Orbene, nulla di tutto questo si riscontra nella novella in esame, ai sensi della quale — diversamente dal caso di cui, all'epoca, si occupò la corte — non si impedisce al pubblico ministero di appellare contro delle sentenze di condanna, bensì contro delle sentenze di proscioglimento.

Ciò sembra configurare una violazione della *par condicio* tra le parti. Il pubblico ministero, normalmente, ha un interesse contrapposto a quello dell'imputato, e non si vede come possa rientrare nel processo «ad anni pari» la facoltà, per una parte, di proporre appello contro la decisione a lei negativa ed il divieto, per l'altra parte, di

4) Così, Corte costituzionale, sent. n. 363/1991.

5) V. la sentenza della Corte costituzionale di cui alla nota che precede.

proporre lo stesso tipo di gravame in caso di sentenza a lei sfavorevole. Né sembrano ravvisabili esigenze strettamente connesse alla posizione o alla funzione tipica del pubblico ministero, né di corretta amministrazione della giustizia, tali da giustificare il diniego dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento.

Al contrario, la funzione affidata a quest'organo della giustizia, così come un'adeguata amministrazione di quest'ultima, dovrebbero mirare a garantire, attraverso strumenti consoni e non defedati, il ripristino della legge violata e la punizione dei colpevoli dei reati. Non si può dimenticare che, alla base del processo penale, vi è l'esigenza dello Stato di garantire il ripristino dei diritti della persona offesa. Tale ripristino non si riduce alla tacitazione dell'obbligazione civile nascente dal reato *ex art.* 185 c.p. Esso si attua anche attraverso lo strumento del processo penale; uno strumento che trova insopprimibile fondamento nell'obbligo di solidarietà che impegna lo Stato nei confronti delle vittime.

Certamente, infatti, anche allo Stato si applica il dovere di cui all'art. 2 Cost. D'altronde, i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge (art. 3 Cost.), e non sono ammissibili discriminazioni in base alle condizioni personali o sociali. I diritti delle vittime dei reati, pertanto, hanno dignità almeno pari a quelli dell'imputato, e la loro difesa non può essere affidata a dei mezzi irragionevolmente squilibrati rispetto a quelli garantiti all'incolpato. Assicurare al pubblico ministero adeguate facoltà processuali, significa preoccuparsi delle esigenze di difesa delle vittime.

Alle censure d'incostituzionalità mosse dal Capo dello Stato alla prima stesura del nuovo art. 593, il Parlamento ha risposto con l'introduzione del secondo comma sopra ricordato, che, introducendo l'appello dell'imputato e del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, lo limita ai soli casi in cui emergano prove «sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado». Ma — come s'è visto — tali casi si riducono a quelli in cui, nello stretto arco di tempo per proporre appello, sopravvengano o si scoprano nuove prove, e a quelli di prove «decisive» ingiustamente negate in primo grado. L'esiguità di queste ipotesi appare così evidente, da rendere non manifestamente infondata l'opinione che il ritocco del legislatore sia stato poco più che virtuale. Mentre si continua a negare al pubblico ministero, senza una «ragionevole motivazione», di appellare le sentenze di proscioglimento in caso di erronea valutazione, da parte del giudice, delle prove già acquisite in primo grado.

Nemmeno dopo le novità introdotte a seguito dei rilievi del Capo dello Stato, la disparità di trattamento mantenuta tra imputato e pubblico ministero sembra compatibile con la diversità di funzioni svolte dalle parti nel processo; e tale disparità è bene che sia vagliata dalla Corte costituzionale onde verificare se essa violi i limiti fissati al legislatore ordinario dall'art. 111 Cost.

La violazione di questa disposizione sembra prospettarsi anche sotto il profilo del contrasto della nuova disciplina con il principio della ragionevole durata del processo. L'impossibilità di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento e l'allargamento dei casi di ricorso per cassazione mediante la possibilità, affidata alla suprema Corte, di scrutinare la logicità della motivazione sulla scorta degli atti processuali, determinerà un aumento esponenziale del lavoro di quest'ultima ed, in caso di accoglimento del ricorso, un regresso alla fase del primo grado, con evidente dilatazione dei tempi processuali, scarsamente compatibile con il dettato costituzionale.

La seconda norma, con la quale il nuovo art. 593 c.p.p. pare configgere, è l'art. 3 della Carta fondamentale. Se il principio di ragionevolezza si sostanzia nella necessità di trattamento dei casi simili in modo simile, e dei casi disuguali in modo disuguale, si stenta a comprendere perché al pubblico ministero — la cui funzione nel perseguimento dei colpevoli è sempre la stessa — si continui a permettere di appellare le sentenze di condanna, con richiesta di aumento delle pene ritenute troppo lievi, mentre s'impedisce di appellare le sentenze di proscioglimento, che ben più gravemente disattendono l'aspettativa di punizione dello Stato.

Non manifestamente infondata appare anche la violazione dell'art. 97 della Costituzione, che presidia i beni del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. La Corte costituzionale si è espressa più volte nel senso di ritenere applicabile questa norma anche agli organi dell'amministrazione della giustizia⁶⁾. Ove si intenda il riferimento al «buon andamento» ed alla «imparzialità» dell'amministrazione in termini non solamente di efficienza della macchina giudiziaria, ma anche di assicurazione, verso tutti i cittadini, tra cui le vittime dei reati, del più completo ed imparziale perseguimento del fine di repressione dei reati, allora si deve ritenere che una norma che impedisca, al pubblico ministero, di emendare l'erroneo proscioglimento dell'imputato ed, alle vittime, di vedere corrisposta la propria legittima aspettativa di punizione, violi il disposto della norma costituzionale indicata.

6) Cfr. le sentenze nn. 18/1989 e 86/1982.

Ulteriore violazione prospettabile è quella dell'art. 112 Cost. La corte non ignora che non sempre il giudice delle leggi ha ricollegato la facoltà d'appello del pubblico ministero al principio di obbligatorietà della azione penale⁷⁾. Tuttavia, non si può dimenticare un altro, anche se più datato, indirizzo della stessa Corte costituzionale, secondo il quale l'esercizio del potere d'appello della pubblica accusa non è altro che un'emanazione del principio fissato dall'art. 112 Cost. Se, nell'interpretazione di cui la Consulta è organo sovrano, dovesse prevalere questo secondo indirizzo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, c.p.p., come novellato, sarebbe non manifestamente infondata anche con riguardo all'art. 112 della Carta fondamentale.

Passando all'analisi della questione di legittimità costituzionale che attiene alla attuale formulazione dell'art. 576 c.p.p., le norme fondamentali la cui violazione sembra potersi prospettare, senza pericolo di manifesta infondatezza, sono gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

La premessa è stata già esposta: la nuova disciplina parla di facoltà d'impugnazione della parte civile, ma non specifica il mezzo con il quale questa si può dolere della decisione di primo grado; d'altro canto, è stato tolto il riferimento che, in precedenza, individuava lo strumento di gravame della parte civile nello stesso mezzo d'impugnazione concesso al pubblico ministero. Ne consegue che, per individuare attraverso quale via la parte civile può proporre le proprie doglianze, deve farsi capo alla disposizione generale contenuta nell'art. 568, comma 2, c.p.p., con necessaria individuazione del ricorso per cassazione come unica strada percorribile.

La violazione dell'art. 111 Cost. sembra, allora, prospettabile sotto il profilo che, fintanto che il legislatore avrà concesso a chi è stato danneggiato da un reato di esercitare l'azione civile nel processo penale, costui non potrà essere discriminato in maniera irragionevole rispetto all'imputato. Se a quest'ultimo si fornisce uno strumento di doglianza nel merito nei confronti della decisione del primo giudice, lo stesso strumento, nel caso di soccombenza, non può essere sottratto alla parte civile, pena la lesione della *par condicio* processuale.

Del pari, non manifestazione infondata sembra la questione di una violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. Se questo diritto è garantito a tutti i cittadini, e dunque anche ai danneggiati dal reato, e se esso è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, sembra che questi principi siano feriti dalla previsione di un secondo grado di giudizio in cui l'imputato potrà svolgere le proprie doglianze, mentre la parte civile non potrà fare entrare le proprie. Si badi, tra l'altro, che l'appello della parte civile è escluso anche in caso di condanna dell'imputato, cosicché la parte civile non si potrà dolere nemmeno se avrà doglianze di merito da sollevare in ordine al *quantum* liquidatole.

Non manifestamente infondata, infine, la questione di violazione dell'art. 3 della Costituzione. Nel senso che, mentre al danneggiato che percorre la strada del processo civile è riservato il doppio grado di giudizio di merito, al danneggiato che sceglie d'esercitare la medesima azione nel processo penale è impedito di fare altrettanto. Anche qui, seppure si debba riconoscere al legislatore un ampio margine di scelta rispetto all'alternativa se consentire, o meno, al privato danneggiato d'inserire le proprie richieste di carattere civile in un processo dai risvolti eminentemente pubblici, una volta che questa scelta sia stata operata in senso positivo, sembra irragionevole strozzare, senza congrua giustificazione, i diritti del danneggiato, privandolo di un grado di giudizio.

Quanto alla norma contenuta nell'art. 10, comma 1, della legge n. 46/2006, essa sembra violare gli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 Cost., laddove afferma applicabili gli attuali artt. 593, comma 2, e 576, comma 1, c.p.p., ai procedimenti in corso. Le ragioni di questa violazione sono le medesime esposte sopra. Si profila, altresì, un'ulteriore disparità di trattamento sotto il seguente aspetto. Non è ragionevole l'estensione della nuova disciplina al caso degli appelli già proposti. È privo di ragionevolezza (v. art. 3 Cost.), oltre che contrario al diritto di difesa (art. 24 Cost.), privare di un mezzo specifico di gravame chi vi aveva riposto congruo affidamento perché, al momento dell'impugnazione, quel mezzo gli era garantito dall'ordinamento.

Anche i commi 2 e 3 dell'art. 10 sembrano in contrasto con i principi costituzionali. Tali commi — nell'interpretazione più restrittiva — impongono al giudice di dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità degli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/2006. L'unica possibilità concessa al ricorrente è di proporre ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla declaratoria d'inammissibilità dell'appello. Oltre alle ragioni d'incostituzionalità già indicate, va qui messo in evidenza che si crea, con questo meccanismo, un'ulteriore disparità di trattamento (art. 3 Cost.). Si discrimina, infatti, senza giustificata motivazione, la posizione di coloro che hanno proposto appello prima dell'entrata in vigore della legge, da quella di coloro che proporranno l'impugnazione in seguito. Solo a questi ultimi, e non ai primi, è concessa la facoltà d'appello contro i proscioglimenti, seppure nei limiti del novellato comma secondo dell'art. 593.

⁷⁾ Questa connessione è stata negata, ad esempio, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280/1995.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge n. 46/2006, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione; questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge n. 46/2006, nella parte in cui limita l'appello dell'imputato e del pubblico ministero, contro le sentenze di proscioglimento, alle sole ipotesi ivi previste, nonché dalle parole «Qualora il giudice», sino alla fine del comma, per violazione degli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione; questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 46/2006, nella parte in cui esclude alla parte civile di proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Bologna, addì 9 marzo 2006

Il Presidente: ROMEO

Il consigliere estensore: CANDI

06C1170

N. 578

Ordinanza del 6 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) emessa dal Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Licata, nel procedimento penale a carico di Djamel Ben Mohamed

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie più gravi - Violazione del principio di colpevolezza - Lesione della libertà personale dell'imputato - Elusione di precedente giudicato della Corte costituzionale.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter e comma 5-quinquies [sostituiti dall'art. 1, comma 5-bis e comma 6, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271].
- Costituzione, artt. 3, 13, 27 e 136.

IL TRIBUNALE

Rilevato che si procede alla convalida dell'arresto di Djamel Ben Mohamed, cittadino algerino per il delitto p.p. dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e che la norma in contestazione, nonché la norma collegata di cui al comma 5-quinquies, che impone obbligatoriamente l'arresto del cittadino extracomunitario in caso di inottemperanza all'ordine di espulsione, si pongono in palese contrasto con gli artt. 3, 13, 27, 136 Costituzione in quanto in forza del loro disposto viene astrattamente ad essere assoggettato alla misura eccezionale dell'arresto obbligatorio un soggetto che, per molteplici motivi riconducibili alla mancanza di documenti personali, idonei mezzi finanziari, capacità di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, non si trova generalmente nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente all'ordine di espulsione, determinandosi così, in modo assolutamente aprioristico e indiscriminato, una inammissibile menomazione del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Costituzione e di inviolabilità della libertà personale;

Rilevato altresì, per quanto concerne l'art. 136 Costituzione, che la normativa anzidetta risulta avere sostanzialmente eluso, se non apertamente violato, il precedente giudicato della Corte costituzionale che aveva dichiarato la illegittimità di identico congegno normativo, essendosi di fatto raggiunto tale risultato mediante la surret-

tizia trasformazione della precedente fattispecie contravvenzionale (su cui era intervenuta la pronuncia di incostituzionalità), nella attuale previsione delittuosa che tuttavia non trova razionale giustificazione, quanto a rigore del trattamento sanzionatorio, nell'equo contemperamento del bene giuridico tutelato dalla norma, con il bene supremo della libertà e della sicurezza personale;

Rilevato, a tal riguardo, come appaia ragionevolmente plausibile affermare che, in mancanza di un effettivo trasferimento dello straniero fuori del territorio dello Stato italiano ad opera dell'autorità, e a fronte della impossibilità pratica da parte dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo Paese, non può oggettivamente pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievole.

Rilevato che d'altra parte, il fatto in sé della fuoriuscita dal territorio dello Stato, se da un lato potrebbe soddisfare astrattamente il contenuto del provvedimento di espulsione, dall'altro esporrebbe in modo irrazionale e ingiustificato lo straniero ad altre conseguenze personali e giuridiche perfino più gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza clandestina in Italia, in quanto non potendo raggiungere in condizioni di sicurezza il proprio Paese, questi si troverebbe per lo più costretto a optare per altre soluzioni costituite dal necessario e contestuale ingresso nel territorio di altro Stato, appartenente o meno all'Unione europea, finendo così con il dovere accettare il rischio, certamente inesigibile, di subire altre ripercussioni legali in danno della sua libertà.

Rilevato infine che, per quanto concerne i profili di incompatibilità con il fondamentale principio di cui all'art. 3 Cost., la normativa di cui all'art. 14, comma 5-ter-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, realizza il risultato di una indebita e arbitraria disparità di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali invece, malgrado la loro obiettiva maggiore gravità, l'arresto è reso solamente facoltativo in base ai principi generali dettati dal codice di procedura penale;

P. Q. M.

Ritenuta la non manifesta l'inammissibilità, per i motivi anzidetti, delle questioni sollevate e ritenuta altresì la loro rilevanza nel presente procedimento per gli effetti favorevoli che deriverebbero, in capo all'indagato, dall'accoglimento delle questioni medesime;

Dispone la sospensione del presente procedimento di convalida e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulle questioni sollevate;

Ordina l'immediata liberazione e scarcerazione di Djamel Ben Mohamed, nato in Algeria il 19 dicembre 1980 se non detenuto per altra causa, risultando allo stato carente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione del delitto contestato, apparendo non sufficientemente supportata la tesi accusatoria inerente alla effettiva possibilità ed esigibilità nei confronti dello straniero di adempiere utilmente ed efficacemente l'ordine di espulsione, e non essendo stata peraltro richiesta l'applicazione di alcuna misura custodiale;

Rigetta la richiesta di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. non sussistendo alcuna delle esigenze cautelari richieste dalla legge, e apparendo anzi l'esecuzione di tale misura del tutto incompatibile con l'obbligo giuridico gravante sull'indagato di lasciare il territorio dello Stato, in conformità alle decisioni dell'autorità competente.

Manda la cancelleria per tutti gli adempimenti relativi alla instaurazione del relativo giudizio dinanzi la Corte costituzionale a sensi delle vigenti disposizioni.

Licata, addì 6 maggio 2006

Il giudice: GENNA

N. 579

Ordinanza del 4 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Palermo Salvatore ed altra contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed altri.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Violazione della norma statutaria che attribuisce al T.A.R. Sicilia le controversie di interesse regionale.

- Decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, primo comma, e 125; Statuto della Regione Sicilia, art. 23.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23 comma 2, legge n. 87/1953, sul ricorso n. 0527/06 R.G., proposto da Salvatore Palermo e Suzanne Vickery, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Paterniti La Via, domiciliato in Catania presso lo studio di quest'ultimo in viale XX Settembre n. 19;

Contro la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona dell'amministratore delegato e/o legale rappresentante in carica; il direttore compartimentale dirigente incarica dell'Ufficio territoriale per la espropriazioni presso la Direzione compartimentale infrastruttura di Palermo della R.F.I. S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ali, elettivamente domiciliata in Catania, via Crociferi 60; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del sig. Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso gli uffici di quest'ultima in Catania, via V. Ognina; e nei confronti della Italferr S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica; del Comune di Catania, in persona del sig. sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Petino, elettivamente domiciliato in Catania, via G. Oberdan n. 141; per l'annullamento del decreto del Direttore compartimentale dirigente in carica dell'Ufficio territoriale per le espropriazioni presso la Direzione compartimentale infrastruttura di Palermo della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del 7 dicembre 2005, prot. n. 009, spedito per notifica il 15 dicembre 2005, con il quale, ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001, è stata disposta l'occupazione anticipata di urgenza preordinata all'espropriazione e l'occupazione temporanea in via provvisoria di un immobile dei ricorrenti, interessato dai lavori di raddoppio ferroviario della linea Messina-Siracusa, tratta Catania Ognina-Catania Centrale; di ogni altro atto antecedente e successivo, ad esso comunque connesso e/o consequenziale; e per il risarcimento dei danni arrecati ai ricorrenti ed all'immobile che il provvedimento impugnato, se eseguito, determinerà, nella misura che verrà determinata in corso di causa, in ragione anche della successiva esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina-Siracusa, tratta Catania Ognina-Catania Centrale.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nel giudizio dell'Avvocatura di Stato, del Comune di Catania e della «R.F.I.» S.p.A.;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2006 il relatore, referendario dott. Salvatore Gatto Costantino;

Uditi altresì gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

I N F A T T O

Espongono i ricorrenti che:

I) con provvedimento n. 20 del 7 luglio 2003, il sindaco del Comune di Catania, quale commissario delegato (giusta O.P.C.M. n. 3259/2002) approvava, in variante al P.R.G. ed in deroga alle normative vigenti, il progetto relativo al completamento del raddoppio ferroviario Catania Ognina-Catania Centrale, redatto dalla «R.F.I.» S.p.A., con valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, nonché con effetto sostitutivo di autorizzazioni, visti e pareri della legislazione derogata;

II) i lavori previsti in progetto riguardavano, tra l'altro, il fabbricato di proprietà dei ricorrenti (all'epoca in fase di ristrutturazione giuste concessioni edilizie nn. 22/4377 del 21 maggio 2002 e 22/91 del 24 ottobre 2002, ad oggi del tutto completata) rispetto al quale si prevedeva la demolizione e l'espropriazione della intera terrazza e di parte del fabbricato cui dovrà venire addossata in galleria la rete ferroviaria raddoppiata;

III) avverso il provvedimento n. 20/2003 del sindaco-commissario delegato, i ricorrenti avevano sollevato il ricorso n. 4541/2003, tutt'ora pendente tra le parti, di fronte a questo T.a.r., lamentando i vizi di carenza di potere, incompetenza, violazione degli art. 7 della legge n. 241/1990, 10 ed 11 della legge n. 865/1971 e 13 della legge n. 2359/1865; più precisamente, per quel che qui interessa, i ricorrenti avevano dedotto che la delega di protezione civile, in forza della quale il sindaco aveva approvato il progetto dell'opera e, soprattutto, aveva derogato alla legislazione vigente, contenuta nell'OPCM n. 3259/2003, non comprendeva la tipologia delle opere ferroviarie, essendo limitata all'emergenza «traffico» limitata alla viabilità ed alla circolazione stradale;

IV) successivamente, con decreto del 15 dicembre 2004, pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 23 luglio 2004, il dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l.r. 1º aprile 1981 n. 65, autorizzava in variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Catania il progetto della R.F.I. — Italferr — relativo ai lavori di completamento del raddoppio Catania Ognina-Catania Centrale, di cui alla determina commissariale n. 20 del 7 luglio 2003. Avverso tale provvedimento i ricorrenti proponevano motivi aggiunti nel ricorso n. 4541/2003 RG, deducendo in ordine ad esso, sia illegittimità derivata da quella del provvedimento sindacale n. 20/2003, oggetto di ricorso, oltre che violazioni proprie dell'art. 7, l.r. 11 aprile 1981 n. 65 e O.P.C.M. n. 2359/2002;

V) da ultimo, con i provvedimenti impugnati con il ricorso odierno, veniva pronunciata e disposta, ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001, l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e l'occupazione temporanea di parte dell'immobile di proprietà dei ricorrenti.

Esponendo che tale immobile verrà irrimediabilmente danneggiato dai lavori in oggetto, i ricorrenti ne hanno quindi chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento con il ricorso notificato in data 10 febbraio 2006 e depositato il 17 febbraio 2006, per le seguenti ragioni di diritto:

- 1) illegittimità derivata dalla illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità;
- 2) illegittimità derivata dall'illegittima autorizzazione in variante al P.R.G. del progetto approvato con provvedimento sindacale n. 20 del 7 luglio 2003;
- 3) difetto dei presupposti conseguenti al mancato adeguamento del progetto dei lavori alle statuizioni disposte con provvedimento sindacale n. 23/2003. Contrasto tra progetto approvato con valore di dichiarazione di pubblica utilità e progetto approvato variante al P.R.G.;
- 4) Incompetenza di R.F.I. relativamente all'adozione del decreto di occupazione.

I ricorrenti hanno quindi chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'adozione del provvedimento impugnato ed all'esecuzione dei lavori cui esso è preordinato.

Si è costituita l'Avvocatura di Stato, con memoria deposita il 23 febbraio 2006, chiedendo l'estromissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal giudizio, non essendo rivolte censure contro di esso.

Nella camera di consiglio del 9 marzo 2006 la domanda cautelare è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

Le parti ricorrenti assumono che l'occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione del loro immobile sia lesiva in quanto essenzialmente adottata in deroga alle garanzie di legge, specialmente partecipative, nonché alle norme urbanistiche, in mancanza di un valido potere. Secondo i ricorrenti, infatti, l'esproprio sarebbe stato ordinato da autorità del tutto carente di potere, in quanto il sindaco commissario delegato per l'emergenza traffico non sarebbe titolato ad approvare e disporre realizzazione di opere ferroviarie.

I) Il ricorso è rivolto avverso un provvedimento adottato all'esito di una procedura posta in essere dal sindaco di Catania nell'esercizio dei poteri a questo conferiti in qualità di Commissario delegato di protezione civile per l'emergenza traffico. Pertanto, il Collegio deve affrontare d'ufficio la questione relativa alla competenza inderogabile recentemente attribuita al T.a.r. del Lazio per la cognizione di vicende quale quella in esame.

Tale competenza sorge per effetto della norma di cui alla legge n. 21/2006, pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2006, che, all'art. 3, per quel che qui rileva dispone: *...omissis...* «2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis, sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso».

Osserva il Collegio che la fattispecie in esame è attratta nell'applicazione della citata legge n. 21/2006, art. 3, in quanto il potere amministrativo posto in essere da parte del sindaco del Comune di Catania è esercitato come delegato dell'emergenza traffico (O.P.C.M. 3259/2002), rientrando nel novero delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e proprio l'esercizio di tale potere ed i suoi limiti costituiscono l'oggetto principale del ricorso poiché una parte nega e l'altra afferma l'esercizio del potere di protezione civile.

Il collegio, pertanto, ritenendola rilevante ai fini della decisione da assumere in ordine alla predetta trasmissione degli atti al T.a.r. Lazio e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimità costituzionale del predetto art. 3, e segnatamente del comma 2 nelle sottotitrazioni *bis*, *ter*, *quater*, come sarà esposto nei seguenti paragrafi e come già fatto in ordine ad altra fattispecie per la cui decisione è venuta in rilievo la medesima norma (T.a.r. Sicilia, I, ord. n. 90 del 7 marzo 2006).

I) La rilevanza della questione ai fini della decisione da assumere è di tutta evidenza. Il collegio sarebbe tenuto, sulla base della normativa sopravvenuta — ove non dubitasse della incostituzionalità di essa e quindi non ritenesse necessario investire il giudice delle leggi della relativa questione — a trasmettere gli atti al T.a.r. Lazio, e ciò per espressa disposizione della nuova disciplina che ne prescrive l'applicazione ai procedimenti pendenti e quindi anche per il procedimento odierno, trattenuto in decisione dopo l'entrata in vigore della disciplina in esame (la quale è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2006 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione).

Non vale a mutare la superiore considerazione il fatto che il giudizio sia stato chiamato ad essere trattato in camera di consiglio per la sua sola domanda cautelare, posto che la dichiarazione delle disposizioni in esame non lascia adito a dubbi e, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 21 e 26 della legge T.a.r. ivi richiamato, in sede della trattazione cautelare il Collegio dovrebbe con sentenza breve dichiarare la competenza del T.a.r. Lazio e concludere il giudizio, salva la riassunzione di esso di fronte al T.a.r. competente, normativamente prevista.

II) Circa la non manifesta infondatezza e le ragioni che fanno sospettare le norme in esame di incostituzionalità, osserva il Collegio che la normativa introdotta dal legislatore con l'art. 3, comma 2, da *bis* a *quater*, della legge n. 21/2006, contrasta innanzitutto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado ivi espressa («Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica») che implica il rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di competenza dei singoli organi predetti.

Non appaiono, all'evidenza, manifeste o comunque sufficienti ragioni logiche o di coerenza istituzionale per derogare a tale sfera di competenze costituzionalmente garantita nella materia di cui trattasi quando, come nel caso in esame, le singole situazioni di emergenza hanno rilievo spiccatamente locale con conseguente efficacia locale dei relativi provvedimenti adottati dai soggetti delegati alla cura delle varie situazioni emergenziali, anche se (arg. ex art. 2 comma 1 lett. «c» della legge n. 225/1992, richiamato dall'art. 5 comma 1, legge cit.) essi sono adottati per fare fronte a situazioni che «per intensità ed estensione debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari».

III) Anzi, sotto questo aspetto, la norma è altresì contraddittoria ed irrazionale in quanto sottopone al medesimo trattamento processuale situazioni disparate e differenti tra di loro.

In questo quadro, l'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, richiama, ai fini della applicazione dell'intera disposizione normativa, i casi in cui (*ex art. 2, comma 1, lett. «c» della legge n. 225/1992*) sia necessario fare fronte con mezzi e poteri straordinari alle calamità naturali, catastrofi o gli altri eventi che richiedano tale intervento per intensità ed estensione. La previsione di cui alla legge n. 21/2006 radica la competenza del T.a.r. Lazio in tutti i casi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 dell'art. 5 appena citato e quindi con esclusione dei casi di intervento di protezione civile per gli eventi che possano essere affrontati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (art. 2 lett. «a») e di quelli che richiedano intervento coordinato di questi ultimi (art. 2 lett. «b»).

Quindi, il sistema della Protezione Civile è articolato in vari livelli di intervento, contraddistinti dal corrispondente grado di ampiezza della situazione emergenziale. Sicché per ogni tipologia territoriale e «qualitativa» della situazione di emergenza è chiamato ad intervenire in merito il «livello» di governo più vicino alla concreta dimensione delle comunità colpite e della natura dell'emergenza, secondo un chiaro criterio di sussidiarietà e senza escludere — funzionalmente e residualmente — che determinate funzioni siano «trasversali» ossia comprendano le competenze di più amministrazioni o livelli di governo.

A fronte di questa multiformità possibile di manifestazioni concrete dell'esercizio del potere, la regola generale di ripartizione delle competenze delineata dagli artt. 2 e ss della legge T.a.r. appresta una tutela coerente con l'art. 125 della Costituzione: derogando ad essa, l'art. 3 della legge n. 21/2006, contraddittoriamente ed immotivatamente assegna *ex lege* rilevanza nazionale a qualsiasi controversia insorga nell'esercizio del potere di protezione civile, facendo leva solo sulla necessità che esso presupponga l'intervento *extra ordinem* e quindi a dispetto dell'articolazione del potere previsto dalla legge n. 225/1992, posto che assegna la competenza funzionale a conoscere delle relative questioni al T.a.r. Lazio (e quindi spinge l'interprete a dover ritenere che il legislatore abbia cristallizzato una valutazione di rilevanza nazionale di qualsiasi questione, inerente la Protezione Civile, richieda interventi *extra ordinem*).

Appare utile rilevare, in questa sede, come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia espressamente riconosciuto che:

con l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, è attribuito al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza in ipotesi di calamità naturali, ed a seguito della dichiarazione di emergenza, e per fare fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro dell'interno possano adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

l'art. 107, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), a sua volta, chiarisce che tali funzioni hanno rilievo nazionale, escludendo che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale.

queste ultime due previsioni, inoltre, sono già state ritenute dalla Corte costituzionale (sentenza n. 327 del 2003) come espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre. 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

Alla luce di quanto sopra ricordato, la Corte ha dichiarato illegittimo l'articolo 4, comma 4, della legge della Regione Campania n. 8 del 2004, nella misura in cui essa ha attribuito al sindaco di Napoli i poteri commissariali dell'ordinanza n. 3142 del 2001 del Ministro dell'interno, dopo la scadenza della emergenza alla cui soluzione tale ordinanza era preordinata, in quanto in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (Corte cost. n. 82/2005).

Tale ragionamento comporta che, in relazione alla legge n. 225/1992 ed all'art. 107, comma 1, lettere *b* e *c*) d.lgs. n. 112/1998, possiedono rilievo nazionale «solamente» il potere di dichiarare lo stato di emergenza e quello, distinto dal primo seppure ad esso finalisticamente connesso, di derogare a norme dell'ordinamento.

Ne consegue dunque che, sotto questo profilo, la norma in esame è irragionevole per contraddittorietà e disparità di trattamento processuale, poiché utilizza lo stesso trattamento per situazioni del tutto differenti quanto ad ambito territoriale e livello e qualità degli interessi pubblici coinvolti, nonché per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, poiché implicitamente, finisce per attribuire rilievo nazionale anche alle questioni riservate alla competenza regionale.

IV) Ancora, l'aggravio della tutela giurisdizionale, soprattutto ove, come nella specie, esso non sia giustificato da una effettiva natura accentrata (o dall'efficacia estesa a tutto il territorio) dei provvedimenti sui quali deve

esercitarsi la cognizione del T.a.r. Lazio, comporta indubbia violazione dell'art. 24 della Costituzione, in particolare della possibilità di tutela dei propri diritti ed interessi enunciata al primo comma; detta tutela ne risulta minorata, per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il T.a.r. del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti. Ciò vale sia per la fase transitoria in cui i giudizi pendenti trasmigrano al T.a.r. del Lazio, sia per le future nuove controversie che secondo la nuova normativa dovrebbero essere *ab initio* instaurate presso detto T.a.r.

La Corte ha ritenuto, in un caso in cui il legislatore aveva disposto l'estinzione *ope legis* di giudizi pendenti (art. 10, comma primo, legge n. 425/1984), che siffatta disposizione, in quanto «preclude al giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei giudizi pendenti, in qualsiasi stato e grado si trovino alla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta», perciò stesso «viola il valore costituzionale del diritto di agire, in quanto implicante il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 123 del 1987).

Sebbene la fattispecie in esame sia diversa da quella oggetto della citata pronuncia, il principio tuttavia, ad avviso del Collegio, è nello stesso modo applicabile. Accade infatti, nel caso presente, che chi abbia già un giudizio pendente davanti al T.a.r. locale, ed addirittura abbia ottenuto una decisione cautelare, debba proseguire altrove nella propria iniziativa giudiziaria, addirittura (se ne parlerà più diffusamente *infra*) rimanendo esposto ad una seconda pronuncia cautelare sollecitata dalla parte soccombente davanti al giudice adito prima dell'entrata in vigore della legge in questione.

V) Altro profilo di incostituzionalità va ravvisato, inoltre, nella violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione. La norma costituzionale ora citata, stabilendo che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge», esclude, come la stessa Corte costituzionale afferma, «che vi possa essere una designazione tanto da parte del legislatore con norme singolari, che derogino a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta (sentenze n. 419 del 1998; n. 460 del 1994 e n. 56 del 1967)»; il principio è in tali termini, e con tali citazioni dei precedenti, richiamato nella sentenza della Corte n. 393 del 2002). Come la Corte ha insegnato, perché tale principio possa considerarsi rispettato occorre che «... la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia» (sentenza n. 193 del 2003); e basta scorrere le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia di principio del giudice naturale per rilevare che è proprio la preesistenza della regola che individua la competenza rispetto al giudizio il criterio fondamentale in base al quale sono state valutate le questioni sollevate.

Tale profilo di incostituzionalità si apprezza particolarmente, ad avviso del Collegio, nella parte della disciplina in questione (comma 2-*quater*), che non solo ne dispone l'applicazione ai processi pendenti, ma addirittura consente una riforma dei provvedimenti assunti, in sede cautelare, in tali giudizi pendenti, e ciò ad opera di un organo giurisdizionale pariordinato a quelli di provenienza (trattasi di giudici tutti di primo grado, il T.a.r. del Lazio non essendo un «super-T.a.r.»).

Così facendo, in sostanza, il legislatore ha introdotto un rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppiopione del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo).

Pertanto, anche l'art. 25 della Carta costituzionale risulta vulnerato dalla normativa denunciata dal collegio; e se ne trae conferma da una recente decisione della Corte costituzionale, che, sebbene in relazione a disciplina totalmente diversa, ha avuto modo di affermare un principio generale, che è quello della appartenenza della competenza territoriale alla nozione del giudice naturale precostituito per legge. Precisamente, la sentenza n. 41 del 2006 afferma, anzi, ribadisce (come testualmente essa si esprime, citando sentenze precedenti in termini), che «alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea "la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio" (sentenze n. 251 del 1986 e n. 410 del 2005)».

Per altro, atteso che il principio del doppio grado di giudizio nella giustizia amministrativa, sia in sede cautelare sia in sede di merito, riceve garanzia costituzionale dall'art. 125 della Carta (*cfr.* Corte cost., sentenza n. 8 del 1982), si configura un ulteriore profilo di violazione di detta norma. Viene infatti ad essere introdotto, per le controversie pendenti, un anomalo percorso (su cui già il Collegio ha poco prima espresso i propri dubbi di incostituzionalità) che stravolge l'ordinario iter giudiziario. La regola è che ad un giudizio di primo grado segua, ove la parte soccombente appelli, un giudizio di secondo grado, sia che si tratti di giudizio cautelare, sia che si tratti di giudizio di merito; giammai è prevista una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado, uno dei quali abilitato a riformare la decisione del primo giudice.

Orbene, ad avviso del collegio, siffatta disciplina integra altresì violazione del principio del «giusto processo», di cui all'art. 111, comma primo, della medesima Carta («La giurisdizione si attua mediante il giusto pro-

cesso regolato dalla legge»). Sempre con riferimento ai processi pendenti, infatti, la parte soccombente nel giudizio cautelare verrebbe ad essere fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico a tutela della propria (legittima, ma da esercitare in modi conformi ai principi costituzionali) aspirazione ad ottenere una pronuncia favorevole in secondo grado (che deve tuttavia essere un vero giudizio di secondo grado, e non, si ribadisce, un inedito duplicato del giudizio di primo grado).

Ciò comporterebbe altresì una evidente violazione del principio del *ne bis in idem*, che, se pure non espressamente contemplato dalla Carta costituzionale, deve ritenersi corollario del medesimo generale principio del «giusto processo» testé richiamato.

VI) Da ultimo, secondo un aspetto diverso che si riconnette ancora al tema del giudice naturale, la norma in esame viola l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia (legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948) a norma del quale: «Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal presidente della regione sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato». Tale norma è stata «interpretata» dell'art. 5 del d.lgs. 6 maggio 1948 n. 654, contenente norme per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato nella Regione Sicilia, il quale prevede che il Consiglio di Giustizia esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei confronti di atti e provvedimenti definitivi «dell'amministrazione regionale e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della regione».

Osserva il Collegio che già con «la sentenza della Corte cost. in data 12 marzo 1975 n. 61, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle limitazioni poste dall'art. 40 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 alla competenza del T.a.r. Sicilia, è stato ritenuto che siano state a quest'ultimo conferite tutte le controversie d'interesse regionale considerate tali dall'art. 23, comma 1, d.l. 15 maggio 1946 n. 455, comprendendosi in tale categoria le controversie sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati al territorio regionale ovvero concernenti pubblici dipendenti in servizio nella Regione Siciliana» (Consiglio Stato, sez. VI, 26 luglio 1979, n. 595).

Quindi la legge n. 21/2006, in esame, è costituzionalmente illegittima anche nella sua parte in cui, in violazione dell'art. 23 dello Statuto regionale, sia nella sua formulazione letterale, che nella interpretazione pacifica che di esso ha maturato la giurisprudenza, anche costituzionale, riserva al Consiglio di Giustizia Amministrativa ed in primo grado al T.a.r. Sicilia, la competenza a conoscere circa le controversie sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati al territorio regionale.

VII) Per tutte le esposte considerazioni, deve sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, comma 2-ter, comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 3, 125, 24 e 25 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia.

Deve pertanto essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione di legittimità costituzionale, sospendendosi il giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe, fino alla restituzione degli atti da parte della medesima Corte.

P. Q. M.

Solleva, ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, comma 2-ter, comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 3, 125, 24 e 25 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia.

Dispone, a norma dell'art. 23/2 legge n. 87/1953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il giudizio resta sospeso sino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania, in Camera di consiglio, in data 9 febbraio 2006 e 9 marzo 2006.

Il Presidente: ZINGALES

L'estensore: GATTO COSTANTINO

N. 580

Ordinanza del 4 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) emessa dal Tribunale amm. regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Consorzio Stabile «Pitagora» in proprio e n.q. di capogruppo dell'A.T.I. con «Mareco Costruzioni S.r.l.» ed altro contro Sindaco di Catania n.q. di Commissario delegato per l'emergenza del traffico e per la sicurezza sismica ed altri.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Violazione della norma statutaria che attribuisce al T.A.R. Sicilia le controversie di interesse regionale.

- Decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, primo comma, e 125; Statuto della Regione Sicilia, art. 23.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953, sui ricorsi riuniti nn. 1948/05 e 1951/05 R.G., proposti il primo dal «Consorzio stabile Pitagora» in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI con «Mareco Costruzioni» S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Donato De Luca, domiciliato in Catania presso lo studio di quest'ultimo in via Lago di Nicito 14; ed il secondo dalla impresa «C. & C. Costruzioni» S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con l'impresa «Umbria Cantieri» S.r.l. «CO.ED.I.L.» S.r.l. e «Lo Re Carmelo» s.r.l., rappresentata e difesa dal prof. avv. Riccardo Modica domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania, via Teramo n. 21;

Contro nel ricorso n. 1948/05: il Sindaco di Catania — Commissario delegato per l'emergenza del traffico e per la sicurezza sismica — rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio *ex lege* presso gli uffici di quest'ultima in Catania, via V. Ognina 149; e nel ricorso n. 1951/05: il comune di Catania, in persona del sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Patanè, dell'Avvocatura dell'Ente, con domicilio eletto presso gli uffici di quest'ultima in Catania via G. Oberdan, n. 141; e nei confronti del R.T.I. «CO.MER.» S.r.l. — capogruppo — e «SI.GEN.CO.» S.r.l. (oggi S.p.A.), rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Giovanni Pitruzzella e Francesco Stallone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Scuderi, in Catania via Giuffrida, 37; per l'annullamento nel ricorso n. 1948/05: dell'aggiudicazione del contratto di appalto del «parcheggio scambiatore Fontanarossa» (provvedimento del 12 maggio 2005 n. 62 del R.U.P. ing. Salvatore D'Urso) e degli atti preordinati riguardanti il giudizio di anomalia dell'offerta proposta dalla ricorrente; e nel ricorso n. 1951/05: del verbale di gara n. 62/05 del 12 maggio 2005, con il quale il comune di Catania ha ritenuto non giustificata l'offerta economica presentata dalla ricorrente ed ha conseguentemente disposto in favore dell'ATI fra le imprese CO.MER e SI.GEN.CO. l'aggiudicazione dell'asta pubblica per i lavori di costruzione di un'area attrezzata per la protezione civile integrata con infrastruttura di parcheggio denominata «Fontanarossa»; dei precedenti verbali di gara nonché dei verbali e della corrispondenza della Commissione Aggiudicatrice relativi alla verifica di congruità delle offerte; di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi il provvedimento di aggiudicazione definitiva, gli atti approvativi della gara ed il contratto di appalto, ove nel frattempo intervenuti;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nel giudizio nel ricorso n. 1948/05 dell'Avvocatura di Stato, nel ricorso n. 1951/05 del comune di Catania ed in entrambi del R.T.I. «CO.MER.» S.r.l. — capogruppo — e «SI.GEN.CO.» S.r.l. (oggi S.p.A.);

Visto il ricorso incidentale, presentato in entrambi i giudizi, dal R.T.I. «CO.MER.» S.r.l. — capogruppo — e «SI.GEN.CO.» S.r.l. (oggi S.p.A.);

Visti gli atti tutti della causa;

Udito all'udienza pubblica del 9 febbraio 2006 il relatore, referendario dott. Salvatore Gatto Costantino;

Uditi altresì gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

I N F A T T O

Espongono i ricorrenti che con provvedimento del 5 agosto 2004 numero 19/Sind. il Sindaco di Catania, Commissario delegato per l'emergenza traffico e per la sicurezza sismica, ha approvato il progetto generale del «parcheggio scambiatore Fontanarossa».

Per l'affidamento dell'appalto di realizzazione dei lavori oggetto dell'opera è stata indetta la gara al massimo ribasso sulle opere a corpo per euro 113.991,00 ed a misura per euro 8.828.623,00.

Celebrata la gara, la Commissione ha calcolato la soglia di anomalia nel 38,03%; nove imprese fra cui le ricorrenti, hanno prodotto un'offerta parte superiore alla predetta soglia, con conseguente avvio del procedimento di verifica (verbale del 1° aprile 2004) in seno al quale entrambe le imprese ricorrenti hanno presentato le proprie giustificazioni, delle quali alcune sono state accolte ed altre sono state rigettate.

A conclusione del procedimento, il seggio ha aggiudicato l'appalto alla controinteressata (verbale del 12 maggio 2005).

Avverso tale aggiudicazione è insorto il consorzio Pitagora con il ricorso numero 1948/05, notificato l'11 luglio 2005 e depositato il 21 luglio successivo, con il quale, assumendo che se la propria offerta non fosse stata ritenuta anomala, sarebbe risultata aggiudicataria, avendo offerto ribasso maggiore della controinteressata, ha dedotto la seguente articolata censura contro il giudizio di anomalia dell'offerta:

I) eccesso di potere per errore di fatto, carenza di motivazione ed illogicità.

Ha proposto quindi domanda di risarcimento del danno.

Con decreto presidenziale numero 1121/05, è stata respinta la domanda di misure interinali provvisorie.

Si è costituita nel giudizio 1948/05, con memoria depositata il 27 luglio 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri con il Dipartimento della Protezione civile, chiedendo che si pronunciasse l'estraneità delle amministrazioni in epigrafe del giudizio in esame.

Si è costituita nel giudizio 1948/05 la parte controinteressata, depositando in data 1° ottobre 2005 la propria memoria con contestuale ricorso incidentale, notificato il 26 e 27 settembre 2005, con il quale ha chiesto l'annullamento «dei provvedimenti di cui ai verbali di gara con i quali l'amministrazione procedente ha omesso di escludere parte ricorrente».

Contro l'ammissione in gara di quest'ultima, la controinteressata ha sollevato la seguente articolata censura:

II) violazione e falsa applicazione degli articoli 13 commi 1 e 3, legge 109/94, 93-96, d.P.R. n. 554/1999, 2 e 3 d.P.R. n. 34/2000.

Avverso l'aggiudicazione della gara alla controinteressata, e anche insorta, con il ricorso numero 1951/05, notificato in data 11 luglio 2005 e depositato il 21 luglio successivo, l'impresa «C&C costruzioni», la quale ha dedotto la seguente articolata censura:

III) violazione dell'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE dell'articolo 21 comma 1-bis della legge n. 109/1994 nonché dei principi comunitari ed interni in materia di verifica delle offerte anormalmente basse. Difetto assoluto di motivazione. Violazione della *lex specialis* di gara. Sviamento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà.

La controinteressata ha altresì proposto domanda subordinata di risarcimento dei danni.

Si è costituito nel giudizio numero 1951/05 il comune di Catania con memoria depositata il 9 settembre 2005, che, resistendo al ricorso avversario, ne chiede il rigetto per sua infondatezza. Nel predetto giudizio numero 1951/05 si è altresì costituita la parte controinteressata, con memoria depositata il 13 settembre 2005, e ricorso incidentale notificato il 27 settembre 2005, depositato il 3 ottobre successivo, con il quale ha chiesto l'annullamento «dei provvedimenti di cui ai verbali di gara con i quali comune di Catania ha omesso di escludere la parte ricorrente».

Avverso l'ammissione alla gara di quest'ultima, la ricorrente incidentale ha dedotto:

1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 30 comma 1-bis della legge n. 109/1994, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni - violazione e falsa applicazione del d.m. n. 123/2004;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 commi 1 e 3, legge n. 109/1994, 95 d.P.R. n. 554/1999 e d.P.R. n. 34/2000;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 commi 1 e 3, legge n. 109/1994, 95 d.P.R. n. 554/1999, 3 e ss. d.P.R. n. 34/2000 sotto altro profilo.

In entrambi i ricorsi, le parti hanno scambiato memorie e documenti, meglio precisando le proprie deduzioni. All'udienza del 9 febbraio 2006 i giudizi riuniti sono stati trattenuti per la decisione.

D I R I T T O

Con entrambi i giudizi, le parti ricorrenti assumono che la stazione appaltante ha erroneamente considerato anomala la propria offerta per l'aggiudicazione dei lavori meglio descritti in narrativa.

Analogamente, in entrambi i ricorsi, la parte controinteressata, aggiudicataria dell'appalto; lamenta l'illegittimità l'ammissione delle ricorrenti alla gara.

I giudizi sono evidentemente connessi, quanto all'oggetto ed alle parti e come tali devono essere riuniti.

I) In entrambi i giudizi, essendo i ricorsi rivolti avverso un provvedimento adottato all'esito di una procedura posta in essere dal Sindaco di Catania nell'esercizio dei poteri a questo conferiti in qualità di Commissario delegato di Protezione Civile per l'emergenza traffico, il Collegio deve affrontare d'ufficio la questione relativa alla competenza inderogabile recentemente attribuita al T.a.r. del Lazio per la cognizione di vicende quali quella in esame.

Tale competenza sorge per effetto della norma di cui alla legge n. 21/2006, pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2006, che, all'art. 3, per quel che qui rileva dispone: *...omissis ...* «2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis, sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso».

Osserva il Collegio che la fattispecie in esame — in entrambi i ricorsi — è attratta nell'applicazione della citata legge n. 21/2006, art. 3, in quanto il potere amministrativo posto in essere da parte del Sindaco del comune di Catania è esercitato come delegato dell'emergenza traffico, espressamente rientrante nel novero delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (O.P.C.M. 20 dicembre 2002 n. 3259 in *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2002, n. 302).

Il collegio, pertanto, ritenendola rilevante ai fini della decisione da assumere in ordine alla predetta trasmissione degli atti al T.a.r. Lazio e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimità costituzionale del predetto art. 3, e segnatamente del comma 2 nelle sottonumerazioni *bis*, *ter*, *quater*, come sarà esposto nei seguenti paragrafi e come già fatto in ordine ad altra fattispecie per la cui decisione è venuta in rilievo, seppure con diversi presupposti processuali, la medesima norma (T.a.r. Sicilia, I, ord. n. 90 del 7 marzo 2006).

I) La rilevanza della questione ai fini della decisione da assumere è di tutta evidenza. Il collegio sarebbe tenuto, sulla base della normativa sopravvenuta — ove non dubitasse della incostituzionalità di essa e quindi non ritenesse necessario investire il giudice delle leggi della relativa questione — a trasmettere gli atti al T.a.r. Lazio, e ciò per espressa disposizione della nuova disciplina che ne prescrive l'applicazione ai procedimenti pendenti e quindi anche per il procedimento odierno, trattenuto in decisione dopo l'entrata in vigore della disciplina in esame (la quale è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2006 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione).

II) Circa la non manifesta infondatezza e le ragioni che fanno sospettare le norme in esame di incostituzionalità, osserva il collegio che la normativa introdotta dal legislatore con l'art. 3, comma 2, da *bis* a *quater*, della legge n. 21/2006, contrasta innanzitutto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado ivi espressa («Nella

Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica») che implica il rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di competenza dei singoli organi predetti.

Non appaiono, all'evidenza, manifeste o comunque sufficienti ragioni logiche o di coerenza istituzionale per derogare a tale sfera di competenze costituzionalmente garantita nella materia di cui trattasi quando, come nel caso in esame, le singole situazioni di emergenza hanno rilievo spiccatamente locale con conseguente efficacia locale dei relativi provvedimenti adottati dai soggetti delegati alla cura delle varie situazioni emergenziali, anche se (arg. *ex art.* 2 comma 1 lett. «c» della legge n. 225/1992, richiamato dall'art. 5 comma 1 legge cit.) essi sono adottati per fare fronte a situazioni che «per intensità ed estensione debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari».

III). Anzi, sotto questo aspetto, la norma è altresì contraddittoria ed irrazionale in quanto sottopone al medesimo trattamento processuale situazioni disparate e differenti tra di loro.

In questo quadro, l'art. 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, richiama, ai fini della applicazione dell'intera disposizione normativa, i casi in cui (*ex art.* 2 comma 1 lett. «c» della legge n. 225/1992) sia necessario fare fronte con mezzi e poteri straordinari alle calamità naturali, catastrofi o gli altri eventi che richiedano tale intervento per intensità ed estensione. La previsione di cui alla legge n. 21/2006 radica la competenza del T.a.r. Lazio in tutti i casi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 dell'art. 5 appena citato e quindi con esclusione dei casi di intervento di protezione civile per gli eventi che possano essere affrontati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (art. 2 lett. «a») e di quelli che richiedano intervento coordinato di questi ultimi (art. 2 lett. «b»).

Si osserva, dunque, che il sistema della Protezione Civile è articolato in vari livelli di intervento, contraddistinti dal corrispondente grado di ampiezza della situazione emergenziale. Per ogni tipologia territoriale e «qualitativa» della situazione di emergenza è chiamato ad intervenire in merito il «livello» di governo più vicino alla concreta dimensione delle comunità colpite e della natura dell'emergenza, quindi secondo un chiaro criterio di sussidiarietà e senza escludere — funzionalmente e residualmente — che determinate funzioni siano «trasversali» ossia comprendano le competenze di più amministrazioni o livelli di governo.

A fronte di questa multiformità possibile di manifestazioni concrete dell'esercizio del potere, la regola generale di ripartizione delle competenze delineata dagli artt. 2 e ss. della legge T.a.r. appresta una tutela coerente con l'art. 125 della Costituzione: derogando ad essa, l'art. 3 della legge n. 21/2006, contraddittoriamente ed immotivatamente assegna *ex lege* rilevanza nazionale a qualsiasi controversia insorga nell'esercizio del potere di protezione civile, facendo leva solo sulla necessità che esso presupponga l'intervento *extra ordinem* e quindi a dispetto dell'articolazione del potere previsto dalla legge n. 225/1992, posto che assegna la competenza funzionale a conoscere delle relative questioni al T.a.r. Lazio (e quindi spinge l'interprete a dover ritenere che il legislatore abbia cristallizzato una valutazione di rilevanza nazionale di qualsiasi questione, inerente la Protezione Civile, richieda interventi *extra ordinem*).

Appare utile rilevare, in questa sede, come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia espressamente riconosciuto che:

con l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, è attribuito al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza in ipotesi di calamità naturali, ed a seguito della dichiarazione di emergenza, e per fare fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro dell'interno possano adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

art. 107, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), a sua volta, chiarisce che tali funzioni hanno rilievo nazionale, escludendo che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale;

queste ultime due previsioni, inoltre, sono già state ritenute dalla Corte costituzionale (sentenza n. 327 del 2003) come espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

Alla luce di quanto sopra ricordato, la Corte ha dichiarato illegittimo l'articolo 4, comma 4, della legge della Regione Campania n. 8 del 2004, nella misura in cui essa ha attribuito al Sindaco di Napoli i poteri commissariali dell'ordinanza n. 3142 del 2001 del Ministro dell'interno, dopo la scadenza della emergenza alla cui soluzione tale ordinanza era preordinata, in quanto in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (Corte cost. 82/2005).

Tale ragionamento comporta che, in relazione alla legge n. 225/1992 ed all'art. 107, comma 1, lettere *b* e *c* d.lgs. n. 112/1998, possieda rilievo nazionale «solamente» il potere di dichiarare lo stato di emergenza e quello, distinto dal primo seppure ad esso finalisticamente connesso, di derogare a norme dell'ordinamento con poteri *extra ordinem*.

Ne consegue dunque che, sotto questo profilo, la norma in esame è irragionevole per contraddittorietà e disparità di trattamento processuale, poiché utilizza lo stesso procedimento per situazioni del tutto differenti quanto ad ambito territoriale e livello e qualità degli interessi pubblici coinvolti, nonché per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, poiché implicitamente, finisce per attribuire rilievo nazionale anche alle questioni riservate alla competenza regionale.

IV) Ancora, l'aggravio della tutela giurisdizionale, soprattutto ove, come nella specie, esso non sia giustificato da una effettiva natura accentrata (o dall'efficacia estesa a tutto il territorio) dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del T.a.r. Lazio, comporta indubbia violazione dell'art. 24 della Costituzione, in particolare della possibilità di tutela dei propri diritti ed interessi enunciata al primo comma; detta tutela ne risulta minorata, per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il T.a.r. del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti. Ciò vale sia per la fase transitoria in cui i giudizi pendenti trasmigrano al T.a.r. del Lazio, sia per le future nuove controversie che secondo la nuova normativa dovrebbero essere *ab initio* instaurate presso detto T.a.r.. Quanto al primo caso, l'aggravio di difesa delle parti è palese proprio nel caso oggi all'esame del Collegio ove la causa era stata trattenuta per la decisione e, se non fosse intervenuta la norma di cui alla citata legge n. 21/1996, il giudizio sarebbe stato definito; mentre in applicazione delle suddette norme, le parti dovrebbero riassumerlo al T.a.r. del Lazio con evidente e palese defatigatoria reiterazione di attività processuali oramai mature per la decisione.

La Corte ha ritenuto, in un caso in cui il legislatore aveva disposto l'estinzione *ope legis* di giudizi pendenti (art. 10, comma primo, legge n. 425/1984), che siffatta disposizione, in quanto «preclude al giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei giudizi pendenti, in qualsiasi stato e grado si trovino alla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta», perciò stesso «viola il valore costituzionale del diritto di agire, in quanto implicante il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 123 del 1987).

Sebbene la fattispecie in esame sia diversa da quella oggetto della citata pronuncia, il principio tuttavia, ad avviso -del collegio, è nello stesso modo applicabile. Accade infatti, nel caso presente, che chi abbia già un giudizio pendente davanti al T.a.r. locale, ed addirittura abbia ottenuto una decisione cautelare, debba proseguire altrove nella propria iniziativa giudiziaria, addirittura (se ne parlerà più diffusamente *infra*) rimanendo esposto ad una seconda pronuncia cautelare sollecitata dalla parte soccombente davanti al giudice adito prima dell'entrata in vigore della legge in questione.

V) Altro profilo di incostituzionalità va ravvisato, inoltre, nella violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione. La norma costituzionale ora citata, stabilendo che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge», esclude, come la stessa Corte costituzionale afferma, «che vi possa essere una designazione tanto da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta (sentenze n. 419 del 1998; n. 460 del 1994 e n. 56 del 1967)»; il principio è in tali termini, e con tali citazioni dei precedenti, richiamato nella sentenza della Corte n. 393 del 2002). Come la Corte ha insegnato, perché tale principio possa considerarsi rispettato occorre che «... la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia» (sentenza n. 193 del 2003); e basta scorrere le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia di principio del giudice naturale per rilevare che è proprio la preesistenza della regola che individua la competenza rispetto al giudizio il criterio fondamentale in base al quale sono state valutate le questioni sollevate.

Tale profilo di incostituzionalità si apprezza particolarmente, ad avviso del collegio, nella parte della disciplina in questione (comma 2-*quater*), che non solo ne dispone l'applicazione ai processi pendenti, ma addirittura consente una riforma dei provvedimenti assunti, in sede cautelare, in tali giudizi pendenti, e ciò ad opera di un organo giurisdizionale pariordinato a quelli di provenienza (trattasi di giudici tutti di primo grado, il T.a.r. del Lazio non essendo un «super-t.a.r.»). Così facendo, in sostanza, il legislatore ha introdotto un rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppione del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo). Pertanto, anche l'art. 25 della Carta costituzionale risulta vulnerato dalla normativa denunciata dal collegio; e se ne trae conferma da una recente decisione della Corte costituzionale, che, sebbene in relazione a disciplina totalmente diversa, ha avuto modo di affermare un principio generale, che è quello della appartenenza della competenza territoriale alla nozione del giudice naturale precostituito per legge. Precisamente, la sentenza n. 41 del

2006 afferma, anzi, ribadisce (come testualmente essa si esprime, citando sentenze precedenti in termini), che «alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea “la ripartizione competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa *ne tempo* anteriore alla istituzione del giudizio” (sentenze n. 251 del 1986 e n. 410 del 2005)».

Per altro, atteso che il principio del doppio grado di giudizio nella giustizia amministrativa, sia in sede cautelare sia in sede di merito, riceve garanzia costituzionale dall'art 125 della Carta (*cf.* Corte cost., sentenza n. 8 del 1982), si configura un ulteriore profilo di violazione di detta norma. Viene infatti ad essere introdotto, per le controversie pendenti, un anomalo percorso (su cui già il collegio ha poco prima espresso i propri dubbi di incostituzionalità) che stravolge l'ordinario *iter* giudiziario.

La regola è che ad un giudizio di primo grado segua, ove la parte soccombente appelli, un giudizio di secondo grado, sia che si tratti di giudizio cautelare, sia che si tratti di giudizio di merito; giammai è prevista una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado, uno dei quali abilitato a riformare la decisione del primo giudice. Orbene, ad avviso del collegio, siffatta disciplina integra altresì violazione del principio del «giusto processo», di cui all'art. 111, comma primo, della medesima Carta («La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»).

Sempre con riferimento ai processi pendenti, infatti, la parte soccombente nel giudizio cautelare verrebbe ad essere fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico a tutela della propria (legittima, ma da esercitare in modi conformi ai principi costituzionali) aspirazione ad ottenere una pronuncia favorevole in secondo grado (che deve tuttavia essere un vero giudizio di secondo grado, e non, si ribadisce, un inedito duplicato del giudizio di primo grado).

Ciò corripporterebbe altresì una evidente violazione del principio del *ne bis in idem*, che, se pure non espressamente contemplato dalla Carta costituzionale, deve ritenersi corollario del medesimo generale principio del «giusto processo» testé richiamato.

VI) Da ultimo, secondo un aspetto diverso che si riconnette ancora al tema del giudice naturale, la norma in esame viola l'art. 23 dello statuto della Regione Sicilia (legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948) a norma del quale «Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal presidente della regione sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato». Tale norma è stata «interpretata» dall'art. 5 del d.lgs 6 maggio 1948 n. 654, contenente norme per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato nella Regione Sicilia, il quale prevede che il Consiglio di Giustizia esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei confronti di atti e provvedimenti definitivi «dell'amministrazione regionale e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della regione».

Osserva il Collegio che già con «la sentenza della Corte cost. in data 12 marzo 1975 n. 61, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle limitazioni poste dall'art. 40 legge 6 dicembre 1911 n. 1034 alla competenza del T.a.r. Sicilia, è stato ritenuto che siano state a quest'ultimo conferite tutte le controversie d'interesse regionale considerate tali dall'art. 23, comma 1, d.l. 15 maggio 1946 n. 455, comprendendosi in tale categoria le controversie sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati al territorio regionale ovvero concernenti pubblici dipendenti in servizio nella regione siciliana» (Consiglio Stato, sez. VI, 26 luglio 1979, n. 595).

Quindi la legge n. 21/2006, in esame, è costituzionalmente illegittima anche nella sua parte in cui, in violazione dell'art. 23 dello Statuto regionale, sia nella sua formulazione letterale, che nella interpretazione pacifica che di esso ha maturato la giurisprudenza, anche costituzionale, riserva al Consiglio di Giustizia Amministrativa ed in primo grado al T.a.r. Sicilia, la competenza (funzionale, secondo la dottrina) a conoscere circa le controversie sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati al territorio regionale, quali indubbiamente vanno considerati quelli all'esame del Collegio nei ricorsi odierni.

VII) Per tutte le esposte considerazioni, deve sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-*bis*, comma 2-*ter*, comma 2-*quater*, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 3, 125, 24 e 25 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia.

Deve pertanto essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione di legittimità costituzionale, sospendendosi il giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe, fino alla restituzione degli atti da parte della medesima Corte.

P. Q. M.

Solleva, ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, comma 2-ter, comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 3, 125, 24 e 25 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia.

Dispone, a norma dell'art. 23/2 legge n. 87/1953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il giudizio resta sospeso sino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania, in Camera di consiglio, in data 9 febbraio 2006 e 9 marzo 2006.

Il Presidente: ZINGALES

L'estensore: GATTO COSTANTINO

06C1173

N. 581

Ordinanza del 20 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Manganaro & C. s.r.l., contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed altri.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Violazione della norma statutaria che attribuisce al T.A.R. Sicilia le controversie di interesse regionale.

- Decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, primo comma, e 125; Statuto della Regione Sicilia, art. 23.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 2 legge n. 87/1953, sul ricorso 669/2006 proposto da: Manganaro C. s.r.l., rappresentata e difesa da Mauceri avv. Francesco con domicilio eletto in Catania via Conte Ruggero 9, presso Mauceri avv. Francesco contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Catania, via Vecchia Ognina, 149 presso la sua sede Comune di Catania, rappresentato e difeso da: Patanè avv. Paolo, con domicilio eletto in Catania, via G. Oberdan, 141 presso la sua sede Italferr S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Rete - Ferroviaria Italiana S.p.A. rappresentato e difeso da: Ali avv. Michele, con domicilio eletto in Catania, via Crociferi, 60 presso la sua sede per l'annullamento del decreto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione e di occupazione temporanea del 7 dicembre 2005, prot. n. 009, adottato dalla Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A. - Direzione compartimentale infrastruttura di Palermo - Ufficio territoriale per le espropriazioni, con il quale è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione dell'immobile della società ricorrente ed è stata determinata, seppur genericamente, l'indennità da offrire in via provvisoria;

del provvedimento del sindaco del Comune di Catania del 7 luglio 2003, n. 20 di approvazione del progetto di raddoppio del binario nella tratta Catania Ognina - Catania C.le con dichiarazione della pubblica utilità, nella parte in cui è riferibile all'immobile di proprietà della ricorrente; del provvedimento della Italferr S.p.A. prot. n. DP.PAE1017 del 6 dicembre 2005, notificato il 5 gennaio 2006, con il quale sono stati comunicati i precitati altri provvedimenti ed è stato dato avviso della successiva immissione in possesso; del relativo verbale di consistenza e di immissione in possesso del 12 gennaio 2006;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Udito nella Camera di consiglio del 6 Aprile 2006 il relatore cons. Pancrazio Maria Savasta;

Uditi gli avvocati come da verbale;

Vista la documentazione tutta in atti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

I N F A T T O

Con provvedimento n. 20 del 7 luglio 2003, il sindaco del Comune di Catania, quale commissario delegato (giusta O.P.C.M. n. 3259/2002), approvava, in variante al P.R.G. ed in deroga alle normative vigenti, il progetto relativo al completamento del raddoppio ferroviario Catania Ognina - Catania Centrale, redatto dalla «R.F.I.» S.p.A., con valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, nonché con effetto sostitutivo di autorizzazioni, visti e pareri della legislazione derogata.

I lavori previsti in progetto riguardavano, tra l'altro, il terreno ove è situato il fabbricato di proprietà della ricorrente, adibito all'esercizio della propria attività commerciale.

Con decreto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione e di occupazione temporanea del 7 dicembre 2005, prot. n. 009, adottato dalla Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A. - Direzione compartimentale Infrastruttura di Palermo - Ufficio territoriale per le espropriazioni, è stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione dell'immobile della società ricorrente ed è stata determinata, seppur genericamente, l'indennità da offrire in via provvisoria. In data 12 gennaio 2006, la Italfer S.p.A. procedeva alla immissione in possesso dei beni della ricorrente, previa redazione del verbale di consistenza.

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 febbraio 2006 e depositato il 2 marzo 2006, la ricorrente ha impugnato i suddetti atti, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e ss. del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per errore nel presupposto, per contraddittorietà.

II. Ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e ss. del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, siccome modificato dal decreto legislativo n. 302/2002. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per carenza di istruttoria.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 - 13 e 22 della l. n. 7/agosto/1990, n. 241 siccome recepiti dalla l.r. sic. 34/aprile/1991, n. 10. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

IV. La ricorrente ha, inoltre, proposto istanza di risarcimento del danno.

Costituitasi, l'Avvocatura di Stato per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso per l'infondatezza del gravame.

Il Comune di Catania e la R.F.I. S.p.A. hanno, inoltre, prelintinamente rappresentato l'incompetenza funzionale di questo Tribunale a favore del T.a.r. del Lazio, in applicazione dell'art. 3, commi 2-bis, ter e quater, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, così come introdotti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

Nella camera di consiglio del 6 aprile 2006 la domanda cautelare è stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

Le parti ricorrenti assumono che l'occupazione di urgenza, preordinata all'espropriazione del loro immobile, è illegittima in quanto essenzialmente adottata in deroga alle garanzie di legge, specialmente partecipative, nonché in difetto di motivazione e mediante un'immissione in possesso priva dei necessari riferimenti relativi ai luoghi dell'esproprio. Più dettagliatamente, secondo la ricorrente, il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione, adottato dalla R.F.I. S.p.A. su espressa delega (provvedimento n. 23 del 20 settembre 2003) del sindaco commissario delegato per l'emergenza traffico, non conterrebbe, così come la richiamata dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell'approvazione del progetto definitivo dell'opera (provvedimento n. 20 del 7 luglio 2003 del predetto Commissario), alcuna concreta indicazione della particolare motivazione richiesta dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

I) Il ricorso, come chiarito in premessa, è rivolto a censurare un provvedimento adottato all'esito di una procedura posta in essere dal sindaco di Catania nell'esercizio dei poteri a questo conferiti in qualità di Commissario delegato di protezione civile per l'emergenza traffico. Pertanto, il Collegio deve affrontare d'ufficio la questione relativa alla competenza inderogabile del T.a.r. del Lazio a conoscere della vicenda.

Tale competenza sorge per effetto della norma di cui alla legge n. 21/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2006, che, all'art. 3, per quel che qui rileva dispone: *omissis* . . . «2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis, sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso».

Osserva il Collegio che la fattispecie in esame è attratta nell'applicazione della citata l. n. 21/2006, art. 3, in quanto il sindaco del Comune di Catania ha agito come delegato dell'emergenza traffico, fattispecie rientrante nel novero delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come emerge dall'espresso richiamo di detta disposizione nel preambolo dell'O.P.C.M. 20 dicembre 2002 n. 3259 di conferimento dei poteri straordinari, che, a sua volta, richiama l'altra O.P.C.M. 29 novembre 2002 n. 3254 emanata di seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.

Il Collegio, pertanto, ritenendola rilevante ai fini della decisione da assumere in ordine alla predetta trasmissione degli atti al T.a.r. Lazio e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimità costituzionale del predetto art. 3, e segnatamente del comma 2 nelle sottotitrazioni *bis*, *ter*, *quater*, come sarà esposto nei seguenti paragrafi e come già fatto in ordine ad altra fattispecie per la cui decisione è venuta in rilievo la medesima norma (T.A.R. Catania, I, Ord. n. 90 del 7 marzo 2006) e per una ulteriore questione, invece, pressoché identica (T.A.R. Catania, Ord. n. 145 del 4 aprile 2006).

I. La rilevanza della questione ai fini della decisione da assumere è di tutta evidenza. Il Collegio sarebbe tenuto sulla base della normativa espressa dalla richiamata l. n. 21/2006 — ove non dubitasse della incostituzionalità di essa e quindi non ritenesse necessario investire il giudice delle leggi della relativa questione — a trasmettere gli atti al T.a.r. Lazio e ciò per espressa disposizione della nuova disciplina che ne prescrive l'applicazione.

In sostanza non potrebbe questo Giudicante adottare alcuna decisione, neanche sulla correttezza della procedura ed in punto di ammissibilità del ricorso, in quanto ostacolato dalla puntuale disposizione che stabilisce la competenza funzionale del T.A.R. Lazio, ogniqualvolta si tratti, come nel caso di specie, di gravami volti a censurare provvedimenti afferenti situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Non vale a mutare la superiore considerazione il fatto che il giudizio sia stato chiamato ad essere trattato in camere di consiglio per la sua sola domanda cautelare, posto che la chiara dizione delle disposizioni in esame non lascia adito a dubbi e, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 21 e 26 della legge T.a.r. ivi richiamato, in sede della trattazione cautelare il Collegio dovrebbe con sentenza breve dichiarare la competenza del T.a.r. Lazio e concludere il giudizio, salva la riassunzione di esso a cura delle parti di fronte al T.a.r. competente, normativamente prevista.

II) Circa la non manifesta infondatezza e le ragioni che fanno sospettare le norme in esame di incostituzionalità, osserva il collegio che la normativa introdotta dal legislatore con l'art. 3, comma 2, da *bis* a *quater*, della legge n. 21/2006, contrasta innanzitutto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado ivi espressa «Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica» che implica il rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di competenza dei singoli organi predetti.

Non appaiono, all'evidenza, manifeste o comunque sufficienti ragioni logiche o di coerenza istituzionale per derogare a tale sfera di competenze costituzionalmente garantita nella materia di cui trattasi quando, come nel caso in esame, le singole situazioni di emergenza hanno rilievo spiccatamente locale con conseguente efficacia locale dei relativi provvedimenti adottati dai soggetti delegati alla cura delle varie situazioni emergenziali, anche se (arg. *ex art.* 2 comma 1 lett. «c» della legge n. 225/1992, richiamato dall'art. 5 comma 1 l. cit.) essi sono adottati per fare fronte a situazioni che «per intensità ed estensione debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari».

II.a) Anzi, sotto questo aspetto, la norma è altresì contraddittoria ed irrazionale in quanto sottopone al medesimo trattamento processuale situazioni disparate e differenti tra di loro.

In questo quadro, l'art. 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, richiama, ai fini della applicazione dell'intera disposizione normativa, i casi in cui (*ex art.* 2 comma 1 lett. «c» della legge n. 225/1992) sia necessario fare fronte con mezzi e poteri straordinari alle calamità naturali, catastrofi o gli altri eventi che richiedano tale intervento per intensità ed estensione. La previsione di cui alla legge n. 21/06 radica la competenza del T.a.r. Lazio in tutti i casi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 dell'art. 5 appena citato e quindi con esclusione dei casi di intervento di protezione civile per gli eventi che possano essere affrontati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (art. 2 lett. «a») e di quelli che richiedano intervento coordinato di questi ultimi (art. 2 lett. «b»).

Quindi, il sistema della Protezione Civile è articolato in vari livelli di intervento, contraddistinti dal corrispondente grado di ampiezza della situazione emergenziale. Ne deriva che per ogni tipologia territoriale e «qualitativa» della situazione di emergenza è chiamato ad intervenire in merito il «livello» di governo più vicino alla concreta dimensione delle comunità colpite e della natura dell'emergenza, secondo un chiaro criterio di sussidiarietà e senza escludere — funzionalmente e residualmente — che determinate funzioni siano «trasversali» ossia comprendano le competenze di più amministrazioni o livelli di governo.

A fronte di questa multiformità possibile di manifestazioni concrete dell'esercizio del potere, la regola generale di ripartizione delle competenze delineata dagli artt. 2 e ss della legge T.a.r. appresta una tutela coerente con l'art. 125 della Costituzione: derogando ad essa, l'art. 3 della legge n. 21/06, contraddittoriamente ed immotivatamente assegna *ex lege* rilevanza nazionale a qualsiasi controversia insorga nell'esercizio del potere di protezione civile, facendo leva solo sulla necessità che esso presupponga l'intervento *extra ordinem* e quindi a dispetto dell'articolazione del potere previsto dalla legge n. 225/92, posto che assegna in maniera indiscriminata la competenza funzionale a conoscere delle relative questioni al T.a.r. Lazio.

In altri termini, con la norma in esame, il Legislatore, sul semplice presupposto della necessità di interventi di protezione civile *extra ordinem*, pare abbia cristallizzato una valutazione di rilevanza nazionale degli stessi, a prescindere, come sembra apparire nel caso di specie, dalla loro eventuale incidenza meramente periferica.

Appare utile rilevare, in questa sede, come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia espressamente riconosciuto che:

— con l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 è attribuito al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza in ipotesi di calamità naturali, ed a seguito della dichiarazione di emergenza, e per fare fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro dell'interno possano adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

— l'art. 107, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), a sua volta, chiarisce che tali funzioni hanno rilievo nazionale, escludendo che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale;

— queste ultime due previsioni, inoltre, sono già state ritenute dalla Corte costituzionale (sentenza n. 327 del 2003) come espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

Alla luce di quanto sopra ricordato, la Corte ha dichiarato illegittimo l'articolo 4, comma 4, della legge della Regione Campania n. 8 del 2004, nella misura in cui essa ha attribuito al sindaco di Napoli i poteri commissariali dell'ordinanza n. 3142 del 2001 del Ministro dell'interno, dopo la scadenza della emergenza alla cui soluzione tale ordinanza era preordinata, in quanto in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (Corte cost. 82/2006).

Tale ragionamento comporta che, in relazione alla legge n. 225/1992 ed all'art. 107 comma 1 lettere *b* e *c* d.lgs. 112/1998, possiedono rilievo nazionale «solamente» il potere di dichiarare lo stato di emergenza e quello, distinto dal primo seppure ad esso finalisticamente connesso, di derogare a norme dell'ordinamento.

Ne consegue dunque che, sotto questo profilo, la norma in esame è irragionevole per contraddittorietà e disparità di trattamento processuale, poiché utilizza lo stesso trattamento per situazioni del tutto differenti quanto ad ambito territoriale e livello e qualità degli interessi pubblici coinvolti, nonché per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, poiché implicitamente, finisce per attribuire rilievo nazionale anche alle questioni riservate alla competenza regionale.

II.*b*) Ancora, l'aggravio della tutela giurisdizionale, soprattutto ove, come nella specie, esso non sia giustificato da una effettiva natura accentrata (o dall'efficacia estesa a tutto il territorio) dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del T.a.r. Lazio, comporta indubbia violazione dell'art. 24 della Costituzione, in particolare della possibilità di tutela dei propri diritti ed interessi enunciata al primo comma; detta tutela ne risulta minorata, per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il T.a.r. del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti. Ciò vale sia per la fase transitoria in cui i giudizi pendenti trasmigrano al T.a.r. del Lazio, sia per le future nuove controversie e che secondo la nuova normativa dovrebbero essere *ab initio* instaurate presso detto T.a.r..

Anche l'art. 25 della Carta costituzionale risulti vulnerato dalla normativa denunciata dal collegio; e se ne trae conferma da una recente decisione della Corte costituzionale, che, sebbene in relazione a discipline totalmente diversa, ha avuto nodo di affermare un principio generale, che è quello della appartenenza della competenza territoriale alla nozione del giudice naturale precostituito per legge. Precisamente, la sentenza n. 41 del 2006 afferma, anzi, ribadisce (come testualmente essa si esprime, citando sentenze precedenti in termini), che «alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea “la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio” (sentenze n. 251 del 1986 e n. 410 del 2005)».

III) Da ultimo, secondo un aspetto diverso che si riconnette ancora al tema del giudice naturale, la norma in esame viola l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia (legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948) a norma del quale: «Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte» dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato». Tale norma è stata «interpretata» dall'art. 5 del d.lgs. 6 maggio 1948 n. 654, contenente norme per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato nella Regione Sicilia, il quale prevede che il Consiglio di Giustizia esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei confronti di atti e provvedimenti definitivi «dell'amministrazione regionale e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della Regione».

Osserva il Collegio che già con «la sentenza della Corte cost. in data 12 marzo 1975, n. 61, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle limitazioni poste dall'art. 40 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla competenza del T.a.r. Sicilia, è stato ritenuto che siano state a quest'ultimo conferite tutte le controversie d'interesse regionale considerate tali dall'art. 23, comma 1, d.l. 15 maggio 1946, n. 455, comprendendosi in

tale categoria le controversie sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati al territorio regionale ovvero concernenti pubblici dipendenti in servizio nella regione siciliana» (Consiglio Stato, sez. 6 VI, 26 luglio 1979, n. 595).

Quindi la legge n. 21/06, in esame, è costituzionalmente illegittima anche nella sua parte in cui, in violazione dell'art. 23 dello Statuto regionale, sia nella sua formulazione letterale, che nella interpretazione pacifica che di esso ha maturato la giurisprudenza, anche costituzionale, non riserva al Consiglio di giustizia amministrativa ed in primo grado al T.a.r. Sicilia, la competenza a conoscere circa le controversie sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati al territorio regionale.

IV) Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover evidenziare altri profili di incostituzionalità delle norme in esame, seppur non immediatamente rifluenti sul giudizio in esame, che, in quanto introdotto successivamente alla pubblicazione della legge regionale n. 21/2006, non può definirsi, quindi, «pendente» al momento della sua pubblicazione. L'aggravio della tutela giurisdizionale, soprattutto ove, come nella specie, esso non sia giustificato da una effettiva natura accentrata (o dall'efficacia estesa a tutto il territorio) dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del T.a.r. Lazio, comporta, come già ritenuto, indubbia violazione dell'art. 24 della Costituzione, in particolare della possibilità di tutela dei propri diritti ed interessi enunciata al primo comma; detta tutela, come già detto, ne risulta minorata per la evidente maggiore difficoltà ed il maggior dispendio anche economico di esercitare le relative azioni presso il T.a.r. del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti. Ciò vale sia per la fase transitoria in cui i giudizi pendenti trasmigrano al T.a.r. del Lazio, sia per le future nuove controversie che secondo la nuova normativa dovrebbero essere *ab initio* instaurate presso detto T.a.r..

La Corte ha ritenuto, in un caso in cui il legislatore aveva disposto l'estinzione *ope legis* di giudizi pendenti (art. 10, comma primo, legge n. 425/1984), che siffatta disposizione, in quanto «preclude al giudice la decisione di merito imponendo gli di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei giudizi pendenti, in qualsiasi stato e grado si trovino alla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta», perciò stesso «viola il valore costituzionale del diritto di agire, in quanto implicante il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 123 del 1987).

Sebbene la fattispecie in esame sia diversa da quella oggetto della citata pronuncia, il principio tuttavia, ad avviso del collegio, è nello stesso modo applicabile. Accade infatti, posto che la norma in esame equipara la pendenza del giudizio alla successiva introduzione, che chi abbia già un giudizio pendente davanti al T.a.r. locale, ed addirittura abbia ottenuto una decisione cautelare, debba proseguire altrove nella propria iniziativa giudiziaria, addirittura (se ne parlerà più diffusamente *infra*) rimanendo esposto ad una seconda pronuncia cautelare sollecitata dalla parte soccombente davanti al giudice adito prima dell'entrata in vigore della legge in questione.

V) Altro profilo di incostituzionalità va ravvisato, inoltre, nella violazione, sotto diverso profilo rispetto a quanto già rappresentato, del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione. La norma costituzionale ora citata stabilendo che «nessuno può essere di stolto dal giudice naturale precostituito per legge», esclude, come la stessa Corte costituzionale afferma, «che vi possa essere una designazione tanto da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta (sentenze n. 419 del 1998; n. 460 del 1994 e n. 56 del 1967); il principio è in tali termini, e con tali citazioni dei precedenti, richiamato nella sentenza della Corte n. 393 del 2002). Come la Corte ha insegnato, perché tale principio possa considerarsi rispettato occorre che «... la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia» (sentenza n. 193 del 2003); e basta scorrere le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia di principio del giudice naturale per rilevare che è proprio la preesistenza della regola che individua la competenza rispetto al giudizio il criterio fondamentale in base al quale sono state valutate le questioni sollevate.

Tale profilo di incostituzionalità si apprezza particolarmente, ad avviso del collegio, nella parte della disciplina in questione (comma 2-*quater*), che non solo ne dispone l'applicazione ai processi pendenti, ma addirittura consente una riforma dei provvedimenti assunti, in sede cautelare, in tali giudizi pendenti, e ciò ad opera di un organo giurisdizionale pariordinato a quelli di provenienza (trattasi di giudici tutti di primo grado, il T.a.r. del Lazio non essendo un «super-T.a.r.»). Così facendo, in sostanza, il legislatore ha introdotto un rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppiopione del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti tipizzati (appello, revocazione, reclamo). Pertanto, anche l'art. 25 della Carta costituzionale risulta vulnerato dalla normativa denunciata dal collegio.

Per altro, atteso che il principio del doppio grado di giudizio nella giustizia amministrativa, sia in sede cautelare sia in sede di merito, riceve garanzia costituzionale dall'art. 125 della Carta (*cfr.* Corte cost., sentenza n. 8 del 1982), si configura un ulteriore profilo di violazione di detta norma. Viene infatti ad essere introdotto, per le

controversie pendenti, un anomalo percorso (su cui già il Collegio ha poco prima espresso i propri dubbi di incostituzionalità) che stravolge l'ordinario iter giudiziario. La regola è che ad un giudizio di primo grado segua, ove la parte soccombente appelli, un giudizio di secondo grado, sia che si tratti di giudizio cautelare, sia che si tratti di giudizio di merito; giammai è prevista una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado, uno dei quali abilitato a riformare la decisione del primo giudice. Orbene, ad avviso del Collegio, siffatta disciplina integra altresì violazione del principio del «giusto processo», di cui all'art. 111, comma primo, della medesima Carta («La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»). Sempre con riferimento ai processi pendenti, infatti, la parte soccombente nel giudizio cautelare verrebbe ad essere fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico a tutela della propria (legittima, ma da esercitare in modi conformi ai principi costituzionali) aspirazione ad ottenere una pronuncia favorevole in secondo grado (che deve tuttavia essere un vero giudizio di secondo grado, e non, si ribadisce, un inedito duplicato del giudizio di primo grado).

Ciò comporterebbe altresì una evidente violazione del principio del *ne bis in idem*, che, se pure non espressamente contemplato dalla Carta costituzionale, deve ritenersi corollario del medesimo generale principio del «giusto processo» teste richiamato.

VI) Un'ulteriore considerazione appare opportuna, in quanto non rilevata nelle precedenti richiamate ordinanze di rinvio di questa stessa sezione.

Come già premesso, la possibilità, espressa al comma 4-*quater*, di riproposizione del ricorso presso il T.a.r. Lazio a cura della parte interessata introduce un'ulteriore elemento di dissonanza nel sistema, segnatamente in disarmonia all'art. 24 Cost., posto che consente un riesame della decisione cautelare presso il T.a.r. Centrale (con espressa possibilità di modifica) proprio ad iniziativa anche dell'Amministrazione e/o del controinteressato.

A dette parti processuali, secondo la richiamata norma costituzionale, non è certamente conferito l'impulso processuale (ma la resistenza a difesa del provvedimento amministrativo), prerogativa esclusiva della parte ricorrente, cui pertiene la tutela del diritto di difesa dei propri interessi e diritti.

Il ribaltamento consentito dalla norma sospettata di incostituzionalità, quindi, mentre per un verso introduce un allungamento della serie delle possibili decisioni, in violazione dell'art. 25 Cost., per un altro promuove un non consentito originario impulso processuale da parte degli originari resistenti in giudizio, con pregiudizio, come chiarito, dell'art. 24 Cost.

VI) In conclusione, il Collegio ravvisa la rilevanza è la non manifesta infondatezza, per violazione degli artt. 3, 125, 24 e 25 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-*bis*, comma 2-*ter*, comma 2-*quater*, legge n. 21/2006.

Va, pertanto, disposta — ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 — la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge meglio indicati in dispositivo.

P. Q. M.

*Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) — visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata — per violazione degli artt. 3, 125, 24 e 25 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-*bis*, comma 2-*ter*, comma 2-*quater*, legge n. 21/2006.*

Sospende il presente giudizio sino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina, a norma dell'art. 23/2 legge n. 87/1953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto seguente.

Dispone che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania, in Camera di consiglio, in data 6 aprile 2006.

Il Presidente: ZINGALES

Il relatore-estensore: SAVASTA

N. 582

Ordinanza dell'8 maggio 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da D'Urso Deodato Matilde contro comune di Tremestieri Etneo ed altri

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Violazione della norma statutaria che attribuisce al T.A.R. Sicilia le controversie di interesse regionale.

- Decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, primo comma, e 125; Statuto della Regione Sicilia, art. 23.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza su ricorso n. 52/04 R.G.; ricorrente: D'Urso Deodato Matilde, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Mirone, dall'avv. Lucia Marino e dall'avv. Francesco Fichera, domiciliatario il primo di essi, nonché sui motivi aggiunti al predetto ricorso depositati il 6 maggio 2005, sui motivi aggiunti depositati il 23 maggio 2005 e sui motivi aggiunti depositati il 28 maggio 2005; resistenti: Comune di Tremestieri Etneo (Catania) in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Romano, domiciliatario l'avv. Alberto Spitaleri; Presidente della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria; Assessorato regionale territorio ed ambiente in persona dell'assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria; società d'ambito Simeto Ambiente S.p.a. ATO 3 di Catania, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Salvo Zappalà, domiciliatario; oggetto:

Annullamento

(Con il ricorso principale): di tutti gli atti anche non conosciuti, ovunque contenuti e da qualsiasi autorità emanati, volti alla localizzazione del sito per la realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti del comune di Tremestieri ed in particolare della deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 21 ottobre 2003, avente ad oggetto «Localizzazione del Centro Comunale di Raccolta art. 5, 3 e 2 del decreto commissariale del 25 luglio 2000», dell'eventuale variante urbanistica, ove esistente, degli atti espropriativi, ove esistenti, degli atti non conosciuti che hanno a presupposto la deliberazione del Consiglio comunale n. 85/2003 citata tendenti comunque alla realizzazione dell'opera, nonché degli atti antecedenti, conseguenti e/o comunque collegati agli atti sopra indicati;

(Con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 maggio 2005): dei provvedimenti, ovunque contenuti e da qualsiasi autorità emanati, relativi alla localizzazione, all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità ed al finanziamento del CCR in questione e comunque dell'ordinanza del Vice-commissario delegato per l'emergenza rifiuti del 31 dicembre 2004, n. 1753, di approvazione del progetto esecutivo, degli atti, anche non conosciuti della società «Simeto Ambiente» e dei corrispondenti provvedimenti appropriativi comunali, regionali e commissariali, dei pareri favorevoli resi dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania il 6 dicembre 2004 e dall'Azienda USL n. 3 del 7 dicembre 2004 nonché di ogni altro atto antecedente, successivo e collegato e comunque di tutti gli atti lesivi *infra* menzionati;

(Con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 maggio 2005): del decreto di occupazione di urgenza con contestuale determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione e dell'avviso di immissione in possesso del 15 aprile 2005, prot. 1443/VI, a firma del dirigente del Settore VI, Lavori pubblici e manutenzione del comune di Tremestieri Etneo;

(Con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 16-17 giugno 2005): del telegramma del comune di Tremestieri del 12 maggio 2005, dalla «relazione di coerenza» della struttura del Commissariato dell'emergenza rifiuti del

18 dicembre 2004, depositata in giudizio dall'Avvocatura di Stato, degli atti di immissione in possesso e di consistenza e, ove necessario, del piano d'ambito della Simeto Ambiente, di tutti gli atti antecedenti, successivi, connessi e comunque collegati.

Visto il ricorso con i relativi allegati, e visti altresì i successivi atti di motivi aggiunti;

Viste le costituzioni e le memorie delle parti resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosalia Messina;

Uditi, alla udienza pubblica del 6 aprile 2006, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe e con i successivi atti di motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti concernenti la localizzazione del sito per la realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti del comune di Tremestieri Etneo, inclusi gli atti ablatori aventi ad oggetto l'immobile della ricorrente.

Il comune resistente ha depositato, il 24 marzo 2006, una istanza, sottoscritta anche dai difensori della ricorrente, con la quale ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Allegava alla predetta istanza la documentazione ivi citata, dalla quale emerge la soddisfazione dell'interesse tutelato in capo alla ricorrente, alla quale è stato restituito l'immobile, come da verbale.

Il collegio ritiene tuttavia di non poter *sic et simpliciter* dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge n. 21/2006, che, all'art. 3, per quel che qui rileva dispone:

... *omissis* ...

«2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis, sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'art. 23-bis della stessa legge.

2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso».

Nella concreta fattispecie la richiamata normativa deve essere applicata, ricorrendone i presupposti. Non vi è dubbio che il giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe sia «in corso», e che siano stati impugnati atti emanati dal Commissario delegato, segnatamente: il decreto commissariale 25 luglio 2000, pubblicato nella GURS n. 36 del 4 agosto 2000, l'ordinanza del Vicecommissario delegato per l'emergenza rifiuti del 31 dicembre 2004, n. 1753, la «relazione di coerenza» della struttura del Commissariato dell'emergenza rifiuti del 18 dicembre 2004.

Attesa la formulazione della norma che attribuisce la competenza in *subiecta materia* al T.a.r. del Lazio, che non prevede eccezioni né giustifica distinzioni (ad esempio, quella tra pronunce in rito e pronunce in merito che siano richieste al giudice funzionalmente incompetente adito), al collegio risulta impedita l'adozione di qualunque atto processuale che non consista nella trasmissione del fascicolo al T.a.r. del Lazio. A nulla rileva che si tratti, nella specie, di dare atto della cessazione della materia del contendere. Ritiene pertanto il collegio di dover sollevare — ritenendola rilevante ai fini della obbligata trasmissione degli atti al T.a.r. Lazio secondo una normativa che ad avviso di questo giudicante non è conforme ai parametri costituzionali, e non manifestamente infondata — la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 3, comma 2, nelle sottonumerazioni *bis*, *ter*, *quater*, come sarà esposto di seguito.

La questione predetta è stata invero già sollevata. L'ha innanzitutto sollevata questa sezione, con ordinanza n. 90 del 7 marzo 2006, con la quale, in sede di regolamento di competenza, si è ritenuto:

a) che la questione fosse rilevante, in quanto la normativa sopravvenuta, della cui costituzionalità si sospettava e si sospetta, impedisce al giudice adito di emettere qualsivoglia decisione (in quella sede, statuire sul

regolamento di competenza, non potendosene delibare — per decidere positivamente o negativamente — la manifesta infondatezza, e neppure potendosi esaminare l'eccezione di irricevibilità del ricorso per regolamento di competenza per tardività, sollevata dalla parte in quel giudizio ricorrente);

b) che la questione fosse altresì non manifestamente infondata;

c) che, in particolare, l'art. 3, comma 2, da *bis* a *quater*, della legge n. 21/2006, contrastasse innanzitutto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado ivi espressa («Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica»);

d) che, in secondo luogo, detta disciplina contrastasse con l'art. 24 della Costituzione, segnatamente con la garantita tutela dei diritti ed interessi enunciata al primo comma; detta tutela ne risulta minorata, per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il T.a.r. del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti. Ciò vale sia per la fase transitoria in cui i giudizi pendenti trasmigrano al T.a.r. del Lazio, sia per le future nuove controversie che secondo la nuova normativa dovrebbero essere *ab initio* instaurate presso detto T.a.r.;

e) che, inoltre, lo spostamento della competenza in materia di emergenze al T.a.r. del Lazio, per i processi in corso, comportasse violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione, che esclude, come la stessa Corte costituzionale afferma (sent. n. 393/2002), «che vi possa essere una designazione tanto da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta (sentenze n. 419 del 1998; n. 460 del 1994 e n. 56 del 1967)»;

f) che un'ulteriore violazione dell'art. 125 Cost. dovesse ravvisarsi sotto il profilo della violazione del principio del doppio grado di giurisdizione in esso consacrato, essendo stato introdotto, per le controversie pendenti, un anomalo percorso che stravolge l'ordinario *iter* giudiziario in cui ad una pronuncia di primo grado, cautelare o di merito, consegue, se la parte soccombente ritiene di impugnarla, una pronuncia di secondo grado, e non certo una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado, uno dei quali abilitato a riformare la decisione del primo giudice (con violazione, altresì, del principio del *ne bis in idem*).

Analogamente si è determinato il T.a.r. Palermo, I sezione, con ordinanza n. 67/2006, che ha ritenuto di dover investire la Corte costituzionale della questione di costituzionalità della ripetuta normativa denunciandone il sospetto contrasto con diverse norme della Carta.

In particolare, con la predetta ordinanza, il T.a.r. del capoluogo ha rilevato:

a) il contrasto della normativa in questione con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, ai fini della tutela giurisdizionale delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali (destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai Commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria, in genere dagli organi esponenziali di: enti territoriali regionali o *sub* regionali); e ciò senza che possa invocarsi a giustificazione la eventuale maggiore rilevanza dell'interesse sotteso ai provvedimenti adottati dal Governo o dai Commissari nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto la rilevanza degli interessi non costituisce criterio distributivo della competenza territoriale dei T.a.r., né si rinvengono altre giustificazioni plausibili di una simile disparità;

b) il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in termini di ingiustificato aggravio organizzativo e di costi a cui devono andare incontro i soggetti incisi dai provvedimenti adottati nella materia di cui trattasi dagli organi governativi e dai Commissari, tenuto anche conto della molteplicità e della varietà dei provvedimenti che rientrano nella previsione di legge, tali pertanto da toccare interessi idonei a frazionarsi in molteplici ed eterogenee posizioni soggettive;

c) il contrasto con la previsione di organi di giustizia amministrativa di primo grado in ambito regionale, rilevandosi come con l'art. 125 il Costituente abbia inteso garantire una distribuzione territoriale dei Tribunali amministrativi regionali tale da agevolare il ricorso alla giustizia amministrativa, in sostanziale coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall'art. 24 della Costituzione;

d) il contrasto con il principio del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione, poiché attribuire al T.a.r. Lazio la competenza a conoscere di controversie che non rispondono ai criteri di distribuzione territoriale, oltre che svuotare di contenuto la previsione dell'art. 125 della Costituzione, violando il senso del principio in esso espresso, crea altresì una sorta di gerarchia tra i T.a.r. territoriali, incompatibile con il dettato e lo spirito della Costituzione;

e) il contrasto con l'art. 23 dello Statuto speciale della Regione Siciliana — regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i. — che prevede che «Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione»; trattasi di norma di rango costituzionale, in attuazione della quale, con il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e s.m.i., è stato istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che svolge funzioni di giudice d'appello per tutte le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal T.a.r. della Sicilia;

f) il contrasto del regime transitorio con l'art. 25 della Carta e con il principio ivi consacrato del giudice naturale preconstituito per legge, al quale giudice, con spostamento in corso di giudizio, viene sottratta la controversia.

Con ordinanza n. 162/2006 la terza sezione del T.a.r. Catania ha sollevato analoga questione, in particolare dubitando del contrasto della normativa in questione innanzitutto con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento — rispetto alle ordinarie regole di riparto delle competenze — fra soggetti che si trovano in situazioni eguali (destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai Commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in situazioni ordinarie, dagli organi esponenti di enti territoriali regionali o *sub-regionali*).

La citata ordinanza sottolinea, ritenendola decisiva, la irrilevanza della diversità di strumenti attraverso i quali riceve cura l'interesse preso in considerazione; in altri termini, il rilievo di tale interesse non muta a secondo che esso venga curato attraverso i normali strumenti ordinamentali, ovvero attraverso strumenti ed organi *extra ordinem*, che si vengono a sovrapporre alle ordinarie competenze procedure, per ragioni di particolare urgenza. Del tutto condivisibilmente la decisione di cui trattasi afferma che «le situazioni che giustificano lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, non si caratterizzano per il particolare rilievo dell'interesse considerato, ma per l'urgenza di provvedere nei casi “di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”, e che difficilmente potrebbero essere adeguatamente affrontati in assenza di agili rimedi, immediatamente efficaci». Con svolgimento che il collegio ritiene meritevole di adesione, i giudici della terza sezione hanno altresì rilevato l'incongruenza del passaggio dalla straordinarietà dei mezzi e dei poteri di carattere sostanziale, previsti per fronteggiare eventi straordinari, alla straordinarietà o, comunque, peculiarità dei mezzi di impugnazione degli atti adottati nell'ambito di tale situazione di emergenza; ciò sempre in spregio dell'art. 3 della Costituzione.

Molto interessante è anche la prospettazione di un ulteriore profilo di irrazionalità della disciplina considerata, derivante dal fatto che «il regime derogatorio previsto dal comma 2-*bis* dell'art. 3 della legge n. 21/2006, quale risulta chiaramente dalla formulazione letterale della norma, riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, ma non i provvedimenti che tali situazioni di emergenza dichiarino e che, ove si riferiscano a situazioni di limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuino a rientrare nella ordinaria competenza del T.a.r. della regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza».

Ciò, prosegue la decisione della terza sezione, comporterebbe che il provvedimento governativo di dichiarazione dello stato di emergenza nell'ambito della Regione Sicilia, ed il conseguente atto di nomina del Commissario delegato, rimarrebbero suscettibili di impugnativa nella ordinaria sede territoriale periferica competente (T.a.r. Sicilia), mentre i provvedimenti adottati dall'autorità straordinaria da ultimo citata rientrerebbero nell'esclusiva cognizione del T.a.r. del Lazio, sede di Roma. Risulta evidente l'irragionevolezza del disegno complessivo e quindi la violazione, come già si è detto, dell'art. 3 della Costituzione.

Considerazioni analoghe a quelle svolte con le altre due già richiamate ordinanze di rimessione provenienti dal T.a.r. della Sicilia (n. 67/2006 della prima sezione del T.a.r. Palermo, e n. 90/2006 della prima sezione del T.a.r. Catania) esprime la terza sezione in relazione alla sospettata lesione, da parte della disciplina in esame, dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 125 e dell'art. 111 della stessa, nonché dell'art. 23 dello Statuto speciale della Regione Sicilia; inoltre, in relazione al disposto del comma 2-*quater* dell'art. 3 della legge n. 21/2006, si denuncia la violazione dell'art. 25 della Costituzione, determinando la sottrazione del giudizio al «giudice naturale preconstituito per legge».

Il collegio nulla ritiene di dover aggiungere alle argomentazioni su riportare e già oggetto di tutte le sopra richiamate ordinanze provenienti dal T.a.r. della Sicilia.

Pertanto, ribadendosi tutte le su esposte considerazioni, il collegio solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-*bis*, comma 2-*ter*, comma 2-*quater*, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, nonché con l'art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Sici-

liana (r.d.l.vo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella legge cost. 26 febbraio 1948, n. 21 e s.m.i., in relazione anche al d.l.vo 6 maggio 1948 n. 654, e s.m.i.) nella parte in cui dette disposizioni prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.a.r. del Lazio sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Deve pertanto essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione di legittimità costituzionale, sospendendosi il giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe fino alla restituzione degli atti da parte della medesima Corte.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. I) - solleva, ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, comma 2-ter, comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e con l'art. 23 dello Statuto primo comma, dello Statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.l.vo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella legge cost. 26 febbraio 1948, n. 21 e s.m.i., in relazione anche al d.l.vo 6 maggio 1948 n. 654, e s.m.i.) nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.a.r. del Lazio sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Dispone, a norma dell'art. 23/2 legge n. 87/1953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il giudizio resta sospeso sino alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania, in Camera di consiglio, in data 6 aprile 2006

Il Presidente: ZINGALES

Il relatore: MESSINA

06C1175

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 1 2 2 7 *

€ 9,00